

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	21
DIFESA (IV)	»	39
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	44
FINANZE (VI)	»	53
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	90
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	99
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	102
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	111
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	121
AFFARI SOCIALI (XII)	»	138

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE	»	165
<i>INDICE GENERALE</i>	»	167

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato

3

COMITATO DEI NOVE

Martedì 22 febbraio 2011.

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 10.35 alle 10.40.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	4
ALLEGATO (<i>Nuovo testo del disegno di legge C. 2008-A adottato dalle commissioni come testo base</i>)	5

SEDE REFERENTE

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.50.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 febbraio 2011 le relatrici hanno presentato un nuovo testo del disegno di legge C. 2008-A, comprensivo delle modifiche apportate al testo dall'Assemblea, e ne hanno proposto l'adozione

come testo base per il seguito dell'esame. Rilevato quindi che nessuno chiede di intervenire, pone ai voti tale proposta.

Le Commissioni deliberano di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo del disegno di legge C.2008- A predisposto dalle relatrici (*vedi allegato*).

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è fissato alle ore 12 di lunedì 28 febbraio 2011. Comunica altresì che saranno considerati irrilevanti emendamenti riferiti alle parti del disegno di legge approvate dall'Aula. Si tratta, in particolare, del testo dell'articolo 1, come modificato dall'approvazione degli emendamenti 1.300 delle Commissioni e 1.1. Favia, e delle parole « Autorità garante », che, ovunque ricorrano nel testo, sono state inserite con la parte consequenziale dell'emendamento 1.1. Favia. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

**Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
(C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A).**

**NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE C. 2008-A ADOTTATO
DALLE COMMISSIONI COME TESTO BASE**

**Istituzione dell'Autorità Garante per
l'infanzia e l'adolescenza.**

ART. 1.

*(Istituzione dell'Autorità garante
per l'infanzia e l'adolescenza).*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: « Convenzione di New York », alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto comunitario e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata « Autorità garante », che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

ART. 2.

*(Modalità di nomina dell'Autorità garante,
requisiti e incompatibilità).*

1. L'Autorità garante è organo monocratico ed è scelta tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti dei minori, delle problematiche familiari o educative e di promozione e tutela dei minori di età ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. L'Autorità garante dura in carica quattro anni e può essere riconfermata per non più di una volta.

3. Per tutta la durata dell'incarico l'Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, onlus, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato.

4. All'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 3.

(Compiti dell'Autorità garante).

1. L'Autorità garante svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto del minore ad essere accolto ed educato prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77;

c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti di persone minori di età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni ed istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone minori di età appartenenti ad altri Paesi;

d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone minori di età, e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori nonché con tutti i

soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi dei minori;

e) verifica che ai minori siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e successive modificazioni, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi del citato articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, e successive modificazioni;

g) segnala al Governo, alle Regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;

h) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

i) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone minori di età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

l) promuove, a livello nazionale, iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

m) può diffondere prassi o protocolli di intesa elaborati dalle autorità giudiziarie, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti dei minori, in particolare nell'ambito dei procedimenti giudiziari, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate;

n) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi, conflitti che coinvolgano persone minori di età, stimolando la formazione degli operatori del settore;

o) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti le eventuali violazioni della disciplina vigente in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva, promuovendo altresì iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso i minori medesimi;

p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale dei Garanti, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

2. L'Autorità garante svolge i compiti indicati nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L'Autorità garante può esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,

e successive modificazioni, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 103 del 2007, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.

5. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.

6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le Regioni possono istituire rispettando i requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia ed adolescenza.

7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata « Conferenza », presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.

8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'adozione di linee comuni d'azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;

b) individua forme di costante scambio di dati e d'informazioni sulla condizione delle persone minori di età a livello nazionale e regionale.

9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza.

ART. 4.

(Informazioni, accertamenti e controlli).

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, a strutture pubbliche ed enti privati ove siano presenti minori.

3. L'Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,

previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.

4. L'Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

5. I procedimenti di competenza dell'Autorità garante si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

ART. 5.

(Organizzazione).

1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato « Ufficio dell'Autorità garante », con sede in Roma, posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante.

2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante.

3. Le spese per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

ART. 6.

(Forme di tutela).

1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazioni dei diritti dei minori.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni e dei reclami di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, ed assicurano la semplicità di forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, valutato in settecentocinquantamila euro per l'anno 2011 e in un milione e cinquecentomila euro, per ciascun anno 2012 e 2013,

si provvede mediante riduzione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabelle C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 per settecentocinquantamila euro per l'anno 2011 e mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per un milione e cinquecentomila euro per ciascun anno 2012 e 2013.

2. All'onere derivante dal compenso spettante all'Autorità garante, valutato nel limite massimo di euro 200.000 annui, si provvede, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio. Atto n. 327 (<i>Esame e rinvio</i>)	10
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio.

Atto n. 327.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Fabio GAVA (PdL), *relatore per la X Commissione*, osserva che lo schema di decreto legislativo, sul quale le Commissioni riunite II e X sono chiamate ad

esprimere un parere entro il 12 marzo 2011, è composto da 4 articoli e 2 Allegati. Rileva che, mentre sull'Allegato 1 (la cui approvazione è prevista dall'articolo 1) recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, la Commissione parlamentare per la semplificazione deve esprimere il parere, sull'Allegato 2 (la cui approvazione è prevista dall'articolo 2), recante l'attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, è prevista l'espressione del parere da parte delle Commissioni congiunte II e X. L'articolo 3 dello schema di decreto elenca inoltre le disposizioni abrogate e l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Le disposizioni dell'Allegato 2 dello schema di decreto in esame, intervengono con modifiche relative al Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) nella parte relativa alla multiproprietà, in attuazione della direttiva 2008/122/CE. Tale parte dello schema dà attuazione

alla delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009).

Le novità più significative apportate alla disciplina della multiproprietà attengono all'ampliamento delle tipologie contrattuali cui essa si applica (non solo contratti di multiproprietà, ma anche contratti relativi ad un prodotto per le vacanze di lungo termine e contratti di rivendita e di scambio); all'applicazione della disciplina della multiproprietà ai contratti di durata superiore ad un anno, anziché a tre anni, come previsto attualmente; alla disciplina degli obblighi di informazione e delle iniziative di vendita; alle modifiche volte a rendere effettivo il diritto di recesso. In particolare, il nuovo articolo 69 del Codice del consumo (che attua l'articolo 2 della direttiva) estende l'ambito di applicazione della disciplina della multiproprietà, intervenendo su due profili. Da un lato, viene ampliata la stessa definizione di « contratto di multiproprietà »: la durata minima del contratto viene ridotta da tre anni a un anno; attraverso il contratto di multiproprietà può essere trasferito non solo un diritto reale, ma anche un diritto personale di godimento; oggetto di tale diritto, che nella formulazione vigente è un immobile, diviene « un alloggio » (nozione che è suscettibile di comprendere anche beni mobili quali roulotte, chiatte o navi); non è più richiesto un periodo minimo annuale di godimento dell'alloggio di una settimana, prevedendosi invece il pernottamento per più di un periodo di occupazione. Dall'altro, l'applicazione della disciplina viene estesa a tipologie contrattuali ulteriori rispetto al contratto di multiproprietà.

L'articolo 70 (cfr. articolo 3 della direttiva) prevede in particolare che, nel caso in cui il contratto di multiproprietà o le altre tipologie contrattuali affini siano offerte al consumatore nell'ambito di una promozione o un'iniziativa di vendita, l'operatore deve indicare chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento.

In materia di informazioni precontrattuali, l'articolo 71 (che riprende l'articolo 4 della direttiva) prevede, in via generale, che esse siano accurate, sufficienti e fornite in maniera chiara e comprensibile; tali informazioni dovranno essere date a titolo gratuito su carta o altro supporto durevole, in lingua italiana e nella lingua dello Stato UE in cui il consumatore risiede o di cui è cittadino; la medesima disposizione rinvia ad appositi allegati per l'individuazione delle specifiche informazioni da fornire per ciascuna tipologia contrattuale.

L'articolo 72 (cfr. articolo 5 della direttiva), oltre a disciplinare la lingua del contratto e a prevedere la forma scritta *ad substantiam*, ne determina il contenuto minimo. Il contratto dovrà in particolare includere un formulario separato (Allegato VII alla direttiva) attraverso il quale potrà essere esercitato il diritto di recesso.

In base all'articolo 73 (che riprende l'articolo 6 della direttiva), il consumatore potrà esercitare il diritto di recesso, entro 14 giorni dalla stipula (attualmente il termine è di 10 giorni) e senza dover indicare particolari motivi.

In base all'articolo 74 (che riprende gli articoli 7 e 8 della direttiva) il consumatore che intenda esercitare il diritto di recesso deve dare comunicazione scritta della propria decisione. In tal caso, il consumatore non sostiene alcuna spesa né è debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima del recesso. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto e comporta, in base all'articolo 77 (che riprende l'articolo 11 della direttiva), la risoluzione di tutti i contratti accessori, oltre che, come nel testo vigente, dell'eventuale contratto di credito stipulato tra il consumatore e l'operatore o un terzo (in quest'ultimo caso sulla base di un accordo tra terzo e operatore). Passa quindi la parola al relatore per la II Commissione, onorevole Torrisi, per l'illustrazione della parte restante dello schema di decreto in esame.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore per la II Commissione*, con riferimento alle disposizioni del provvedimento, ulteriori rispetto a quelle illustrate dal Relatore per la X Commissione, segnala, in primo luogo il nuovo articolo 75 del Codice di consumo, introdotto dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che estende a qualsiasi forma di pagamento (versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, depositi bancari, riconoscimento di debito od ogni altro onere a favore dell'operatore o del terzo) il divieto di acconti attualmente previsto dall'articolo 74; tale divieto opera nel periodo durante il quale il consumatore può esercitare il diritto di recesso o, nel caso di contratti di rivendita, nel periodo anteriore al momento in cui la vendita abbia effettivamente luogo o sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.

La relazione illustrativa spiega la disposizione nella prospettiva di assicurare effettività alla tutela offerta dal diritto di recesso e chiarisce che tale divieto recepisce il diffuso orientamento « funzionale » della giurisprudenza di merito.

L'articolo 76 (che riprende l'articolo 10 della direttiva) prevede, per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, che il pagamento avvenga secondo il piano di pagamento scaglionato. In particolare, i pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore e, a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.

L'articolo 78 (che riprende in particolare l'articolo 12 della direttiva) interviene in materia di legge applicabile al contratto, chiarendo in particolare la natura inderogabile delle condizioni di tutela previste dal Capo I sia nel caso in cui si applichi la legge di uno Stato membro, sia nel caso in cui si applichi la legge di uno Stato extracomunitario se il bene immobile interessato sia situato sul territorio di un

Paese membro o, se il contratto non riguarda beni immobili, nei casi in cui l'operatore svolga l'attività commerciale o professionale in uno Stato membro o diriga la sua attività verso il territorio comunitario.

Al fine di garantire il rispetto della nuova disciplina da parte degli operatori, l'articolo 79, in attuazione dell'articolo 13 della direttiva, attribuisce ai consumatori la facoltà di attivare gli strumenti specifici previsti dagli articoli 27, 139, 140 e 140-*bis* del Codice del consumo.

In ogni caso, è fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

L'articolo 80, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva, oltre alla previsione dell'adozione da parte degli operatori di appositi codici di condotta, conferma la possibilità di ricorrere alle procedure di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, richiamando anche la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica, che in base all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo non sono precluse dalla disciplina della mediazione.

Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria, recata dall'articolo 81, segnala: l'aumento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili e della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività; la previsione di ulteriori condotte sanzionabili; tra queste in particolare le violazioni in materia di obbligo di fideiussione (articolo 72-*bis*), delle disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine (articolo 76) e della disciplina della risoluzione dei contratti accessori (articolo 77).

Segnala, inoltre, l'Allegato III, che è relativo ai contratti di multiproprietà e prescrive che oltre a una descrizione del prodotto debbano essere fornite al consumatore informazioni sul prezzo e l'eventuale piano di pagamento scaglionato, debbano essere indicati i servizi inclusi come elettricità, acqua e manutenzione, nonché le strutture a disposizione. Inoltre, l'operatore dovrà chiarire

se ha aderito a un codice di condotta applicabile agli operatori del settore che deve essere adottato dagli organismi di categoria e se è stato attivato un sistema di scambio (il formulario per i contratti di scambio è contenuto nell'Allegato VI), specificandone i costi. Gli Allegati IV e V contengono i formulari, rispettivamente, per i contratti relativi a prodotti per le

vacanze di lungo termine e per i contratti di rivendita.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino, C. 4019 Di Centa

14

COMITATO RISTRETTO

Martedì 22 febbraio 2011.

**Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica.
C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino, C. 4019 Di Centa.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.10 alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica ».

Audizione di rappresentanti di Mercedes-Benz Italia SpA, Piaggio & C. SpA, General Motors Italia Srl, Renault Italia SpA, Pininfarina SpA, ANFIA e UNRAE (*Svolgimento e conclusione*) 15

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica ».

Audizione di rappresentanti di Mercedes-Benz Italia SpA, Piaggio & C. SpA, General Motors Italia Srl, Renault Italia SpA, Pininfarina SpA, ANFIA e UNRAE.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni PALAZZO, *Responsabile eventi di Mercedes-Benz Cars e responsabile Progetto e-mobility Italy*, Davide Fabio SCOTTI, *Responsabile sviluppo e strategie di prodotto della Piaggio SpA*, Carlo FORNI, *Direttore comunicazione di General Motors Italia*, Federico GALLIANO, *Responsabile delle relazioni istituzionali di General Motors Italia* Jacques BOUSQUET, *Presidente di Renault Italia*, Silvio Pietro ANGORI, *Amministratore delegato di Pininfarina SpA*, Andrea DE MARIA, *Responsabile area tecnica di ANFIA*, Gianni FILIPPONI, *Direttore Generale UNRAE*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marco

MAGGIONI (LNP), Sandro BIASOTTI (PdL), Gabriele CIMADORO (IdV), Deborah BERGAMINI (PdL), Savino PEZZOTTA (UdC) e Mario LOVELLI (PD).

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ringraziare i soggetti intervenuti, che invita a rispondere in forma scritta ai quesiti dei

deputati intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	19
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	18
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	20
AVVERTENZA	18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. – Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, essendosi conclusa la discussione di carattere generale, l'esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2009 procedono a questo punto disgiuntamente. Ricorda inoltre che, per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria, sono stati presentati, per le parti di competenza della I Commissione, gli emendamenti Zaccaria 1.2 e 1.1. Quindi, sostituendo la relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta, esprime sui predetti emendamenti parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Zaccaria 1.2.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Zaccaria 1.1 risulta pertanto precluso. Quindi, sostituendo la relatrice, presenta una proposta di relazione

favorevole sul disegno di legge in esame (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di relazione del presidente e nomina la deputata Santelli relatrice per riferire presso la XIV Commissione politiche dell'Unione europea.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

(Doc. LXXXVII, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata a prendere

parte alla seduta, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. (COM(2010)776 definitivo).

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato da Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 2

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
(Doc. LXXXVII, n. 3).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, per le parti di propria
competenza, la relazione annuale sulla
partecipazione dell'Italia all'Unione euro-
pea per l'anno 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.	
Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, del Presidente della Corte d'appello di Palermo, Vincenzo Oliveri, del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta, Roberto Scarpinato, del Presidente della Corte d'appello di Trento, Francesco Abate, del Presidente della Corte d'appello di Trieste, Mario Trampus, e del Presidente del tribunale di Napoli, Carlo Alemi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	22
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	28
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	25
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	30
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	38
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	26

SEDE REFERENTE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
AVVERTENZA	27
ERRATA CORRIGE	27

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.

Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, del Presidente della Corte d'appello di Palermo, Vincenzo Oliveri, del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta, Roberto Scarpinato, del Presidente della Corte d'appello di Trento, Francesco Abate, del Presidente della Corte d'appello di Trieste, Mario Trampus, e del Presidente del tribunale di Napoli, Carlo Alemi.

(*Svolgimento e conclusione*).

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione il Presidente della Corte d'appello di Palermo, Vincenzo OLIVERI, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta, Roberto SCARPINATO, il Presidente della Corte d'appello di Trento, Francesco ABATE, il Presidente della Corte d'appello di Trieste, Mario TRAMPUS, e il Presidente del tribunale di Napoli, Carlo ALEMI.

Intervengono per porre quesiti i deputati Donatella FERRANTI (PD), Rita BERNARDINI (PD), Marilena SAMPERI (PD) e Nicola MOLTENI (LNP).

Rispondono ai quesiti posti, il Presidente della Corte d'appello di Palermo, Vincenzo OLIVERI, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta, Roberto SCARPINATO, il Presidente della Corte d'appello di Trento, Francesco ABATE, il Presidente della Corte d'appello di Trieste, Mario TRAMPUS, e il Presidente del tribunale di Napoli, Carlo ALEMI.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ringrazia gli auditi per la loro presenza e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO, indi del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 16 febbraio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Presenta quindi una proposta di parere (*vedi allegato 1*) che, come da lei preannunciato nel corso dell'esame del provvedimento, tiene conto delle posizioni emerse durante il dibattito al fine di poter approvare un parere che sia il più possibile condiviso. A tale proposito rimanda alla relazione da lei svolta per quanto attiene alle proprie considerazioni di carattere personale sul testo in esame.

Rita BERNARDINI (PD) dichiara la propria totale delusione per la proposta di parere presentata dal relatore, avendo invece condiviso il tenore della relazione introduttiva svolta dal medesimo. Ritiene che tale proposta di parere sia il risultato della assoluta mancanza di volontà della Commissione nell'assumersi delle responsabilità rispetto alle complesse questioni trattate dal testo in esame. Ciò è evidente anche per il solo fatto che alla proposta di parere non è stata apposta alcuna condizione. Non comprende come si possa parlare di parere condiviso quando questo non è assolutamente condiviso dall'opposizione, per quanto in un momento poli-

tico come quello che si sta vivendo non sia facile distinguere tra maggioranze ed opposizioni.

In merito alla proposta di parere rileva come si sarebbe dovuto sottolineare che l'alimentazione forzata è una forma di trattamento sanitario che, come tale, determina particolari conseguenze circa la possibilità di rinunciarvi. Si tratta di un ennesimo scollamento tra Parlamento e società civile, nel cui ambito vi è una maggioranza dell'ottanta per cento delle persone che considera in tal senso l'alimentazione forzata e che si dichiara da tempo favorevole non solo al testamento biologico ma anche all'eutanasia. Purtroppo la politica è incapace di ascoltare la voce dei cittadini e quindi di tradurre in legge la loro volontà. Dichiaro di essere convinta che il provvedimento in esame sarà dichiarato incostituzionale qualora dovesse essere approvato dal Parlamento.

Mario CAVALLARO (PD) dopo aver richiamato il proprio intervento svolto nel corso dell'esame in sede consultiva, preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere presentata dal relatore, ritenendo che i gruppi, anche di maggioranza, avrebbero dovuto trattare il tema oggetto del provvedimento con maggiore libertà, senza pregiudizi e condizionamenti ideologici. Ritengo che il Parlamento rischi di approvare una legge del tutto insufficiente in relazione ad un tema estremamente complesso come quello dei trattamenti di fine vita.

Cinzia CAPANO (PD), pur comprendendo le ragioni della differenza di contenuto tra la relazione del presidente Bongiorno e la sua proposta di parere, rileva come quest'ultima presenti un elemento estremamente contraddittorio. Osserva, infatti, come i rilievi contenuti in premessa sul tema del principio di autodeterminazione avrebbero dovuto logicamente condurre ad esprimere un parere contrario o quantomeno un parere condizionato, poiché il provvedimento in esame viola gravemente quel principio. Ritengo inoltre che

la questione della definizione e qualificazione dei concetti di alimentazione e idratazione rientri pienamente negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, proprio perché si discute della possibilità o meno di renderle giuridicamente obbligatorie. Esprime inoltre rammarico per il fatto che nella proposta di parere non siano stati presi in considerazione i rilievi del PD. Preannuncia quindi il proprio voto contrario.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea in primo luogo il carattere invasivo del provvedimento in esame, attraverso il quale il Parlamento legifera su una materia che dovrebbe essere lasciata alla coscienza individuale. Esprime quindi un giudizio fortemente critico nei confronti del provvedimento nel suo complesso, soffermandosi, in particolare, sulla illogicità della fissazione di un termine di validità quinquennale per le DAT, sulla centralità del principio di autodeterminazione e sulla incertezza della definizione scientifica dei concetti di alimentazione e idratazione. Preannuncia quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Manlio CONTENUTO (Pdl) preliminarmente esprime la soddisfazione del proprio gruppo per l'equilibrio con il quale è stata predisposta la proposta di parere presentata. A tale proposito ritiene che sia estremamente significativa la scelta di inserire come prima premessa la considerazione che il provvedimento in esame tratta di questioni che attengono alla sfera strettamente personale di ciascuno. Ritengo che nella proposta di parere si individuino i punti di maggiore rilevanza per quella che è la competenza della Commissione giustizia, come, ad esempio, le questioni relative al contenuto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, che dovrebbero essere formulate facendo riferimento ai trattamenti ai quali un soggetto non intende essere sottoposto, alla tutela del diritto di autodeterminazione nonché alla vincolatività delle predette dichiarazioni. Non sarebbe stato opportuno porre delle

condizioni su tali questioni, quanto piuttosto, come si è fatto, porre delle questioni alla Commissione di merito, che ha tutti gli strumenti per farvi fronte. Molte di queste questioni saranno poi affrontate dall'Assemblea.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preliminarmente rileva come il provvedimento in esame, così come qualsiasi legge, debba essere interpretato secondo l'insegnamento di Rudolf von Jhering, che nella sua opera *Zweck im Recht*, tradotta in italiano con il titolo «Lo scopo del diritto», ha chiarito che per comprendere il reale significato di una norma giuridica ci si debba in primo luogo chiedere quale sia la finalità della norma stessa. Nel caso in esame il testo, approvato dal Senato e modificato dalla Commissione Affari sociali della Camera, ha una finalità ben precisa: garantire la vita del paziente fino al momento della morte naturale. Ciò che il testo intende evitare è che la natura sia violentata, portando la vita oltre il suo limite naturale attraverso strumenti di accanimento terapeutico. Il provvedimento, quindi, in nessun modo può essere interpretato o utilizzato come un primo passo che apre la via alla eutanasia. Sottolinea che lui personalmente ed il suo gruppo voteranno sempre contro ogni tentativo di introdurre nell'ordinamento, sia pure come eccezione, l'eutanasia.

Ritiene che nel corso del dibattito in Commissione sia stata da alcuni male interpretata la nozione di nutrizione forzata, considerandola come una forma di trattamento sanitario rinunciabile da parte del paziente. Rileva come sia stato anche male interpretato il diritto di autodeterminazione di colui che si trovi in una condizione di incoscienza, ritenendo che si possa risalire all'autodeterminazione di costui richiamando determinazioni in merito al trattamento di fine vita fatte in passato, cioè quando si trovava in una condizione di capacità di intendere e di volere. Per accertare la reale volontà di un soggetto si deve fare riferimento al momento nel quale determinate scelte per la sua vita devono essere compiute. La

nutrizione forzata non è altro che una forma di nutrizione fatta a favore di chi non è in grado di farlo autonomamente, trovandosi in una condizione di incoscienza. Ritiene che colui che si trovi in tali condizioni in nessun modo possa essere considerato come un soggetto che intenda non nutrirsi, anche qualora abbia dichiarato in passato tale intenzione nel caso di una eventuale perdita di coscienza in un momento di fine vita.

Il testo in esame, pertanto, non affronta questioni connesse al diritto di autodeterminazione del paziente, quanto piuttosto le problematiche connesse all'interpretazione della volontà di un soggetto che precedentemente, in una situazione del tutto diversa, si era espresso in merito alla questione del trattamento di fine vita. Il tema del dibattito parlamentare in merito all'esame del provvedimento non è tanto quello di garantire il principio di autodeterminazione, quanto piuttosto quello di stabilire quale sia la reale volontà del paziente incosciente.

Non sarebbe ammissibile consentire attraverso una legge la possibilità di imporre ad una persona incosciente un atto di fine vita, facendo riferimento ad una volontà che non può che essere meramente presunta, attraverso il richiamo ad una precedente dichiarazione di volontà effettuata in condizioni del tutto diverse da quelle che si verificano quando in concreto il soggetto si trova in una condizione di fine vita. Se si dovesse ammettere ciò, si ammetterebbe che lo Stato, e quindi tutti i cittadini, possono determinare la morte di un soggetto anche contro la volontà dello stesso. Il suo gruppo si opporrà sempre a tale soluzione che, peraltro, contrasta con i principi fondanti della Costituzione e con il patto stesso tra cittadini che sta alla base della medesima.

Altra questione affrontata in maniera non sempre corretta in Commissione è quella relativa ai rapporti tra giurisprudenza e legge, facendo riferimento a principi che possono trovare applicazione in ordinamenti diversi da quello italiano, come ad esempio, l'ordinamento statunitense, nell'ambito del quale alle sentenze

viene riconosciuta una sorta di forza normativa. Nell'ordinamento italiano ciò non è possibile, in quanto è il legislatore a determinare il contenuto normativo delle leggi e non il magistrato, che è chiamato ad applicare la legge sia pure attraverso un'attività interpretativa. Una maniera diversa di considerare i rapporti tra Parlamento e magistratura significherebbe sovvertire il principio secondo il quale la sovranità risiede nel popolo.

Prima di concludere intende dare atto alla relatrice di non aver voluto imporre alla Commissione i propri convincimenti in merito al provvedimento in esame, preferendo piuttosto di farsi interprete della volontà della Commissione stessa al fine di elaborare un parere che possa costituire un reale e concreto ausilio al lavoro della Commissione di merito, prima, e dell'Assemblea, dopo. Il suo gruppo voterà pertanto a favore della proposta di parere del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo alla proposta di parere in esame, che non coglie le questioni rilevanti che il legislatore dovrebbe affrontare quando intende trattare del tema del fine vita.

Angela NAPOLI (FLI) sottolinea il grande equilibrio con il quale la relatrice ha formulato la proposta di parere, che ha per oggetto un provvedimento che tratta una materia estremamente complessa, nella quale è difficile trovare dei punti di equilibrio. Ricorda che la Commissione non è chiamata ad esprimersi sulla complessiva fondatezza del testo trasmesso dalla Commissione Affari sociali, ma solamente sulle questioni di propria competenza. Ritiene che il parere potrà comunque essere utile per l'esame dell'Assemblea. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere del relatore.

Nicola MOLTENI (LNP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere del relatore, ricordando come la Commissione giustizia non si possa sosti-

tuire alla Commissione Affari sociali in merito all'esame del provvedimento. Ritiene che la proposta di parere sia la sintesi del dibattito sviluppatosi in Commissione e che possa, una volta approvata, essere utilizzata per migliorare ulteriormente il testo.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, all'esito del dibattito svoltosi intende ribadire che la proposta di parere da lei presentata non rappresenta la sua posizione personale in merito ai temi oggetto del provvedimento in esame, essendo piuttosto il risultato di due diverse componenti: l'ambito di competenza della Commissione giustizia e la scelta di presentare una proposta di parere che sia il risultato del dibattito svoltosi in Commissione, costituendo la base per un parere che sia il più possibile condiviso. Non ritiene, ad esempio, che spetti alla Commissione giustizia stabilire se l'alimentazione forzata sia una forma di sostentamento ovvero, come lei ritiene, una forma di trattamento sanitario. Pur con i limiti sopra evidenziati, ritiene che il parere rappresenti un notevole passo avanti rispetto al testo trasmesso dalla Commissione di merito, evidenziando delle questioni estremamente rilevanti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la propria proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*). Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 14.55.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 17 febbraio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame (*vedi allegato 2*).

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 11.01, 11.02 e 11.03 del Governo e parere contrario sulle ulteriori proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.1 e 3.1 Ferranti, approva gli articoli aggiuntivi 11.01, 11.02 e 11.03 del Governo, respinge gli identici emendamenti Cimadoro 12.1, Ferranti 12.2 e Monai 12.3 nonché gli articoli aggiuntivi Garavini 18.01 e 18.02.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole e nomina l'onorevole Salvatore Torrisi quale relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 17 febbraio 2011.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sulla relazione in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 15.

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 settembre 2010.

Enrico COSTA (PdL) rileva come oggi si sia concluso il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137. Nella giornata di domani è prevista una riunione della Conferenza del Presidenti dei gruppi, nell'ambito della quale potrebbe essere disposta la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento in esame. Ritiene quindi che, all'esito della predetta riunione della Conferenza del Presidenti dei gruppi, i tempi saranno maturi per la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come la Commissione e, più in generale, il Paese abbiano priorità ben diverse dall'approvazione del provvedimento in esame. Auspica che quantomeno sia previsto un termine per la presentazione degli emendamenti sufficientemente ampio da consentire di formulare delle proposte emendative che tengano adeguatamente conto dei numerosissimi rilievi emersi dalle audizioni.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, fa presente che le decisioni in ordine all'organizzazione dei lavori della Commissione

potranno essere assunte nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

*Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.*

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 25 novembre 2010:

a pagina 65, seconda colonna, penultima riga le parole: « rinviato il 24 novembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « rinviato il 29 giugno 2010 »;

a pagina 66, prima colonna, prima riga, le parole: « nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta » sono sostituite dalle seguenti: « avverte che ai provvedimenti in esame è stata abbinata la proposta di legge C. 3592 Santelli. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. ».

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica,
di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo in oggetto,

premesso che il testo in esame riguarda questioni che attengono alla sfera strettamente personale di ciascuno, per cui le stesse considerazioni tecnico-giuridiche di formulazione delle disposizioni possono essere condizionate da valutazioni di natura etico-morale;

considerato che diritto di autodeterminazione del malato, da cui deriva l'istituto del consenso informato, costituisce un principio costituzionale di cui si deve tenere conto per la disciplina della dichiarazione anticipata di trattamento, pur nel contesto del sistema sanitario nazionale il cui obiettivo è costituzionalmente orientato alla tutela della salute;

rilevato che:

all'articolo 2, comma 5, si potrebbe precisare che la revoca del consenso informato al trattamento sanitario debba essere annotata nella cartella clinica, in quanto nel testo non è sufficientemente chiaro questo aspetto fondamentale delle conseguenze della revoca del consenso al trattamento sanitario;

la dichiarazione anticipata di trattamento deve contenere, ai sensi dell'articolo 3, l'orientamento del dichiarante in merito agli specifici trattamenti sanitari ai quali potrà essere sottoposto in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere, presupponendo una particolare ed approfondita conoscenza della scienza medica,

mentre una diversa formulazione che riferisse le dichiarazioni ai soli trattamenti sanitari ai quali il dichiarante non intende essere sottoposto risulterebbe più opportuna dando luogo a minori contrasti in sede applicativa;

appare quindi opportuno che il contenuto di tale dichiarazione si riferisca ai soli trattamenti sanitari ai quali il dichiarante non intende essere sottoposto;

all'articolo 3, comma 2, potrebbe essere opportuno chiarire come dovrebbero essere risolti casi in cui il trattamento deve essere interrotto, e non semplicemente « non attivato »;

osservato che:

la disciplina della dichiarazione anticipata di trattamento relativamente alla alimentazione ed all'idratazione forzata è collegata ad una valutazione che esula dalla competenza della Commissione Giustizia, quale è quella di considerare queste come sostegno vitale o piuttosto come trattamento medico;

ritenuto che:

all'articolo 4 si dovrebbe valutare l'opportunità di prescrivere la vincolatività della volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento nei limiti previsti dal presente provvedimento;

l'articolo 4 andrebbe ulteriormente approfondito in rapporto a quanto prescrive l'articolo 7 sul ruolo del medico, che, definendo gli spazi di manovra e di libertà del medico rispetto alle dichiarazioni anticipate di trattamento, potrebbe

rideterminarne comunque la vincolatività anche in aperto contrasto con la volontà contenuta nella dichiarazione anticipata di trattamento;

ritenuto che:

la materia disciplinata dall'articolo 4, comma 2, ove si specifica che le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa, e che le eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto, è stata affrontata ultimamente dalla Corte di Cassazione;

al comma 6, secondo il quale in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica, si potrebbe specificare in fine per chiarezza che tale divieto di applicazione non opera solamente quando in condizioni di urgenza il medico abbia conoscenza della dichiarazione anticipata di trattamento.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, la Commissione di merito valuti l'opportunità di precisare che la revoca del consenso informato al trattamento sanitario debba essere annotata nella cartella clinica;

b) all'articolo 3, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento si riferisca ai soli trattamenti sanitari ai quali il dichiarante non intende essere sottoposto;

c) all'articolo 3, comma 2, la Commissione di merito valuti l'opportunità di chiarire come dovrebbero essere risolti casi in cui il trattamento deve essere interrotto, e non semplicemente « non attivato »;

d) all'articolo 4 la Commissione di merito valuti l'opportunità di prescrivere la vincolatività della volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento nei limiti previsti dal presente provvedimento.

ALLEGATO 2

**Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

- 2. 1.** Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

ART. 3.

Sopprimerlo.

- 3. 1.** Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

« ART. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 37 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008).

1. All'articolo 37, comma 2, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* sono soppresse le parole “, senza le prescritte autorizzazioni”.

b) alla lettera *a)*, capoverso 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “senza le prescritte autorizzazioni”;

c) alla lettera *a)*, capoverso 2), le parole “, oppure produca o commercializza uova” sono sostituite con le seguenti: “senza la prescritta registrazione”;

d) alla lettera *e)*, capoverso 1), sono soppresse le parole “, al divieto di trattamenti per la conservazione”;

e) alla lettera *e)*, capoverso 3), le parole “articoli 6 e 11, relativi” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 6 relativo”;

f) alla lettera *f)* dopo le parole “articoli 8,” è inserita la seguente: “11,” e dopo le parole “regolamento (CE) n. 589/2008” sono inserite le seguenti: “e le disposizioni nazionali applicative”;

g) alla lettera *g)*, sono soppresse le seguenti parole: « ai sensi della normativa vigente »;

h) alla lettera *g)*, le parole “agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative” sono sostituite dalle seguenti: “sull'uso di diciture facoltative dalle norme comunitarie e disposizioni nazionali applicative in materia di commercializzazione delle uova”.

i) alla lettera *h)*, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Al di fuori dei casi consentiti, la stessa sanzione si applica a chiunque detiene, pone in commercio uova non stampigliate e/o non classificate nonché effettua trattamenti di conservazione o

di refrigerazione delle uova della cat. A. La sanzione per la detenzione o la commercializzazione di uova non stampigliate o non classificate non si applica al dettagliante che detiene o pone in vendita uova in confezioni originali, sempre che il dettagliante non sia in condizione di avere conoscenza della violazione o che la confezione originale non presenti segni di alterazione”.

2. L'articolo 37, comma 4, della legge 7 luglio 2009, n. 88, è abrogato.

3. All'articolo 37, comma 7, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole “dell'irrogazione delle sanzioni” sono sostituite dalle seguenti: “dell'accertamento delle violazioni” ».

11. 01. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

« ART. 11-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento e la revisione della disciplina sanzionatoria in attuazione del regolamento (CE) 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) 1831/2003 e che abroga le direttive 73/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471 (CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello Sviluppo Economico, acquisito il parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo al fine di assicurare la piena integrazione tra la normativa nazionale e quella comunitaria sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4 e nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e riformulazione dell'apparato sanzionatorio in applicazione delle nuove disposizioni comunitarie che regolamentano le norme di commercializzazione, preparazione ed uso dei mangimi, con particolare riferimento all'etichettatura obbligatoria e facoltativa, compreso l'utilizzo *dei claims* nutrizionali;

b) armonizzazione dell'intero apparato sanzionatorio attraverso la previsione di disposizioni sanzionatorie anche in applicazione del regolamento (CE) 1831/2003 in tema di additivi destinati all'alimentazione animale ed alla riformulazione delle prescrizioni di cui alla direttiva 93/74/CE per gli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali;

c) razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio secondo principi di efficacia, afflittività e proporzionalità da attuare secondo i criteri stabiliti all'articolo 2, comma 1, lettera c) della presente legge nonché attraverso la rimodulazione delle sanzioni penali vigenti, sia con riferimento alla scelta della pena sia con riguardo alla misura delle sanzioni stesse in considerazione dell'attenuato disvalore giuridico di alcune condotte correlato al minor rischio di contagio della BSE.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

11. 02. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

« ART. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva").

1. – L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

«ART. 3. – (Designazione dell'origine).

– 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare in etichetta o nei documenti commerciali degli "oli extra vergini di oliva" e degli "oli di oliva vergini", la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine in etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli "oli extra vergini di oliva" e degli "oli di oliva vergini", in difformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza in etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altro che può indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine in etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'"olio d'oliva-composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini" e dell'"olio di sansa di

oliva" in difformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza in etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altro che evoca una qualunque origine geografica.

4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli "oli extra vergini di oliva" e "oli di oliva vergini", non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendone obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli "oli extra vergini di oliva" e degli "oli di oliva vergini" previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi compresa l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro ».

2. – L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – (Identificazione delle partite). – 1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite

stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro».

3 – L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

«ART. 6. – *Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi.* – 1. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e dagli articoli 4 e 5, sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro, se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.

2. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e dagli articoli 4 e 5, sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori trentamila litri.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti confezionati, il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione».

4. – All'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «inflazione» è sostituita con la parola «infrazione» e le parole «si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie» sono sostituite dalle parole «le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate».

5. – Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 è sostituito dal seguente: «1. Senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il

tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo».

11. 03. Il Governo.

(Approvato)

ART. 12.

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Cimadoro.

Sopprimerlo.

* **12. 2.** Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.

* **12. 3.** Monai.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel

settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati che punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);

c) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate;

d) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie

e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

18. 01. Garavini, Ferranti, Touadi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;

c) prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive

modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto III), della decisione quadro;

d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;

e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;

f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;

g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) ed f), adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria ita-

liana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;

l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;

m) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;

n) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:

1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;

2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;

4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m*);

5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;

6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;

o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera *b*);

p) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;

2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m*) e fino alla decisione definitiva;

3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;

q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;

r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:

1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;

2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;

4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera *r*), l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l'as-

sistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;

t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere *q)* e *r)*;

u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata di-

sposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;

z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

18. 02. Garavini, Ferranti, Touadi.

ALLEGATO 3

**Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE APPROVATA

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 4059 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, lettera c), detta principi e criteri direttivi specifici per l'introduzione nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi;

la citata disposizione prevede due nuovi criteri, non presenti nelle leggi comunitarie precedenti, e riferiti: alla possibilità di prevedere le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale; alla possibilità di prevedere la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato, nel rispetto dei limiti

previsti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge n. 689 del 1981;

la previsione dei predetti ulteriori principi e criteri appare opportuna, anche al fine di ridurre eventuali questioni interpretative in relazione al corretto esercizio delle deleghe legislative in materia sanzionatoria;

l'articolo 12 contiene una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la disciplina del contratto di fiducia, con un'ampia ed articolata previsione di principi e criteri direttivi;

nella relazione illustrativa al disegno di legge in esame si sottolinea come la scelta di predisporre una disciplina del contratto di fiducia sia resa necessaria dall'esigenza di allineamento dell'ordinamento interno rispetto ai principi del diritto comunitario, con particolare riferimento al Progetto di quadro comune di riferimento per il diritto contrattuale europeo (*Draft common frame of reference – DFCR*);

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. C. 3442 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4084</i>)	39

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Franco Paoli a presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 107 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
Proposta di nomina del contrammiraglio in ausiliaria Piero Vatteroni a vicepresidente della Lega navale italiana. Nomina n. 108 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	42

SEDE REFERENTE

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.

C. 3442 Gregorio Fontana.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nelle giornate del 1° e del 3 febbraio 2011, la Commissione ha svolto le audi-

zioni informali di rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e delle Associazioni d'Arma.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone di rinviare alla prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ogni determinazione in merito alla prosecuzione dell'iter.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

C. 3160 Schirru.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4084*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che, in data odierna, è stata assegnata la proposta di legge C. 4084 Cicu, recante « Modifica all'articolo 635 e introduzione dell'articolo 635-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia della proposta di legge C. 3160 Schirru, ne è stato disposto l'abbinamento a quest'ultima. I lavori del Comitato ristretto, già costituito, avranno quindi ad oggetto entrambe le proposte di legge.

Invita pertanto il relatore ad illustrare i contenuti del provvedimento testè abbinato.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, rileva che la proposta di legge da lui presentata muove dalle medesime considerazioni di carattere generale che sono alla base della proposta di legge C. 3160 Schirru, in corso di esame.

Precisa, quindi, che con la presente iniziativa si intende ribadire il principio secondo cui occorre eliminare l'ostacolo che pregiudica di fatto l'accesso alla carriera militare a tutti coloro che, pur intenzionati a servire la Patria, vantano un'altezza inferiore al requisito attualmente vigente per l'ammissione ai concorsi di reclutamento del personale delle Forze armate, fissato a metri 1,65 per gli uomini ed a metri 1,60 per le donne.

Evidenzia, inoltre, come dal dibattito svoltosi sulla proposta Schirru, sia stato indotto a suggerire una soluzione ad alcune problematiche evidenziate in quella sede. In particolare, anche alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo, ritiene sia emersa l'esigenza di individuare criteri elastici, che tengano conto della specificità di ciascuna Forza armata. Perciò la proposta da lui presentata fissa un parametro di carattere generale per l'accesso alle Forze armate, consentendo al Governo di effettuare entro tre mesi le conseguenti modifiche normative, ma anche di introdurre le deroghe ritenute necessarie.

L'esperienza insegna che in talune condizioni operative e nello svolgimento di funzioni di diversa tipologia – cita ad esempio gli spazi ristretti di aerei da combattimento e da ricognizione, o anche navi e sommergibili con riferimento alle prime, e con riguardo alle seconde le funzioni del personale medico – non discendano pregiudizi alla funzionalità delle Forze armate se sono ammessi anche coloro di statura inferiore a quella adesso richiesta.

Ritiene, quindi, che debba essere perseguita la strada di sfruttare al meglio le potenzialità di ciascun cittadino, in una cornice regolamentare certa, ma dai contenuti flessibili e derogabili. Risulta infatti evidente come il medesimo criterio non possa valere, ad esempio, per i Granatieri di Sardegna ed i Corazzieri.

Sottolinea, inoltre, come rimanga aperta la riflessione su uno degli aspetti più critici della materia, ossia l'esigenza di uniformare i criteri di accesso alle Forze armate con quelli previsti per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa.

Infatti, come opportunamente rilevato dal rappresentante dell'Esecutivo nella precedente seduta, sarebbe del tutto incongruo prevedere limiti di altezza diversi, dal momento che – ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare – i posti messi annualmente a concorso per l'accesso alle carriere sopra descritte, sono riservati nella misura del 100 per cento, fino al 31 dicembre 2020, a coloro che hanno prestato servizio come volontari nelle Forze armate.

Su questa problematica – in attesa di approfondirne i risvolti e di cercare la migliore soluzione – il provvedimento si limita a prevedere che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, il Governo presenti al Parlamento una relazione sulle modalità di attuazione della presente legge e, in particolare, sulle modalità di equiparazione ai limiti stabiliti dal regolamento per il reclutamento nelle Forze armate dei corrispondenti requisiti previsti per l'accesso ai ruoli del personale della

Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato.

Venendo ad una descrizione dei contenuti normativi, segnala che la proposta in oggetto novella il Codice dell'ordinamento militare inserendo il nuovo articolo 635-bis, recante i criteri per la fissazione di misure di altezza per l'ammissione ai concorsi del personale delle Forze armate. In particolare, la disposizione normativa conferma che i limiti di altezza per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti nel regolamento, fissando un limite minimo di altezza di carattere generale, identico per uomini e donne, non superiore a metri 1.50, con possibilità di deroghe.

Infine, la proposta prevede che il Governo presenti al Parlamento una relazione sulle modalità di attuazione della legge stessa, ed in particolare sulle modalità di equiparazione ai limiti stabiliti dal regolamento per il reclutamento nelle Forze armate dei corrispondenti requisiti previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel ringraziare il relatore per l'ulteriore contributo offerto, reputa che il comitato ristretto appositamente costituito possa proficuamente lavorare per predisporre un testo unificato delle proposte in esame.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Franco Paoli a presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 107.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in oggetto.

Giuseppe MOLES (PdL), *relatore*, ricorda che la Lega Navale italiana, fondata a La Spezia nel 1897 ed eretta in Ente morale con regio decreto del 28 febbraio 1907 è una associazione apolitica, senza finalità di lucro, che riunisce i cittadini italiani che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dallo Statuto.

La Lega navale italiana (LNI) è stata di recente oggetto di un regolamento di delegificazione, volto al riordino dell'ente con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009 n. 205, successivamente abrogato in quanto le relative disposizioni sono confluite nel Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (articoli da 65 a 72).

Le suddette disposizioni, che integrano lo Statuto dell'Ente, riguardano la natura e le finalità della Lega navale italiana (articolo 65), la disciplina del vincolo associativo (articolo 66), gli organi centrali dell'Ente, ovvero l'Assemblea generale, il Presidente nazionale, il Consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti ed il collegio dei probiviri (articolo 67), le strutture periferiche (articolo 68); i compiti e composizione degli organi centrali (articolo 69); lo Statuto ed il relativo regolamento di esecuzione (articolo 70); le entrate (articolo 71) e le norme di amministrazione e contabilità (articolo 72).

La Lega navale italiana è retta dal Presidente nazionale, che ne ha la rappresentanza legale; egli convoca e presiede

il Consiglio direttivo nazionale, emana le direttive per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci e del Consiglio direttivo nazionale e compie gli atti a lui demandati dallo Statuto e dal regolamento o, per delega, dal Consiglio direttivo nazionale. In base all'articolo 69 del citato Testo Unico, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. Sulla nomina è richiesta l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari.

Ricorda che la carica di Presidente nazionale della Lega Navale Italiana dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta. Per l'Ammiraglio Franco Paoli sarebbe la prima nomina. Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), dichiara il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta di nomina.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dà atto delle sostituzioni e dei deputati in missione. Quindi, prima di procedere all'appello nominale, mediante il sistema delle palline bianche e nere, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	22
Votanti	22
Maggioranza	12
Hanno votato <i>sì</i>	22
Hanno votato <i>no</i>	0

(La Commissione approva).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé

espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Beltrandi, Chiappori, Cicu, Cirielli, Marcello De Angelis, Fallica, Garofani, Giacomelli, Gidoni, Holzmann, Schirru (in sostituzione di Enrico Letta), Giulio Marini, Mazzoni, Moles, Nola, Petrenga, Recchia, Rigoni, Rosato, Luciano Rossi, Speciale, Villecco Calipari.

Proposta di nomina del contrammiraglio in ausiliaria Piero Vatteroni a vicepresidente della Lega navale italiana.

Nomina n. 108.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in oggetto.

Giuseppe MOLES (PdL), *relatore*, nel rinviare all'illustrazione già svolta sulla struttura della Lega Navale Italiana, ricorda che il Vicepresidente nazionale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che prevedono il parere delle Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina. Propone pertanto di esprimere parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dà atto delle sostituzioni e dei deputati in missione. Quindi, prima di procedere all'appello nominale, mediante il sistema delle palline bianche e nere, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	24
Maggioranza	13
Hanno votato <i>sì</i>	24
Hanno votato <i>no</i>	0

(*La Commissione approva*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé

espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Barba, Beltrandi, Bosi, Cicu, Cirielli, Marcello De Angelis, Luciano Dussin (in sostituzione di Chiappori), Fallica, Garofani, Giacomelli, Gidoni, Holzmann, Schirru (in sostituzione di Enrico Letta), Giulio Marini, Mazzoni, Moles, Nola, Petrenga, Recchia, Rigoni, Rosato, Luciano Rossi, Speciale, Villecco Calipari.

La seduta termina alle 15.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* .. 44
- Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione)* 45

SEDE CONSULTIVA:

- Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 47

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo *(Rinvio del seguito dell'esame)* 52

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rilevare in via preliminare che il provvedimento risulta privo della relazione tecnica, fa presente come il medesimo comporti maggiori oneri di personale e di funzionamento a carico della finanza pubblica e si ponga in controtendenza con le misure di riduzione delle strutture dirigenziali, e dei relativi costi, adottate dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 e da ultimo dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25 del 2010. Segnala, inoltre, che il provvedi-

mento in esame non fornisce elementi esaustivi atti a definire la natura giuridica e la struttura organizzativa della Soprintendenza sopracitata; in particolare, pur stabilendo all'articolo 1, comma 1, che «nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali è istituita la Soprintendenza del mare e delle acque interne» non vi è nel testo alcun richiamo alle disposizioni che concernono l'organizzazione del predetto Ministero, né tanto meno viene specificato se trattasi di Soprintendenza istituita ai sensi della comma 1 oppure del comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007. Inoltre, in via generale, rappresenta che il provvedimento appare non coerente con l'orientamento di non creare nuovi enti ed organismi pubblici e con le misure di contenimento previste dall'attuale assetto normativo e, da ultimo, dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di stabilizzazione e di competitività economica.

Ritiene opportuno, inoltre, acquisire elementi di dettaglio in ordine agli oneri derivanti dall'istituzione della nuova struttura e dei centri ad essa collegati, al personale da impiegare nella medesima ed, in particolare, al ricorso a personale specializzato nonché alla tenuta ed al funzionamento dell'albo dei volontari al fine di verificare l'asserita invarianza della spesa prevista dall'articolo 10 del provvedimento. Esprime, pertanto, parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, alla luce di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, anche al fine di verificare se si renda necessario richiedere la predisposizione di una relazione tecnica al riguardo.

La Commissione concorda.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia quindi il se-

guito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

Nuovo testo C. 2393.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente in primo luogo che l'articolo 3, riguardante la Commissione deontologica nazionale, è suscettibile di comportare oneri per la finanza pubblica. Rappresenta, inoltre, che la competenza attribuita all'istituenda Commissione di decidere sui relativi reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare è già svolta, in base alla normativa vigente, dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

Con riferimento all'articolo 4, che prevede l'istituzione di un Giurì per la correttezza dell'informazione presso ogni distretto di Corte d'appello, concorda con quanto rilevato dal relatore Commissione bilancio circa l'onerosità della disposizione e conferma il parere contrario all'istituzione del citato Giurì. Per quanto concerne l'ulteriore richiesta di chiarimenti formulata dal relatore circa le competenze dei suddetti organi, il trattamento economico da corrispondere ai componenti e le dotazioni strumentali e di personale occorrenti per il loro funzionamento, fa presente che il Ministro della giustizia ha comunicato di non disporre di elementi necessari alla valutazione degli effetti finanziari recati dalle disposizioni concernenti l'istituzione del Giurì per la correttezza dell'informa-

zione, da istituire presso ciascun distretto di Corte di Appello. In particolare, segnala che dall'esame dell'articolato non si rinvencono elementi univoci circa le reali competenze e funzioni dei nuovi organismi, che saranno disciplinati, nell'organizzazione e nel funzionamento, attraverso l'emanazione di specifico regolamento. Rileva come ciò determina l'impossibilità di quantificare le dotazioni strumentali e di personale occorrenti per il funzionamento dei Giurì, compreso, l'eventuale trattamento economico da corrispondere ai cinque componenti. Fa inoltre presente che l'istituzione della Commissione, di cui all'articolo 3, e del Giurì, di cui all'articolo 4, si pongono in contrasto con le disposizioni volte a contenere il proliferare di organismi collegiali operanti nelle amministrazioni statali fino al raggiungimento della generale soppressione degli organismi e al definitivo trasferimento delle relative attività nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 348, e ribadite dagli articoli 61 e 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dalle ulteriori misure di contenimento delle spese previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Infine, per quanto concerne gli articoli del provvedimento che non sono stati oggetto di osservazioni da parte del relatore, esprime una valutazione negativa con riferimento all'articolo 1, recante iscrizione al registro dei praticanti di cui all'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e all'elenco dei pubblicisti di cui all'articolo 335 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, in quanto la disposizione comporta oneri derivanti dalla spesa per l'organizzazione della prova di esame aggiuntiva; per quanto concerne l'articolo 2, in materia di composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, esprime parere contrario, in quanto la disposizione, relativa

alla diversa composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti rispetto alla normativa vigente è suscettibile di determinare oneri.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ritiene che, a fronte della posizione critica del rappresentante del Governo, sia possibile addivenire all'espressione di un parere nei seguenti termini:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2393, recante modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale l'istituzione dei giurì per la correttezza dell'informazione presso ogni distretto di Corte di appello ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

considerato che l'Ordine dei giornalisti non rientra tra i soggetti compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuate annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Sopprimere l'articolo 4.

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni dell'articolo 60 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, con quelle dell'articolo 59-bis, introdotto dall'articolo 3 della proposta di legge, in modo da precisare che il Consiglio nazionale dell'ordine non è compe-

tente sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si rimette alla Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.45.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto del disegno di legge e della relazione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per l'esame congiunto del disegno di legge comunitaria per l'anno 2010 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2009. In proposito, ricorda che il termine per l'espressione del parere sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2009 nonché per l'approvazione della relazione sul disegno di legge comunitaria scade nella giornata

odierna. Fa presente che, tuttavia, è già stata verificata la possibilità di un rinvio dell'espressione del parere e dell'approvazione della relazione alla giornata di giovedì 24 febbraio.

Con riferimento al disegno di legge comunitaria, ricorda che per lo stesso esiste una specifica procedura di esame parlamentare disciplinata dall'articolo 126-ter del Regolamento. Secondo tale procedura, alle Commissioni in sede consultiva è riconosciuta la capacità di approvare emendamenti che sono trasmessi alla Commissione politiche dell'Unione europea, competente in sede referente, la quale li può respingere unicamente per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Tuttavia, in base alla prassi, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria da parte della Commissione bilancio non si procede alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e alla votazione degli stessi, in quanto si ritiene preferibile esprimere le valutazioni della Commissione in ordine ad eventuali modifiche al testo del provvedimento attraverso l'inserimento di condizioni nel parere che, come previsto con riferimento a tutti i pareri espressi dalla Commissione, assumono una particolare valenza procedurale. Ricordo, peraltro, che nel prosieguo dell'esame del disegno di legge comunitaria la Commissione bilancio sarà poi chiamata ad esprimersi sugli emendamenti presentati presso la Commissione XIV, ivi compresi quelli approvati dalle Commissioni di settore, aventi profili finanziari e trasmessi dalla stessa alla Commissione bilancio. Alla luce di tali considerazioni, avverto che, come negli scorsi anni, la Commissione non procederà alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, fa presente che il disegno di legge comunitaria per il 2010 presentato al Senato è corredato di una relazione tecnica, che risulta sostanzialmente utilizzabile anche

a seguito delle modifiche introdotte presso quel ramo del Parlamento. Rileva, tuttavia, in via preliminare che allo stato non risulta disponibile l'aggiornamento della relazione tecnica che il Governo è tenuto a trasmettere, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Ritiene, pertanto, necessario, ai fini dell'approvazione della relazione sul disegno di legge in esame, acquisire celermente tale aggiornamento. Circa gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, la relazione tecnica da una parte, esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché di minori entrate, a carico del bilancio dello Stato e, dall'altra, afferma che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica evidenzia, in proposito, che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie non contengono disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese. Con riferimento alle modalità di quantificazione e di copertura degli eventuali effetti onerosi derivanti dalle norme di recepimento della disciplina comunitaria, il disegno di legge in esame ripropone i meccanismi generalmente utilizzati nelle precedenti leggi comunitarie. In particolare, segnala che l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), prevede che le amministrazioni direttamente interessate provvedano con le ordinarie strutture amministrative all'attuazione dei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive. L'articolo 2, comma 1, lettera *d*), prevede che eventuali spese o minori entrate non contemplate da leggi vigenti – e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali – possano essere previste nei decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive stesse.

Alla relativa copertura si provvede, in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, mentre nel caso in cui i predetti oneri non possano essere coperti con le risorse già disponibili a normativa vigente, si provvede a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

Come nelle due più recenti leggi comunitarie, non è, infatti, previsto un limite massimo di utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Le precedenti leggi comunitarie, recavano, invece un limite massimo di ricorso al predetto Fondo, stabilito in 50 milioni di euro. In proposito, è stato richiesto al Governo, nel corso dell'esame presso il Senato, di valutare l'opportunità di indicare un limite massimo di utilizzo del Fondo di rotazione, sia per definire con certezza l'eventuale impatto finanziario derivante dall'attuazione delle direttive comunitarie sia per porre un limite all'utilizzo delle risorse presenti Fondo di rotazione. In risposta a tale richiesta, il Governo ha rilevato l'inopportunità di prevedere un limite di spesa, in quanto si renderebbe necessario – nell'eventualità di oneri superiori all'importo stabilito – il ricorso ad apposite norme di legge per la copertura finanziaria delle norme di attuazione delle direttive. Ciò richiederebbe tempi eccessivi e produrrebbe, di conseguenza, oneri aggiuntivi connessi a un incremento del contenzioso per ritardato adempimento. In proposito, osservo tuttavia che negli ultimi anni il ricorso a tale modalità di copertura residuale è stato estremamente ridotto. Nell'ultima legislatura solo due decreti legislativi, il decreto legislativo n. 16 del 2010 e n. 190 del 2010, hanno fatto ricorso a tale modalità di copertura, per oneri sensibilmente inferiori ai limiti indicati. Rileva, pertanto, che il ricorso alle risorse del citato Fondo di rotazione abbia carattere eccezionale. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire una ulteriore conferma da parte del Governo. Per quanto attiene, invece, al ricorso – in via ordinaria – ai « fondi già assegnati alle

competenti amministrazioni», anche alla luce della prassi applicativa delle disposizioni di identico tenore contenute nelle precedenti leggi comunitarie, il Governo dovrebbe chiarire se il riferimento a tali fondi consenta anche la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa o la riduzione dei fondi speciali di pertinenza delle rispettive amministrazioni e, in caso di risposta affermativa, se tali riduzioni debbano riguardare gli stanziamenti di bilancio direttamente interessati agli interventi previsti dalle singole direttive ovvero debbano realizzare ulteriori economie relative al complesso delle spese rimodulabili. Segnala, infine, che – come di consueto – l'articolo 4 prevede che gli oneri per le prestazioni e i controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria siano posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, mentre le entrate derivanti dalle tariffe siano attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli.

Per quanto attiene alle singole disposizioni del disegno di legge, segnala in primo luogo che l'articolo 8 reca una delega per il riordino della disciplina degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, intervenendo in una materia affrontata anche dall'articolo 2-sexies del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga termini, tuttora in corso di esame da parte della Camera dei deputati, che prevede una modifica del regime di tassazione dei Fondi comuni di investimento, alla quale è ascritto un effetto di minor gettito per gli anni 2012 e 2013. Poiché tale articolo interviene su profili, quali la disciplina fiscale, oggetto anche della delega in esame, andrebbero chiariti gli elementi di coordinamento tra le due fonti normative, precisando meglio i profili finanziari della delega in esame alla luce dell'onerosità della norma contenuta nel decreto-legge e alla luce delle considerazioni espresse nella documentazione integrativa trasmessa al Senato, che sembrano prefigurare la possibilità di applicare l'articolo 17, comma 2, della

legge n. 196 del 2009, che consente di rinviare ad una fase successiva l'individuazione della precisa quantificazione degli oneri e della relativa copertura. Ritiene inoltre utile un chiarimento sulla portata dell'articolo 9, che attribuisce al territorio di Roma capitale la qualifica di territorio europeo NUTS 2 nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali, utile ai fini della comprensione del territorio nell'obiettivo 1. La disposizione appare assolutamente neutrale sotto il profilo dell'impatto sui saldi complessivi di finanza pubblica, ma ritiene utile che il Governo chiarisca se essa determini un incremento dei fondi destinati alla Capitale o solo un diverso meccanismo di attribuzione delle medesime risorse. Per quanto riguarda l'articolo 12, che reca una delega per la disciplina della fiducia, osserva che essa ha portata assai ampia e prevede, tra l'altro, alla lettera r) del comma 6 la delega a dettare disposizione di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di *trust*. Tenuto conto dell'assenza di ulteriori specificazioni e dell'assenza di disposizioni che prevedono che i decreti legislativi siano corredati di specifiche relazioni tecniche, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di maggior dettaglio volti a suffragare la neutralità finanziaria della disciplina fiscale di coordinamento, individuando le fattispecie interessate ed i prevedibili criteri di coordinamento. Nel richiedere chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari dell'articolo 14, in materia di concessioni demaniali marittime, segnala che l'articolo 16 reca una delega in materia di trasferimenti all'interno dell'Unione europea di prodotti per la difesa. Al riguardo, al fine di escludere effetti per la finanza pubblica, ritiene opportuno che il Governo confermi che gli oneri connessi allo svolgimento delle procedure autorizzatorie e di controllo da parte dei soggetti pubblici preposti all'applicazione alla norma in esame trovino integrale copertura nelle tariffe – poste a carico dei soggetti esercenti le attività di trasferimento di prodotti per la difesa –

che, secondo quanto disposto dal comma 5, saranno determinate, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina europea, sulla base del costo effettivo del servizio reso. Questa equivalenza dovrebbe, a suo avviso, essere verificata anche per quanto attiene all'allineamento temporale tra spese a carico delle amministrazioni pubbliche e introiti tariffari. Da ultimo, per quanto riguarda l'articolo 17, che modifica la disciplina della cooperazione transfrontaliera e interregionale in materia di qualità delle acque di balneazione, ritiene opportuno che il Governo confermi che gli interventi da realizzare in cooperazione con altri Stati dell'Unione possano essere realizzati nell'ambito delle risorse preordinate alle medesime finalità.

Con riferimento alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, osserva che l'esame della medesima dovrebbe costituire, soprattutto alla luce della modifica all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, introdotta dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009) uno dei principali strumenti a disposizione delle Camere per intervenire nella fase di formazione delle politiche e della normative dell'UE.

Ricorda che il richiamato articolo 15 della legge n. 11 del 2005, nel testo novellato, distingue due diverse relazioni. In particolare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Governo deve presentare una relazione di natura « programmatica » che indichi gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento: agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, con specifico rilievo per le prospettive e le iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea; a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea; alle strategie

di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea. Nella seconda relazione, da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Governo fornisce invece un quadro consuntivo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con particolare riferimento: agli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento; alla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea; alla partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con i relativi dati consuntivi, unitamente ad una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti; all'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con una valutazione di merito sull'efficacia delle predette politiche di coesione; al seguito dato alle iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome; all'elenco e i motivi delle impugnazioni delle decisioni delle Istituzioni europee. Rispetto alla richiamata previsione della legge 11 del 2005, la relazione per il 2009 è stata predisposta applicando la normativa previgente e, quindi, si presenta come un corpo unico con l'indicazione sia dei risultati a consuntivo che delle priorità per l'anno successivo. Osserva che tale impostazione ha comportato un notevole ritardo nella trasmissione del documento, che, come accennato si riferisce all'anno 2009 ed indica le priorità per l'anno 2010. È quindi di tutta evidenza l'ineluttabile obsolescenza del documento, anche alla

luce degli accadimenti vorticosi dell'ultimo anno, a seguito della crisi economica. Prima quindi di soffermarmi brevemente sulle parti di maggiore interesse della Commissione sul documento al nostro esame, desidera formulare l'auspicio che il Governo sottoponga tempestivamente alle Camere la relazione recante indicazione delle sue priorità per il 2011, che sarà esaminata congiuntamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, già presentato nello scorso ottobre, conformemente alla nuova disciplina. Solo in tal modo, l'esame di tali documenti potrà risultare effettivamente efficace e si consentirà al Parlamento di fornire un contributo adeguato, soprattutto in un momento così delicato per la riforma della governance economica dell'Unione. Venendo ai contenuti della relazione di più immediata competenza della Commissione, rileva che possono sostanzialmente ricondursi a due ambiti: le prospettive di riforma del bilancio europeo e la risposta dell'Unione europea alla crisi mondiale. Con riferimento alla prima questione, si sottolinea innanzitutto la necessità di riformare in profondità il bilancio: nelle modalità di finanziamento, che dovrebbero prevedere una riduzione del ruolo predominante che attualmente giocano i saldi netti nazionali nel determinare le entrate e nelle priorità di spesa, che dovrebbero essere più attente a nuovi obiettivi, quali il cambiamento climatico, la competitività e la sicurezza energetica. Tale revisione, inoltre, dovrà necessariamente tenere conto delle nuove esigenze emerse con le difficoltà di gestire la crisi e con il varo della Strategia per il 2020, il cui anno finale coincide, non a caso, con il termine del nuovo periodo di programmazione finanziaria 2013-2020. A tal proposito, ricorda la partecipazione di una delegazione della Commissione ad un incontro promosso il 1° giugno 2010 dalla *Committee on Budgets* del Parlamento europeo, presieduta dall'onorevole Alain Lamassoure, dal titolo: *How to create a greater synergy between the European budget and National budgets*. Nel corso di tale riunione, in coerenza con quanto affer-

mato nella stessa Relazione al nostro esame, è stata sottolineata l'opportunità di procedere nella direzione di un allineamento delle categorie di spesa a livello di bilanci nazionali e bilancio UE al fine di migliorare la leggibilità e la trasparenza dell'azione politica e finanziaria; di legare le decisioni di bilancio nazionali agli sforzi volti al conseguimento degli obiettivi europei; e di favorire un maggiore coordinamento tra i Parlamenti nazionali e quello europeo. Con riferimento quindi alle risposte dell'Unione europea alla crisi mondiale, la Relazione parte dall'analisi della crisi e delle sue implicazioni più evidenti soprattutto di carattere sociale, peraltro sostanzialmente confermate anche nel 2010 e procede nell'analisi delle decisioni adottate in sede europea per fare fronte alla sfida. A causa dell'aggiornamento alla situazione 2009, la Relazione dà conto delle prime reazioni, cui sono seguiti, come sappiamo, importanti interventi anche nel 2010. Con riferimento all'intensa attività del Consiglio Ecofin nel 2009, si precisa che essa ha riguardato, in particolare, il monitoraggio dell'attuazione del Piano di ripresa, l'assistenza finanziaria ai paesi con squilibri nella bilancia dei pagamenti, la riforma del sistema di vigilanza europeo. Per quanto riguarda l'assistenza finanziaria ai paesi dell'Unione europea non appartenenti all'area dell'euro e aventi squilibri nella bilancia dei pagamenti, a seguito dell'aggravarsi della crisi finanziaria, il Consiglio ha deliberato nel 2009 un aumento, da 25 a 50 miliardi di euro, dei fondi destinati a tale forma di assistenza. Questo alla luce del fatto che parte dei fondi stanziati è già stata utilizzata e che, in conseguenza della crisi, si attendono ulteriori richieste di supporto finanziario comunitario. Nell'ambito di tale facility, nel corso del 2009 il Consiglio ha approvato l'erogazione di aiuti finanziari a Lettonia, Romania e Ungheria per un importo complessivo pari a circa 15 miliardi di euro. In relazione all'assistenza ai paesi non appartenenti all'Unione europea con squilibri nella bilancia dei pagamenti, nel corso del 2009 il Consiglio ha deliberato l'erogazione di assistenza ma-

crofinanziaria a Islanda, Ucraina e Bielorussia. Il Consiglio ha, inoltre, approvato il 2 dicembre 2009 un orientamento generale sui progetti di regolamento volta a creare tre nuove autorità, *European Supervisory Authorities* (ESA), destinata a sostituire gli attuali tre comitati (CEBS, CEIOPS e CESR) per la vigilanza dei servizi finanziari nell'Unione europea. Il dibattito sui poteri di tali autorità è proseguito fino al 2 settembre 2010, quando Consiglio e Parlamento sono addivenuti ad una posizione comune. Nel corso del 2009 il Consiglio Ecofin ha, inoltre, aperto procedure per disavanzi eccessivi in 21 dei 27 paesi dell'Unione. Per questa parte la relazione non può che rivelarsi del tutto insufficiente ad illustrare le sfide, per molti aspetti di carattere strutturale, che l'Unione europea si trova a fronteggiare dopo aver superato la fase più acuta della crisi economica. Occorre, infatti, da un lato fare i conti con la necessità di accelerare il processo di riduzione dei disavanzi e dei debiti pubblici di numerosi Stati membri, riassorbendo in molti casi gli effetti derivati dalle misure anticrisi, e dall'altro affrontare con interventi congrui, ed in particolare attraverso riforme strutturali, il problema, persistente e sempre più insidioso, della bassa crescita europea, che ostacola lo stesso risanamento dei conti pubblici e determina un incremento dei divari in termini di competitività e di produttività con le altre aree economiche. Su tali punti specifici rinvia tuttavia alla discussione svolta, di frequente insieme alla XIV Commissione, sulle sei proposte legislative relative alla riforma della governance economica europea e sulla strategia Europa 2020, che hanno tracciato il nuovo quadro di riferimento per le politiche di bilancio, in primo luogo, attraverso le procedure del semestre europeo e quelle relative agli squilibri macroeconomici, nonché evidenziato le politiche che occorre privilegiare, a livello nazionale e dell'Unione europea, per aumentare i tassi di crescita. Su entrambi questi fronti, peraltro, lo stato

della discussione è assai più avanzato rispetto a quanto si può evincere dal documento al nostro esame.

Si limita, in particolare, a sottolineare l'importanza del dibattito in corso in sede europea in tema di governance economica, soprattutto per i precisi vincoli che deriveranno alla nostra finanza pubblica a seguito della definizione di tale nuovo quadro.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.55.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 definitivo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell’Agenzia del territorio sulle tematiche relative all’imponibilità a fini ICI degli immobili rurali (<i>Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	53
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni V e VIII) (<i>Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). C. 4027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Disciplina dell’attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	56
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell’esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>) .	61
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	72
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di relazione formulata dal relatore</i>)	74
ALLEGATO 5 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	76
Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell’esame e conclusione – Nulla osta</i>)	64
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	78

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	64
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	80

AUDIZIONI

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza
del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.40.

Audizione del Direttore dell’Agenzia del territorio sulle tematiche relative all’imponibilità a fini ICI degli immobili rurali.

(*Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Gabriella ALEMANNO, *Direttore dell'Agenzia del territorio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Maurizio FUGATTI (LNP), Giampaolo FOGLIARDI (PD), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Alberto FLUVI (PD), e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Gabriella ALEMANNO, *Direttore dell'Agenzia del territorio*.

Dopo un intervento di Gianfranco CONTE, *presidente*, riprende la sua replica Gabriella ALEMANNO, *Direttore dell'Agenzia del territorio*.

Interviene quindi Franco MAGGIO, *Direttore centrale catasto e cartografia dell'Agenzia del territorio*.

Pongono ulteriori quesiti i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Ivano STRIZZOLO (PD), ai quali risponde Gabriella ALEMANNO, *Direttore dell'Agenzia del territorio*.

Dopo ulteriori considerazioni di Alberto FLUVI (PD) e Franco CECCUZZI (PD) interviene Gabriella ALEMANNO, *Direttore dell'Agenzia del territorio*.

Pone, a più riprese, ulteriori quesiti Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali rispondono Franco MAGGIO, *Direttore centrale catasto e cartografia dell'Agenzia del territorio*, e Gabriella ALEMANNO, *Direttore dell'Agenzia del territorio*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Direttore dell'Agenzia del territorio e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 11.45.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni V e VIII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 1*).

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede chiarimenti in merito all'osservazione di cui alla lettera *d*) della proposta di parere.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come l'osservazione di cui alla lettera *d*) miri a garantire il coordinamento dell'articolo 7, comma 2, con l'articolo 3, comma 3, al fine di evitare disallineamenti, anche sotto il profilo dei costi, tra gli strumenti

che le due norme pongono a disposizione dei cittadini dei piccoli comuni per effettuare il pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché dei corrispettivi dovuti ai soggetti gestori di servizi pubblici.

Alberto FLUVI (PD), pur condividendo molte delle considerazioni contenute nella proposta di parere, ritiene opportuno evitare, con riferimento alle lettere *a)* e *d)* delle osservazioni contenute nella proposta di parere, di imporre alle amministrazioni comunali dei piccoli comuni vincoli eccessivi rispetto alla possibilità, stabilita dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 7, comma 2, di effettuare pagamenti su conti correnti, pagamenti di vaglia postali, pagamenti di utenze o versamenti d'imposta, avvalendosi degli esercizi commerciali o della rete telematica gestita dai concessionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Occorre infatti tenere conto del fatto che tali misure risultano particolarmente utili per rispondere alle esigenze dei consumatori e dei contribuenti, soprattutto in quei comuni in cui è presente un unico esercizio pubblico.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come lo spirito che informa le lettere *a)* e *d)* delle osservazioni contenute nella proposta di parere sia quello di chiarire maggiormente il senso delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, e di cui all'articolo 7, comma 2, proprio al fine di facilitare l'effettuazione dei pagamenti da parte dei cittadini dei piccoli comuni.

Alberto FLUVI (PD), con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *b)* della proposta di parere ritiene che non si determini alcuna interferenza tra la disciplina recata dal decreto legislativo n. 85 del 2010, di attuazione del federalismo demaniale, e l'articolo 3, comma 5, del provvedimento in esame, dal momento che le stazioni ferroviarie disabilite e le case cantoniere dell'ANAS non appartengono al patrimonio dello Stato.

Suggerisce, quindi, di limitarsi a segnalare alle Commissioni di merito l'opportunità di sostituire, in tale contesto, il

riferimento agli uffici tecnici erariali, non più esistenti, con quello ai competenti uffici dell'Agenzia del territorio.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come sia improprio prevedere una sorta di obbligo ad alienare a carico di soggetti privati, quali le Ferrovie dello Stato e l'ANAS, e come pertanto la norma recata dall'articolo 3, comma 5, risulterà di difficile attuazione.

Antonio PEPE (PdL) rileva come la disposizione recata dall'articolo 3, comma 5, del provvedimento in esame non configuri un vero e proprio obbligo ad alienare, ma semplicemente elimini l'obbligo di procedere all'alienazione mediante asta pubblica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce delle considerazioni sviluppate nel corso del dibattito, riformula la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata (*vedi allegato 2*).

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

C. 4027 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4027, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la

concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006.

Al riguardo, segnala preliminarmente come la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo sia stata istituita con un Accordo stipulato in base alle disposizioni dell'articolo XIV della Costituzione della FAO approvato dalla Conferenza della FAO nel 1949, entrato in vigore nel 1952 e in seguito più volte modificato. Gli obiettivi della Commissione consistono nella promozione dello sviluppo, della conservazione, della gestione razionale e della valorizzazione delle risorse marine viventi, nonché dello sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque di collegamento. L'attività della CGPM si articola in sessioni annuali ordinarie; al Segretariato, a Roma, è affidata l'implementazione delle *policies* e delle attività istituzionali, che vengono svolte da appositi comitati.

Passando ad analizzare il contenuto delle lettere oggetto del provvedimento, rileva come il Governo italiano, nel 2004, avesse presentato l'offerta di ospitare a Roma, presso i locali demaniali di Palazzo Blumensthal, la sede del Segretariato della CGPM, in considerazione dell'interesse nazionale ad ospitare e promuovere lo sviluppo delle organizzazioni delle Nazioni Unite aventi sede a Roma. In occasione della 29a sessione della CGPM, tenutasi a Roma il 21-25 febbraio 2005, gli Stati membri preferirono l'offerta italiana a quelle formulate da Malta e dalla Spagna, in considerazione anche delle possibili sinergie ed economie di scala derivanti dalla prossimità alla sede della FAO.

Conseguentemente, nel 2006 si giunse alla predisposizione, tra il Governo italiano e la FAO, dello Scambio di lettere, con il quale si dispone la cessione alla FAO dei locali di Palazzo Blumensthal destinati a ospitare il Segretariato della CGPM, attraverso l'aggiornamento della lista degli immobili messi a disposizione della stessa FAO, predisposta nel 1990 e già ampliata nel 1992.

Più in dettaglio, con lettera del 19 gennaio 2006, il Direttore generale della FAO, Jacques Diouf, ha proposto un aggiornamento della lista degli immobili messi a disposizione della FAO, includendovi il terzo piano di Palazzo Blumensthal (circa 690 mq) sito a Roma, via Vittoria Colonna n. 1, di proprietà del demanio italiano e posto a disposizione della FAO, senza oneri, quale sede della CGPM.

Con lettera del 24 marzo 2006, l'ambasciatore italiano presso la FAO, Romualdo Bettini, ha confermato l'accettabilità della proposta per il Governo italiano, confermando con ciò che le due lettere costituiscono una revisione della predetta lista degli edifici redatta il 19 ottobre 1990.

Non essendovi profili problematici per gli aspetti di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 ed abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione Ambiente, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 60 Realacci, C. 496 Zaccara, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi, recante disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia, come risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione in sede referente.

Al riguardo, ricorda preliminarmente che la Commissione Finanze aveva esaminato, nelle sedute del 22 e del 29 giugno 2010, la precedente versione del testo unificato trasmesso dalla VIII Commissione, senza peraltro giungere all'espressione del parere.

L'articolo 1 definisce, ai commi 1 e 2, le finalità dell'intervento legislativo, che intende stabilire i principi fondamentali della disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile nell'ambito della legislazione esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, assicurare la tutela della concorrenza nel settore, secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e parità di condizioni nell'accesso al settore, nonché garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori.

La Commissione di merito ha soppresso il comma 3, il quale prevedeva che la legge si applica anche alle persone fisiche e giuridiche straniere che intendono esercitare l'attività di costruttore edile nel settore privato nel territorio dello Stato italiano, ed ha inserito un comma 4, ai sensi del quale sono fatte salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione e sono previste forme di concertazione ed intesa con le autonomie regionali ai fini dell'applicazione della legge.

L'articolo 2 indica, ai commi 1 e 2, l'ambito di applicazione del provvedimento, che si estende alle attività di costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di edifici e loro pertinenze, alle opere d'ingegneria e del genio civile, nonché ai lavori di completamento di edifici, agli interventi di manutenzione ordinaria ed ai lavori di finitura, svolte in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ed eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, compresi i contratti di appalto o di subappalto. Sono invece escluse le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari, le attività

di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali, nonché le attività di installazione di impianti

Il comma 3 subordina l'accesso alla professione di costruttore edile al possesso dei requisiti indicati dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge, oltre a quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane.

L'articolo 3 istituisce presso ciascuna Camera di Commercio la sezione speciale dell'edilizia, articolata in due subsezioni, alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che esercitano una delle attività indicate dall'articolo 2.

L'articolo 4, comma 1, subordina l'esercizio della professione di costruttore edile alla designazione del responsabile tecnico, che deve avvenire all'atto dell'iscrizione dell'impresa edile alla sezione speciale dell'edilizia presso la Camera di Commercio.

In base ai commi da 2 a 4, la qualifica di responsabile tecnico può essere assunta anche da coloro che rivestono anche la qualifica di responsabile per la prevenzione e la protezione, ai quali sono riconosciuti crediti formativi ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico. La qualifica di responsabile tecnico può essere attribuita a uno dei seguenti soggetti: titolare, socio partecipante al lavoro, consigliere di amministrazione, familiare coadiuvante, dipendente, associato in partecipazione o addetto, mentre si esclude che il soggetto designato come responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per conto di altre imprese o che esso possa essere un consulente o un professionista esterno.

L'articolo 5 indica i requisiti di onorabilità richiesti per l'esercizio della professione di costruttore edile, che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante *pro-tempore* e dagli amministratori, qualora si tratti di società, nonché dal responsabile tecnico.

Tali requisiti consistono, in sostanza:

nell'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste per i delinquenti abituali, o di una delle cause ostative al

rilascio di licenze o autorizzazioni previste per le persone alle quali siano state misure di prevenzione antimafia;

nell'insussistenza di sentenze definitive di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio contemplati dal codice penale, nonché per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina, illecita concorrenza con violenza o minaccia;

nell'insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività edili elencate dall'articolo 2.

L'articolo 6 preclude l'esercizio dell'attività di responsabile tecnico a chi abbia riportato una condanna, accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o l'applicazione di una delle altre cause di estinzione della pena, per una serie di reati.

Si tratta, in sostanza:

a) dei reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che abbiano comportato una condanna definitiva ad una pena detentiva superiore a due anni;

b) dei reati relativi alla gestione non autorizzata di rifiuti, all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee ed al traffico illecito di rifiuti;

c) per i reati previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio per violazioni in materia di ricerche archeologiche e per l'esecuzione di lavori edili in assenza di autorizzazione o in difformità da essa;

d) per i reati previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso, di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio e di esecuzione di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

L'articolo 7, comma 1, indica i requisiti di idoneità professionale richiesti al responsabile tecnico, che consistono, alternativamente:

a) nell'iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o architetti o al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia, o al collegio dei geometri, con esercizio della professione da almeno due anni;

b) nel possesso della laurea in ingegneria, in architettura o con indirizzo economico, gestionale, giuridico presso un'università statale o legalmente riconosciuta, nel diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore in indirizzo relativo al settore dell'edilizia e nella frequenza a un corso di apprendimento con durata minima di ottanta ore, ridotte a quaranta per le attività di completamento, finitura e manutenzione;

c) nel possesso di un'esperienza lavorativa acquisita presso imprese operanti nel settore edilizio, con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni (ridotti a due negli ultimi quattro anni per le attività di completamento, finitura e manutenzione) e nella frequenza a un corso di apprendimento di almeno centocinquanta ore (ridotte ad ottanta per le attività di completamento, finitura e manutenzione);

d) nella frequenza a un corso di apprendimento della durata di almeno

duecentocinquanta ore, ridotte a centoventicinque per le attività di completamento, finitura e manutenzione.

Il comma 1-*bis*, aggiunto dalla Commissione di merito rispetto al testo precedentemente trasmesso, prevede che i periodi di esperienza lavorativa necessari per l'idoneità professionale del responsabile tecnico, possono consistere oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, anche nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa, mediante l'affiancamento al responsabile tecnico da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa o di un associato in partecipazione.

In base al comma 2 i titoli di studio enumerati dal comma 1 conseguiti in Stati non appartenenti all'Unione europea sono considerati equivalenti a quelli italiani solo nel caso in cui esistano accordi di reciprocità; inoltre, secondo il comma 3, al termine del corso di apprendimento richiamato dal comma 1 dovrà essere sostenuto, con esito positivo, un esame di abilitazione alla qualifica di responsabile tecnico.

Ai sensi del comma 4, la qualifica di responsabile tecnico è riconosciuta di diritto anche a coloro che hanno svolto, negli ultimi cinque anni, funzioni di direttore tecnico nel settore dell'edilizia, fermo restando comunque l'obbligo di possedere i requisiti di onorabilità e moralità indicati dagli articoli 5 e 6.

L'articolo 8, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, la definizione dei programmi di apprendimento, dei livelli di approfondimento, delle modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico.

Il comma 2 affida alle Regioni la regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli

enti autorizzati al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile.

Il comma 3 enumera le materie che dovranno essere oggetto dei corsi di apprendimento, tra le quali si segnala, in quanto rientrante indirettamente negli ambiti di interesse della Commissione Finanze, la normativa tributaria.

I commi 4 e 5, aggiunti dalla Commissione di merito rispetto al testo precedentemente trasmesso, prevedono rispettivamente che gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove d'esame sono posti a carico dei soggetti richiedenti e che, in caso di mancata adozione delle disposizioni regionali previste dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico o del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi del Governo.

L'articolo 9 prevede che il soggetto che chiede l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 dimostri il possesso, o la disponibilità mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria, di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza, adeguati in relazione all'attività da esercitare, per un valore minimo di 15.000 euro.

L'articolo 10, comma 1, attribuisce alle Camere di Commercio, i compiti di: verificare i requisiti richiesti per l'iscrizione al registro dell'edilizia e di controllarne periodicamente, mediante verifiche, la sussistenza; coordinare e gestire il funzionamento del sistema del registro dell'edilizia; comunicare alle Casse edili competenti l'avvenuta iscrizione nel predetto registro.

In base ai commi da 3 a 6 agli oneri relativi alle predette funzioni si fa fronte con i fondi introitati con il versamento alla Camera di Commercio stessa, all'atto della richiesta di iscrizione nel registro dell'edilizia, del diritto di prima iscrizione e con un diritto annuale. La misura del diritto di

prima iscrizione è determinata per il 2010 in 500 euro per interventi di costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, nonché per le opere d'ingegneria e del genio civile, e in 100 euro per le attività di completamento, di manutenzione ordinaria e di finitura. Le norme specificano che la misura del diritto di prima iscrizione è aggiornata annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT e che la misura del diritto annuale è determinata in termini tali da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge.

Sono esclusi dall'obbligo di corrispondere il diritto coloro che esercitano l'attività di costruzione in attività alla data di entrata in vigore della legge e che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione.

L'articolo 11 attribuisce alle Regioni la facoltà di prevedere, sentite le organizzazioni delle imprese del settore comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che adottano soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e buone prassi finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'articolo 12 prevede che l'esercizio dell'attività di costruttore edile sia sospesa qualora venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6 7 e 9 della legge, e possa essere ripresa solo se, entro i successivi 90 giorni, siano comunicati alla Camera di Commercio gli elementi per la verifica della sussistenza delle predette condizioni, prevedendosi in caso contrario la decadenza dall'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia della Camera di Commercio.

L'articolo 13 detta alcune disposizioni di natura transitoria.

In particolare, il comma 1 consente alle imprese operanti nel settore dell'edilizia alla data di entrata in vigore della legge, regolarmente iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, di continuare a svolgere la propria attività

per dodici mesi, a condizione che comunichino alla Camera di Commercio il nominativo del responsabile tecnico, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia della Camera di Commercio.

Il comma 2 prevede invece che i soggetti i quali alla data dell'entrata in vigore della legge siano in possesso dell'attestato di qualificazione richiesto per eseguire lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, possono indicare quale responsabile tecnico il direttore tecnico.

Il comma 3, aggiunto dalla Commissione di merito rispetto al testo precedentemente trasmesso, prevede che le imprese che avviano l'attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione di cui agli articoli 7 e 8, si iscrivono alla sezione speciale dell'edilizia presso le Camere di commercio istituita dall'articolo 3, comunicando il nominativo del responsabile tecnico anche in deroga ai requisiti di idoneità professionale previsti dall'articolo 7, individuando il responsabile fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3 (titolare, socio partecipante al lavoro, consigliere di amministrazione, familiare coadiuvante, dipendente, associato in partecipazione o addetto), preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa.

Il comma 4, anch'esso aggiunto dalla Commissione di merito rispetto al testo trasmesso in precedenza, stabilisce che, in fase di prima attuazione, e fino alla data indicata dalle norme regionali per l'organizzazione dei corsi e delle prove d'esame, gli addetti delle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti al fine del riconoscimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico.

L'articolo 14 stabilisce, ai commi da 1 a 5, le sanzioni amministrative che il comune territorialmente competente deve irrogare in caso di esercizio della professione di costruttore edile in mancanza dei requisiti previsti. In particolare, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati, l'immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione, che potranno riprendere solo previa comunicazione all'organo di vigilanza del nominativo del soggetto abilitato, nonché la confisca delle attrezzature impiegate.

Inoltre, in caso di reiterazione per più di tre volte delle violazioni da parte di un'impresa iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane si contempla la sospensione temporanea, per un periodo di sei mesi, dell'iscrizione.

Restano comunque ferme le sanzioni previste per l'omessa iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane.

Ai sensi del comma 6, l'applicazione delle predette sanzioni è comunicata alla cassa edile territorialmente competente; in base al comma 7 il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie è utilizzato dai comuni prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia, mentre la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento di cui all'articolo 8.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, il direttore dei lavori è responsabile del controllo della sussistenza dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia. Qualora le attività siano affidate a soggetti non abilitati, il direttore dei lavori è punito, salvo che dimostri di avere agito in buona fede, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati; nel caso di reiterazione per più di due volte di violazioni delle disposizioni della legge si prevede la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi.

Ai sensi dei commi 2 e 3, qualora i lavori edili siano eseguiti in mancanza del

direttore dei lavori le sanzioni previste dal comma 1 sono applicate al committente, salvo che dimostri di avere agito in buona fede nell'affidamento dei lavori, mentre nel caso di lavori eseguiti in regime di subappalto le predette sanzioni si applicano anche nei confronti dell'appaltatore, salvo che questo dimostri di avere agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.

L'articolo 16 stabilisce che l'accertamento di tutte le violazioni alle disposizioni della legge deve essere tempestivamente comunicato dai Comuni alla Camera di Commercio territorialmente competente.

L'articolo 16-bis, aggiunto dalla Commissione di merito rispetto al testo precedentemente trasmesso, reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che, ad eccezione degli articoli 8, 10 e 14, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In linea generale, rileva come il provvedimento non presenti profili problematici per quanto attiene agli specifici ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Pertanto, pur riservandosi di sviluppare in altra sede alcune considerazioni attinenti ad alcuni aspetti del provvedimento che considera maggiormente problematici, ma che non attengono agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono stati presentati taluni emendamenti (*vedi allegato 3*) alle parti del disegno di legge Comunitaria afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, uno dei quali risulta inammissibile per estraneità di materia.

A tale riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 4, del regolamento della Camera, sono ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie attinenti all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, il quale stabilisce che la legge comunitaria può contenere, in sostanza, disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi comunitari, disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana, ovvero disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee.

Alla luce di tale criterio, risulta inammissibile l'emendamento Cosenza 14.1, il quale inserisce due commi nell'ambito dell'articolo 14, che modificano due disposizioni dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, al fine di subordinare la concessione dei beni demaniali marittimi alla previa verifica delle condizioni di sicurezza e rispetto ambientale degli impianti di depurazione delle acque e di integrare le cause di revoca delle predette concessioni, anche nel caso in cui il concessionario si renda responsabile di danni ambientali alla salute del mare legati allo scarico di acque non depurate e di rifiuti.

Le norme contenute nell'emendamento 14.1 risultano estranee all'oggetto specifico dell'articolo 14, il quale intende adeguare il dettato del predetto articolo 01 del decreto-legge n. 400 alla disciplina europea, per consentire la chiusura della procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea, la

quale ha ritenuto le norme nazionali che accordano una preferenza al concessionario uscente contrarie all'articolo 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed all'articolo 12 della « direttiva servizi ».

In particolare, mentre l'articolo 14 interviene sulla durata delle concessioni, eliminando la previsione del loro rinnovo automatico, nonché in merito all'organo competente a rilasciarle, l'emendamento 14.1 non incide sugli aspetti della richiamata disciplina oggetto della procedura di infrazione, intervenendo invece sui requisiti ambientali, di sicurezza e di onorabilità richiesti ai concessionari.

Invita quindi il relatore e i rappresentanti del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Marchioni 14.2 e Mariani 14.3.

Il Sottosegretario Sonia VIALE esprime parere contrario sugli emendamenti Marchioni 14.2 e Mariani 14.3, in quanto volti a conferire al Governo una delega per la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali, senza tenere conto del fatto che l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85 del 2010, di attuazione del federalismo demaniale, trasferisce alle Regioni i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze.

Rileva, inoltre, come le disposizioni recate dall'articolo 14 del provvedimento rispondano alla necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime, derivante dall'apertura, a carico dell'Italia, della procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) condivide l'osservazione del Sottosegretario secondo cui gli emendamenti Marchioni 14.2 e Mariani 14.3 rischiano di determinare sovrapposizioni con la normativa recata dal decreto legislativo n. 85 del 2010, di attuazione del federalismo demaniale.

Alberto FLUVI (PD) dichiara, preliminarmente, di sottoscrivere l'emendamento Mariani 14.3.

Ribadisce, quindi, l'estraneità al contenuto proprio del disegno di legge comunitaria dell'articolo 12, che dovrebbe conseguentemente essere espunto dal provvedimento, anche in considerazione del fatto che non appare opportuno affrontare nell'ambito dell'esame del disegno di legge comunitaria, anziché con un provvedimento *ad hoc*, una materia importante e complessa come quella della fiducia.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, con riferimento ai rilievi del deputato Fluvi sull'articolo 12, fa presente come nella proposta di relazione, di cui si accinge a dare conto, è contenuta un'osservazione con la quale si invita a valutare l'opportunità di espungere il predetto articolo 12 dal testo del disegno di legge, atteso che l'importante materia della disciplina della fiducia potrebbe più opportunamente essere affrontata in altro provvedimento legislativo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come la disciplina dell'istituto della fiducia rientri, più propriamente, negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia,

Antonio PEPE (PdL), condivide l'osservazione del Presidente, rilevando come rientrino negli ambiti di competenza della Commissione Finanze solo gli aspetti tributari della disciplina della fiducia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento agli emendamenti Marchioni 14.2 e Mariani 14.3, pur essendo personalmente favorevole ad affrontare quanto prima il tema della riforma delle concessioni dei beni del demanio marittimo, ritiene che l'eventuale approvazione dei predetti emendamenti potrebbe mettere a rischio il buon esito delle procedure che il Governo dovrà coltivare, in sede europea, per ottenere ad ottenere la chiusura della procedura di infrazione comunitaria 2008/4908 avviata nei confronti

dell'Italia con riferimento alla disciplina in materia.

Rileva, infatti, come occorra procedere per gradi, risolvendo innanzitutto tale aspetto della problematica prima della scadenza, prorogata al 2015, delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative attualmente in essere, e rinviando ad un momento successivo la revisione complessiva del quadro normativo in materia.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Marchioni 14.2 e Mariani 14.3.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge C. 4059 (*vedi allegato 4*).

Ivano STRIZZOLO (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di relazione del relatore, rilevando, innanzitutto, come l'articolo 12 del provvedimento non possa essere mantenuto nel testo del disegno di legge comunitaria. Preannuncia, a tale riguardo, che il voto di astensione che il proprio gruppo si accinge ad esprimere oggi si trasformerà in voto contrario, presso la Commissione politiche dell'Unione europea, qualora tale disposizione non dovesse essere espunta dal provvedimento.

Rileva, altresì, l'opportunità di rivedere la formulazione delle lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 7, le quali modificano i commi 4 e 5 dell'articolo 67-terdecies del codice del consumo, relativamente agli obblighi cui sono tenuti il fornitore ed il consumatore in caso di recesso da contratti finanziari a distanza, rispettivamente per quanto riguarda il rimborso, da parte del fornitore, degli importi versati dal consumatore in conformità del contratto e per quanto riguarda la restituzione, da parte del consumatore, di qualsiasi bene o importo ricevuto dal fornitore. A tale proposito sottolinea infatti l'esigenza di sostituire la locuzione, piuttosto indeterminata, secondo cui tali rimborsi o restituzioni

devono avvenire « quanto prima, e al più entro trenta giorni », con altra più precisa.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, condividendo il rilievo formulato dal deputato Strizzolo con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettere *c*) e *d*), riformula conseguentemente la propria proposta di relazione.

La Commissione approva la proposta di relazione, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 5*), e delibera di nominare il deputato Gerardo Soglia quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio scorso.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere sul documento in titolo (*vedi allegato 6*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Saglia ed il sottosegretario per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.30.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative al testo unificato adottato come base dalla Commissione (*vedi allegato 7*).

Alberto FLUVI (PD) rileva preliminarmente l'esigenza di consentire un sufficiente approfondimento delle proposte emendative presentate.

Matteo BRAGANTINI (LNP) condivide la necessità di permettere ai componenti la Commissione di valutare le proposte emendative.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dai deputati Fluvi e Bragantini, ritiene opportuno avviare l'esame degli emendamenti, acquisendo in primo luogo il parere su di essi del relatore e del Governo e successivamente passando alla votazione di quelle proposte emendative che non presentino profili problematici.

Rileva infatti l'esigenza di concludere l'esame degli emendamenti entro la settimana in corso, al fine di trasmettere il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva ed acquisirne auspicabilmente il parere nella prossima settimana.

Invita quindi il relatore ed i rappresentanti del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Pagano 1.1; esprime parere favorevole sull'emendamento Ventucci 1.2 nonché sull'emendamento Fluvi 1.3, a condizione che sia riformulato nel senso di

espungere la parte che intende sopprimere la lettera *c*) del comma 3. Esprime parere contrario sull'emendamento Bragantini 1.4 il quale sarebbe parzialmente assorbito dall'emendamento Pagano 1.5, sul quale esprime parere favorevole. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Messina 1.6, a condizione che sia riformulato nel senso di limitare la modifica all'inserimento, nel comma 4, primo periodo, delle parole « , e dalla CONSAP Spa », esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento Fluvi 1.7.

Chiede invece chiarimenti al presentatore in merito all'emendamento Fluvi 1.8.

Alberto FLUVI (PD) con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dal relatore sul proprio emendamento 1.8, rileva come la proposta emendativa intenda escludere l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici dai soggetti chiamati a designare i componenti del gruppo di lavoro istituito dal comma 3 dell'articolo 1, in quanto l'ANIA non presenta i caratteri istituzionali delle Amministrazioni che partecipano al predetto gruppo di lavoro, ma è, invece, portatore di interessi di parte. In tale contesto appare opportuno che la predetta Associazione non partecipi al gruppo di lavoro, salvo che non si ritenga di inserire nel predetto gruppo anche altri soggetti essenziali del settore assicurativo.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene interessanti le considerazioni svolte dal deputato Fluvi, ritenendo che, qualora si intendesse mantenere l'ANIA tra i soggetti partecipanti al gruppo di lavoro, occorrerebbe comprendervi anche i rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, ritiene che la tematica segnalata dal deputato Fluvi sia meritevole di approfondimento, anche in considerazione del fatto che il gruppo di lavoro accede alle informazioni contenute nell'archivio informatico integrato di cui al comma 5 dell'articolo 1, rispetto alle quali si evidenziano

delicati profili attinenti alla tutela della riservatezza. In tale contesto, qualora si ritenga di mantenere l'ANIA tra i componenti del gruppo di lavoro, si potrebbe altresì verificare l'opportunità di comprendervi anche i rappresentanti degli intermediari assicurativi.

Ritiene pertanto opportuno accantonare l'emendamento, al fine di svolgere un ulteriore approfondimento in merito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce delle considerazioni svolte dal relatore e dal deputato Fluvi, accantona l'emendamento Fluvi 1.8, nonché gli identici emendamenti Nicolucci 1.9 e Messina 1.10, e l'emendamento Messina 1.11, vertenti su materia analoga a quella affrontata dall'emendamento 1.8.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Fluvi 1.12, parere favorevole sull'emendamento Messina 1.13 e parere contrario sugli identici emendamenti Nicolucci 1.14 e Messina 1.15.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento all'emendamento Fluvi 1.12, non comprende il senso della proposta emendativa, la quale espunge il Casellario centrale infortuni presso l'INAIL dalle banche dati cui è connesso l'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1, comma 5.

Alberto FLUVI (PD) sottolinea come la modifica proposta dall'emendamento 1.12 sia motivata dal fatto che l'inserimento del Casellario centrale infortuni nell'ambito dell'archivio informatico integrato risulta un troneo sia in quanto si rischia di mettere in circolazione dati sensibili relativi alla salute dei cittadini, sia in quanto lo stesso comma 5 dell'articolo 1 prevede la possibilità di connettere con il predetto archivio informatico anche altre banche dati pubbliche e private.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, rileva come il tema affrontato dall'emendamento 1.12 sia certamente rilevante, ma come occorra al tempo stesso considerare

che in moltissimi casi i sinistri falsi comportano la liquidazione di somme per danni fisici insussistenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, pur senza entrare nel merito della questione, rileva come l'inserimento del Casellario centrale infortuni nell'ambito dell'archivio informatico integrato possa risultare utile al fine di compiere un'analisi sui sinistri, e per sostenere un'efficace azione di contrasto alle frodi nel settore. Ritiene, peraltro, che gli aspetti di tutela dei dati sensibili potranno essere valutati dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 11, sarà chiamato ad esprimere il parere sul decreto ministeriale con il quale saranno stabiliti termini, modalità e condizioni per la gestione e per l'accesso all'archivio.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Messina 2.1, a condizione che sia riformulato nel senso di specificare che la sottoposizione del veicolo ad ispezione prima della stipula del contratto di assicurazione costituisce una possibilità cui l'assicurato può aderire volontariamente.

Matteo BRAGANTINI (LNP), con riferimento all'emendamento Messina 2.1, rileva come le compagnie assicurative abbiano già attualmente la possibilità di proporre uno sconto sulle tariffe, nel caso in cui l'assicurato accetti di sottoporre ad ispezione preventiva il veicolo, ritenendo pertanto privo di senso sancire per legge tale possibilità.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce delle considerazioni svolte dal deputato Bragantini, ritiene opportuno accantonare l'emendamento Messina 2.1.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Ventucci 2.2, esprime parere favorevole sull'emendamento Ventucci 2.3, chiedendo invece chiarimenti al presenta-

tore circa il contenuto dell'emendamento Fluvi 2.4.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione della richiesta di chiarimenti avanzata dal relatore, accantona l'emendamento Fluvi 2.4.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Messina 2.5 e Pagano 2.6, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Ventucci 2.7.

Matteo BRAGANTINI (LNP), con riferimento al contenuto dell'emendamento 2.7, rileva come prevedere, come fa l'emendamento, che il veicolo danneggiato debba essere messo a disposizione del perito assicurativo nelle ore ordinarie dedicate allo svolgimento dell'attività lavorativa possa comportare notevoli aggravii per i soggetti danneggiati, i quali potrebbero essere costretti a richiedere un giorno di ferie, ovvero un permesso orario per consentire la perizia sul veicolo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce delle considerazioni espresse dal deputato Bragantini, accantona l'emendamento Ventucci 2.7.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, invita i presentatori a chiarire meglio il senso l'emendamento Fluvi 2.8.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona l'emendamento Fluvi 2.8.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Bragantini 2.9 e Pagano 2.10; esprime parere favorevole sull'emendamento Ventucci 2.11, nonché sull'emendamento Fluvi 2.12, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere un ulteriore periodo alla fine della lettera *b*), capoverso comma 2-*bis* dell'articolo 2, anziché sostituire l'ultimo periodo del predetto capoverso comma 2-*bis*. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Pagano 2.13, invitando invece i presenta-

tori a chiarire meglio il senso dell'emendamento Fluvi 2.14.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede di accantonare il proprio emendamento 2.9.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce della richiesta del deputato Bragantini e dell'esigenza di chiarimento prospettata dal relatore, accantona gli emendamenti Bragantini 2.9 e Fluvi 2.14.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Pagano 2.15, parere favorevole sull'emendamento Ventucci 2.16, esprimendo invece parere contrario sull'emendamento Pagano 3.1, il quale sarebbe in parte assorbito dall'emendamento Messina 3.2, su cui esprime parere favorevole. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Messina 3.3, esprimendo invece parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bragantini 3.01.

Matteo BRAGANTINI (LNP) non comprende le ragioni del parere contrario espresso dal relatore sul proprio articolo aggiuntivo 3.01.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento all'articolo aggiuntivo 3.01, pur condividendo in linea di massima il contenuto di tale proposta emendativa, rileva come essa preveda una serie di misure la cui attuazione risulterebbe inevitabilmente complessa ed onerosa anche sul piano finanziario, laddove la logica che ispira il

provvedimento legislativo in esame è quella di affrontare le problematiche relative al contrasto delle frodi assicurative nel settore RC auto in una prospettiva progressiva, individuando una prima serie di misure che dovranno essere successivamente valutate ed eventualmente integrate.

In ogni caso, ritiene preferibile accantonare l'articolo aggiuntivo 3.01.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Pagano 4.1, Messina 4.2, Nicolucci 4.3, Pagano 5.1, Fluvi 5.2 e Pagano 6.1, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Ventucci 6.2.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto FLUVI (PD) ribadisce la richiesta, già avanzata all'inizio della seduta odierna, di non procedere nella seduta odierna a votazioni sugli emendamenti, al fine di consentire a tutti i componenti la Commissione un adeguato approfondimento del loro contenuto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accogliendo la richiesta avanzata dal deputato Fluvi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per la giornata di giovedì 24 febbraio prossimo.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
Nuovo testo C. 54 Realacci.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 54 Realacci, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni;

condivisa la finalità dell'intervento legislativo di individuare specifici strumenti di sostegno in favore dei piccoli comuni, al fine di promuoverne lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale;

rilevata l'opportunità di garantire la necessaria coerenza tra le misure recate del provvedimento ed il processo di attuazione del federalismo fiscale avviato con la legge di delega n. 42 del 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, il quale consente ai piccoli comuni di cui all'articolo 2 di affidare la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della « legge 23 dicembre 1997, n. 448 », provvedano le Commissioni di merito a sostituire tale riferimento con quello alla legge n. 448 del 1998;

2) con riferimento al comma 1 dell'articolo 10, il quale autorizza il Ministero

dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad indire, con proprio provvedimento, una lotteria ad estrazione istantanea denominata « Piccoli comuni », le cui eventuali maggiori entrate sono destinate ad alimentare il Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni istituito dal comma 2 del medesimo articolo 10, provvedano le Commissioni di merito a rivedere la formulazione della disposizione, la quale presenta diversi profili problematici, sia in quanto l'attivazione di una nuova lotteria ad estrazione istantanea presuppone una procedura per l'aggiudicazione della relativa concessione, e pertanto l'introduzione *ex lege* della nuova lotteria configgerebbe con tale quadro procedimentale, incidendo inoltre sui rapporti già in essere con l'attuale concessionario delle lotterie ad estrazione istantanea, sia in quanto appare problematico quantificare l'eventuale maggior gettito derivante dalla nuova lotteria e la riassegnazione di tale maggior gettito non potrebbe che intervenire nell'esercizio successivo, comportando il peggioramento dei saldi nell'anno in cui avviene la riassegnazione;

3) con riferimento specifico alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 10, le quali prevedono che le risorse del Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni, istituito dal comma 2 del medesimo articolo 10, siano destinate, tra l'altro, a misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili, relativamente agli immobili destinati ad attività economiche, nonché concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di im-

mobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche, provvedano le Commissioni di merito a specificare maggiormente il contenuto delle agevolazioni, nonché a coordinare tali previsioni con il processo di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale conferita dalla legge n. 42 del 2009, in particolare tenendo conto del fatto che lo schema di decreto legislativo concernente il federalismo fiscale municipale predisposto dal Governo prevede la sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili con l'imposta municipale unica, nonché la soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale,

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 3, il quale prevede che nei piccoli comuni individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3, l'attività di incasso e di trasferimento di somme relative al pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, può essere effettuata utilizzando la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare con maggiore specificità i soggetti autorizzati alla stipula di tali convenzioni, nonché di specificare se la locuzione « soggetti terzi » si riferisca ai concessionari della predetta rete telematica;

b) con riferimento al comma 5 dell'articolo 3, il quale prevede, tra l'altro, che i comuni di cui al comma 1 dell'articolo possono acquisire le stazioni ferroviarie disabilite o le case cantoniere della

società ANAS Spa, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con il processo di attuazione del federalismo demaniale, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 85 del 2010, nonché di sostituire il riferimento agli uffici tecnici erariali, non più esistenti, con quello ai competenti uffici dell'Agenzia del territorio;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo economico provveda ad individuare modalità attraverso cui il concessionario del servizio postale universale ne garantisce l'espletamento nei piccoli comuni di cui all'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di assicurare il necessario coordinamento di tale previsione con il contenuto dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno nei servizi postali comunitari;

d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, il quale prevede che le amministrazioni comunali dei piccoli comuni di cui all'articolo 2 possono stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti – con particolare riguardo a quelli relativi ad imposte comunali e ai vaglia postali – e le altre operazioni possano essere effettuate presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non servite dal servizio postale, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di evitare che tale previsione si sovrapponga con quella di cui all'articolo 3, comma 3, la quale interviene anch'essa sulle modalità di pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché di specificare quali siano i soggetti con i quali le amministrazioni comunali possono stipulare apposita convenzione, anche ai fini della definizione dei rispettivi oneri e diritti.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
Nuovo testo C. 54 Realacci.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 54 Realacci, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni;

condivisa la finalità dell'intervento legislativo di individuare specifici strumenti di sostegno in favore dei piccoli comuni, al fine di promuoverne lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale;

rilevata l'opportunità di garantire la necessaria coerenza tra le misure recate del provvedimento ed il processo di attuazione del federalismo fiscale avviato con la legge di delega n. 42 del 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, il quale consente ai piccoli comuni di cui all'articolo 2 di affidare la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della « legge 23 dicembre 1997, n. 448 », provvedano le Commissioni di merito a sostituire tale riferimento con quello alla legge n. 448 del 1998;

2) con riferimento al comma 1 dell'articolo 10, il quale autorizza il Ministero

dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad indire, con proprio provvedimento, una lotteria ad estrazione istantanea denominata « Piccoli comuni », le cui eventuali maggiori entrate sono destinate ad alimentare il Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni istituito dal comma 2 del medesimo articolo 10, provvedano le Commissioni di merito a rivedere la formulazione della disposizione, la quale presenta diversi profili problematici, sia in quanto l'attivazione di una nuova lotteria ad estrazione istantanea presuppone una procedura per l'aggiudicazione della relativa concessione, e pertanto l'introduzione *ex lege* della nuova lotteria configgerebbe con tale quadro procedimentale, incidendo inoltre sui rapporti già in essere con l'attuale concessionario delle lotterie ad estrazione istantanea, sia in quanto appare problematico quantificare l'eventuale maggior gettito derivante dalla nuova lotteria e la riassegnazione di tale maggior gettito non potrebbe che intervenire nell'esercizio successivo, comportando il peggioramento dei saldi nell'anno in cui avviene la riassegnazione;

3) con riferimento specifico alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 10, le quali prevedono che le risorse del Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni, istituito dal comma 2 del medesimo articolo 10, siano destinate, tra l'altro, a misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili, relativamente agli immobili destinati ad attività economiche, nonché concernenti mobili destinati ad abitazione principale

o ad attività economiche, provvedano le Commissioni di merito a specificare maggiormente il contenuto delle agevolazioni, nonché a coordinare tali previsioni con il processo di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale conferita dalla legge n. 42 del 2009, in particolare tenendo conto del fatto che lo schema di decreto legislativo concernente il federalismo fiscale municipale predisposto dal Governo prevede la sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili con l'imposta municipale unica, nonché la soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale,

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 3, il quale prevede che nei piccoli comuni individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3, l'attività di incasso e di trasferimento di somme relative al pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, può essere effettuata utilizzando la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare con maggiore specificità i soggetti autorizzati alla stipula di tali convenzioni, nonché di specificare se la locuzione « soggetti terzi » si riferisca ai concessionari della predetta rete telematica;

b) con riferimento al comma 5 dell'articolo 3, il quale prevede, tra l'altro, che i comuni di cui al comma 1 dell'articolo possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale

territorialmente competente, le stazioni ferroviarie disabilite o le case cantoniere della società ANAS Spa, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire il riferimento agli uffici tecnici erariali, non più esistenti, con quello ai competenti uffici dell'Agenzia del territorio;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo economico provveda ad individuare modalità attraverso cui il concessionario del servizio postale universale ne garantisce l'espletamento nei piccoli comuni di cui all'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di assicurare il necessario coordinamento di tale previsione con il contenuto dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno nei servizi postali comunitari;

d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, il quale prevede che le amministrazioni comunali dei piccoli comuni di cui all'articolo 2 possono stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti – con particolare riguardo a quelli relativi ad imposte comunali e ai vaglia postali – e le altre operazioni possano essere effettuate presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non servite dal servizio postale, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di evitare che tale previsione si sovrapponga con quella di cui all'articolo 3, comma 3, la quale interviene anch'essa sulle modalità di pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché di specificare quali siano i soggetti con i quali le amministrazioni comunali possono stipulare apposita convenzione, anche ai fini della definizione dei rispettivi oneri e diritti.

ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 14.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione

della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

d) la previsione di un equo indennizzo relativo agli investimenti effettuati dal concessionario uscente, da parte del concessionario subentrante, nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le parole: nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.

14. 2. Marchioni.

Aggiungere, in fine, i seguenti:

4. All'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, tra le parole: « attività portuali e produttive, » e « per l'esercizio delle seguenti attività », sono inserite le seguenti parole: « previa verifica delle condizioni di sicurezza e rispetto ambientale degli impianti di depurazione delle acque, ».

5. All'articolo 01, comma 2-ter, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: « responsabile di gravi violazioni edilizie sono sostituite dalle seguenti: « responsabile di gravi violazioni edilizie e di danni ambientali alla salute del mare legati allo scarico di acque non depurate e di rifiuti.

14. 1. Cosenza, Scalia.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente:

« 4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la

riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

d) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le parole: nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.

14. 3. Mariani, Fontanelli, Realacci, Margiotta, Bratti, Vannucci, Fluvi.

ALLEGATO 4

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010;

rilevato come l'articolo 7 apporti alcune modifiche alla disciplina recata dal codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari, in particolare rafforzando la disciplina relativa alle informazioni precontrattuali da fornire al consumatore ed estendendo l'applicabilità della disciplina in materia di recesso del consumatore;

rilevato come l'articolo 12, il quale conferisce una delega al Governo in materia di disciplina della fiducia, al fine di introdurre nell'ordinamento italiano un istituto analogo a quello, già contemplato soprattutto nei sistemi giuridici anglosassoni, del *trust*, non corrisponda ad una diretta esigenza di recepimento di una normativa europea;

sottolineata la necessità prioritaria di proseguire con ancora maggiore decisione nelle azioni di contrasto contro il gravissimo fenomeno delle frodi in materia di IVA, il quale risulta particolarmente preoccupante, sia per le conseguenze negative sul gettito tributario degli Stati membri, sia per gli effetti deleteri che esso determina sulla parità delle condizioni concorrenziali tra gli operatori economici soggetti all'imposta;

evidenziata, a tale riguardo, l'opportunità di individuare soluzioni normative

che consentano di colpire alla radice tale fenomeno, in particolare generalizzando il meccanismo di imposizione nello Stato di residenza del cessionario o committente del bene o del servizio imponibile;

evidenziato, sempre a tale ultimo proposito, come l'articolo 15 disciplini specificamente il recepimento della direttiva 2010/23/UE, che modifica della direttiva 2006/112/CE, per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi, predisponendo un ulteriore strumento di lotta contro le pratiche fraudolente nel settore dell'IVA;

segnalata, in tale contesto, l'opportunità di apportare correttivi alla normativa sui rimborsi IVA, al fine di venire incontro alle esigenze delle numerose imprese italiane che, alla luce delle modifiche recentemente intervenute nella disciplina IVA relativa alla territorialità delle operazioni imponibili, a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/8/CE operato dal decreto legislativo n. 18 del 2010, hanno visto ridursi significativamente la possibilità di compensare l'imposta assolta sugli acquisti, e sono ora costrette a recuperare tali crediti d'imposta attraverso il meccanismo dei rimborsi, con conseguenti oneri finanziari a loro carico, i quali risultano particolarmente gravosi nell'attuale sfavorevole congiuntura economica;

ribadita altresì l'esigenza che il Governo utilizzi tutte le opportunità offerte dal quadro normativo europeo in materia di aliquote ridotte IVA, al fine di estendere

l'ambito di applicazione delle aliquote ridotte anche a taluni settori attualmente esclusi che versino in una condizione di particolare difficoltà, soprattutto al fine di riequilibrare gli svantaggi concorrenziali derivanti dalla presenza, in altri Stati membri, di regimi fiscali di particolare favore;

sottolineata la necessità di proseguire e rafforzare le iniziative, già avviate nel corso della legislatura, volte a facilitare l'accesso al credito privato da parte delle piccole e medie imprese, al fine di alleviare la condizione di difficoltà in cui versa, a causa della crisi economica internazionale, tale componente essenziale dell'economia nazionale;

evidenziata, in tale prospettiva, l'esigenza che la fase di transizione in vista della piena attuazione dell'Accordo di Basilea 3 sia monitorata con particolare attenzione dal Governo e dalle Autorità di vigilanza sul settore bancario, in particolare per quanto riguarda gli effetti che le misure stabilite nell'Accordo possono determinare sulle esigenze di patrimonializ-

zazione delle banche italiane, soprattutto di piccole e medie dimensioni, al fine di escludere che le predette misure comportino ricadute negative sull'erogazione di credito da parte del sistema bancario, segnatamente per quanto riguarda le piccole e medie imprese e le famiglie;

ribadita, in linea generale, la necessità che l'attività di recepimento nell'ordinamento italiano della normativa europea tenga il più possibile conto dell'esigenza di ridurre il più possibile gli oneri burocratici e finanziari ricadenti sui cittadini e sulle imprese,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di espungere l'articolo 12 dal testo del disegno di legge, atteso che l'importante materia della disciplina della fiducia potrebbe più opportunamente essere affrontata in altro provvedimento legislativo.

ALLEGATO 5

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010;

rilevato come l'articolo 7 apporti alcune modifiche alla disciplina recata dal codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari, in particolare rafforzando la disciplina relativa alle informazioni precontrattuali da fornire al consumatore ed estendendo l'applicabilità della disciplina in materia di recesso del consumatore;

rilevato come l'articolo 12, il quale conferisce una delega al Governo in materia di disciplina della fiducia, al fine di introdurre nell'ordinamento italiano un istituto analogo a quello, già contemplato soprattutto nei sistemi giuridici anglosassoni, del *trust*, non corrisponda ad una diretta esigenza di recepimento di una normativa europea;

sottolineata la necessità prioritaria di proseguire con ancora maggiore decisione nelle azioni di contrasto contro il gravissimo fenomeno delle frodi in materia di IVA, il quale risulta particolarmente preoccupante, sia per le conseguenze negative sul gettito tributario degli Stati membri, sia per gli effetti deleteri che esso determina sulla parità delle condizioni concorrenziali tra gli operatori economici soggetti all'imposta;

evidenziata, a tale riguardo, l'opportunità di individuare soluzioni normative

che consentano di colpire alla radice tale fenomeno, in particolare generalizzando il meccanismo di imposizione nello Stato di residenza del cessionario o committente del bene o del servizio imponibile;

evidenziato, sempre a tale ultimo proposito, come l'articolo 15 disciplini specificamente il recepimento della direttiva 2010/23/UE, che modifica della direttiva 2006/112/CE, per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi, predisponendo un ulteriore strumento di lotta contro le pratiche fraudolente nel settore dell'IVA;

segnalata, in tale contesto, l'opportunità di apportare correttivi alla normativa sui rimborsi IVA, al fine di venire incontro alle esigenze delle numerose imprese italiane che, alla luce delle modifiche recentemente intervenute nella disciplina IVA relativa alla territorialità delle operazioni imponibili, a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/8/CE operato dal decreto legislativo n. 18 del 2010, hanno visto ridursi significativamente ridursi la possibilità di compensare l'imposta assolta sugli acquisti, e sono ora costrette a recuperare tali crediti d'imposta attraverso il meccanismo dei rimborsi, con conseguenti oneri finanziari a loro carico, i quali risultano particolarmente gravosi nell'attuale sfavorevole congiuntura economica;

ribadita altresì l'esigenza che il Governo utilizzi tutte le opportunità offerte dal quadro normativo europeo in materia di aliquote ridotte IVA, al fine di estendere

l'ambito di applicazione delle aliquote ridotte anche a taluni settori attualmente esclusi che versino in una condizione di particolare difficoltà, soprattutto al fine di riequilibrare gli svantaggi concorrenziali derivanti dalla presenza, in altri Stati membri, di regimi fiscali di particolare favore;

sottolineata la necessità di proseguire e rafforzare le iniziative, già avviate nel corso della legislatura, volte a facilitare l'accesso al credito privato da parte delle piccole e medie imprese, al fine di alleviare la condizione di difficoltà in cui versa, a causa della crisi economica internazionale, tale componente essenziale dell'economia nazionale;

evidenziata, in tale prospettiva, l'esigenza che la fase di transizione in vista della piena attuazione dell'Accordo di Basilea 3 sia monitorata con particolare attenzione dal Governo e dalle Autorità di vigilanza sul settore bancario, in particolare per quanto riguarda gli effetti che le misure stabilite nell'Accordo possono determinare sulle esigenze di patrimonializzazione delle banche italiane, soprattutto di piccole e medie dimensioni, al fine di escludere che le predette misure comportino ricadute negative sull'erogazione di credito da parte del sistema bancario, segnatamente per quanto riguarda le piccole e medie imprese e le famiglie;

ribadita, in linea generale, la necessità che l'attività di recepimento nell'ordi-

namento italiano della normativa europea tenga il più possibile conto dell'esigenza di ridurre il più possibile gli oneri burocratici e finanziari ricadenti sui cittadini e sulle imprese,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 7, le quali modificano i commi 4 e 5 dell'articolo 67-terdecies del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, relativamente agli obblighi cui sono tenuti il fornitore ed il consumatore in caso di recesso da contratti finanziari a distanza, rispettivamente per quanto riguarda il rimborso, da parte del fornitore, degli importi versati dal consumatore in conformità del contratto e per quanto riguarda la restituzione, da parte del consumatore, di qualsiasi bene o importo ricevuto dal fornitore, si valuti l'opportunità di sostituire la locuzione, piuttosto indeterminata, secondo cui tali rimborsi o restituzioni devono avvenire « quanto prima, e al più entro trenta giorni », con altra maggiormente circostanziata;

b) si valuti l'opportunità di espungere l'articolo 12 dal testo del disegno di legge, atteso che l'importante materia della disciplina della fiducia potrebbe più opportunamente essere affrontata in altro provvedimento legislativo.

ALLEGATO 6

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009
(Doc. LXXXVII, n. 3).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3);

rilevato come la Relazione sia stata predisposta dal Governo secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, previgente alle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2009);

evidenziato come, in forza di tale impostazione, la Relazione trasmessa quest'anno alle Camere risulta sostanzialmente priva di reali contenuti politici, in quanto fa riferimento ad uno scenario temporale ormai superato;

evidenziati positivamente i progressi compiuti nel processo di realizzazione di un sistema europeo di vigilanza europea sui mercati finanziari, che ha portato all'istituzione di tre distinte autorità europee di vigilanza settoriali in campo bancario (EBA), assicurativo (EIOPA) e mobiliare (ESA), e segnalata, in tale contesto, l'esigenza di proseguire lungo tale percorso implementando il sistema, al fine di assicurare la massima efficacia alla nuova architettura di vigilanza, in particolare giungendo alla definizione di un *corpus* unico di regole armonizzate applicabili a tutte le istituzioni finanziarie, e di garantire la massima collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali;

sottolineata l'esigenza di avviare in sede europea una compiuta riflessione

sugli interventi normativi necessari a risolvere i conflitti di interesse esistenti in capo alle agenzie di *rating*, a rivedere i meccanismi di remunerazione del servizio di *rating*, ad individuare misure atte a favorire una maggiore apertura di tale mercato, attraverso l'ingresso di nuovi operatori, nonché a riconsiderare il ruolo complessivo attribuito dalla normativa ai giudizi espressi dalle agenzie di *rating*, segnatamente per quanto attiene all'impatto dei giudizi stessi sul funzionamento dei mercati, in particolare eliminando o circoscrivendo significativamente l'uso a fini regolamentari di tali giudizi, tenendo conto delle indicazioni espresse in merito nel documento finale approvato dalla Commissione Finanze sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (COM(2010)289 definitivo);

rilevata l'esigenza di tradurre in proposte normative l'analisi svolta a seguito delle presentazioni, da parte della Commissione europea, del Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo), al fine di definire con la massima chiarezza possibile le responsabilità gravanti sulle società di revisione, distinguendole con chiarezza da quelle spettanti agli organi di amministrazione delle società, agli organi interni di controllo, alle società di *rating*, agli analisti finanziari ed alle autorità di vigilanza, evitando sovrapposizioni e confusioni di ruoli, in partico-

lare armonizzando a livello europeo le norme in materia di indipendenza del revisore, di responsabilità patrimoniale, di etica professionale, di formazione, di accesso all'attività e di vigilanza, sulla falsariga delle indicazioni contenute nel documento finale approvato in materia dalla Commissione Finanze;

segnalata, a tale ultimo proposito, l'esigenza di approfondire a livello europeo le problematiche relative all'elevato livello di concentrazione attualmente esistente nel mercato dei servizi di revisione contabile, verificando in particolare se tale condizione non comporti rischi sotto il profilo dell'indipendenza delle società di revisione e dei conflitti di interessi, assumendo in tale contesto iniziative, anche di carattere normativo, volte a sostenere la crescita dimensionale delle società di re-

visione di minori dimensioni e a favorire una maggiore apertura concorrenziale del mercato dei servizi di revisione;

sottolineato positivamente come, anche nel corso del 2009, si sia ulteriormente ridotto il numero delle infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia per mancato o non corretto recepimento della normativa europea;

rilevata l'esigenza che il Governo prosegua nelle iniziative per migliorare ulteriormente il tasso di tempestivo recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie, sia per quanto riguarda le procedure pendenti, sia per quanto riguarda le nuove contestazioni;

esprime

NULLA OSTA

ALLEGATO 7

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Struttura di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo).

1. È istituito, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), un organismo di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alla stipulazione dei contratti di assicurazione, alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva.

L'organismo è dotato di autonomia gestionale e patrimoniale ed è amministrato da un comitato di gestione nominato dal Ministro dello sviluppo economico e composto da un rappresentante dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un rappresentante del ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del ministero dell'interno e da un rappresentante dell'associazione di categoria delle imprese di assicurazione. Le funzioni di segretario sono attribuite ad un funzionario dell'ISVAP. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

Al finanziamento dell'organismo si provvede mediante un contributo annuale posto a carico delle imprese esercenti l'assicurazione r.c. auto e determinato con

decreto del Ministro dello sviluppo economico su proposta del comitato di gestione dell'organismo. Il comitato di gestione, che sovrintende alle attività della struttura operativa di cui al comma 3, redige il bilancio di esercizio e calcola le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'organismo ai fini della determinazione del contributo annuale da richiedere alle imprese. Il contributo viene ripartito tra le imprese autorizzate all'esercizio del ramo r.c. auto in relazione alle rispettive raccolte premi come risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'organismo:

a) svolge attività di investigazione, elaborazione, valutazione ed analisi in materia di frodi assicurative, sulla base delle segnalazioni ricevute:

dalle forze dell'ordine che nello svolgimento dei loro compiti istituzionali abbiano individuato situazioni tali da far presumere il rischio di attività fraudolente nei confronti di imprese assicuratrici;

dalle imprese di assicurazione in merito ad eventi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti o di frodi;

dall'archivio e dalle banche dati di cui al comma 3, laddove siano scattati gli indicatori di allerta preventiva contro le frodi;

dall'archivio documentale di cui alla lettera d);

b) collabora con le forze di polizia e con l'autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto alle frodi assicurative;

c) collabora con le compagnie assicurative, alle quali fornisce e richiede informazioni e documentazione su situazioni che presentino parametri di significatività di rischio frode relativamente ad una o più imprese e coordina i rapporti tra l'autorità giudiziaria e le forze di polizia e le imprese stesse per la trasmissione della documentazione necessaria ai fini delle indagini da compiere;

d) istituisce un archivio elettronico contenente i riferimenti essenziali relativi a parti coinvolte ed autorità competenti di tutti i procedimenti penali istruiti per il delitto di frode in assicurazione; a tal fine, l'autorità giudiziaria e le forze di polizia inviano all'organismo la comunicazione di avvio di indagine, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle parti lese e dell'ufficio competente;

e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione ed il contrasto delle frodi nel settore assicurativo.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma precedente, l'organismo si avvale di una struttura operativa composta da personale dell'ISVAP all'uopo distaccato, coadiuvato da un nucleo speciale di polizia assegnato tramite protocollo di collaborazione tra l'Istituto di vigilanza e il Ministero dell'interno. La responsabilità della struttura operativa è affidata ad un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, che riferisce periodicamente al Comitato di gestione i risultati delle attività espletate. Sulla base dall'esame delle informazioni acquisite ai sensi del presente articolo la struttura operativa, nel caso in cui appaiano sussistenti elementi di reato, e comunque ove lo ritenga opportuno, rimette all'autorità giudiziaria e alle forze di polizia competenti per territorio la documentazione raccolta per l'eventuale eser-

cizio dell'azione penale, informandone le imprese assicuratrici interessate.

4. La struttura operativa di cui al comma 3 si avvale di un archivio informatico, connesso con la banca dati elettronica di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'Archivio nazionale dei veicoli e con l'Anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida istituiti dall'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito dal Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, presso l'Automobile Club d'Italia, con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con le banche dati del settore assicurativo, nonché con altre banche dati pubbliche e private individuate ai sensi del comma 6.

5. L'archivio informatico di cui al comma 3 si articola nei seguenti strumenti informatici:

a) un modulo informatico centrale che analizza, con tecniche di estrazione (*data mining*), le informazioni presenti nella banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in collegamento con le informazioni esistenti nelle altre banche dati pubbliche e private di cui al comma 4, allo scopo di individuare e memorizzare, sulla base di indici predefiniti, le posizioni che presentino un significativo rischio di frode;

b) un modulo informatico di allerta che, sulla base delle informazioni presenti nel modulo centrale di cui alla lettera a) e delle relative elaborazioni, fornisce all'autorità giudiziaria, alla struttura operativa di cui al comma 3 e alle imprese di assicurazione, all'atto dell'interrogazione del sistema ai fini della stipulazione di un

contratto di assicurazione o della liquidazione di un sinistro, tutti i dati sulla ricorrenza di elementi che evidenzino un rischio di frode, anche nel caso in cui riguardino più compagnie.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, si stabiliscono modalità di raccordo tra le amministrazioni di cui al comma 4 per l'attivazione, a titolo gratuito, dei collegamenti con le banche dati di cui esse sono titolari, si individuano le ulteriori banche dati pubbliche e private di cui può avvalersi l'archivio informatico, sono stabiliti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione dell'archivio da parte dell'organismo di cui al comma 1, sono definite le strutture e i livelli di accesso al predetto archivio informatico, eventualmente anche da parte di soggetti privati relativamente ai dati della banca dati elettronica di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, il contenuto delle interrogazioni all'archivio medesimo e le tipologie dei dati che sono forniti all'autorità giudiziaria, alle forze di polizia e alle imprese di assicurazione, nonché le modalità di conservazione dei dati.

7. Presso ogni impresa assicuratrice viene creata una funzione antifrode con il compito, fra l'altro, di interfacciarsi con l'organismo e con le autorità investigative per quanto riguarda la ricezione e l'invio delle informazioni descritte nel presente articolo e per ogni altra forma di collaborazione necessaria ai fini dello svolgimento delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Ogni impresa assicuratrice, nello svolgimento della propria attività antifrode, è tenuta a segnalare all'organismo, tramite la propria funzione antifrode, fenomeni o

casi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti ai loro danni. L'organismo garantisce la massima circolazione di informazioni tra unità antifrode coinvolte a vario titolo nei medesimi fenomeni ».

1. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

1. 2. Ventucci.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) trasmette annualmente all'ISVAP una relazione sull'attività svolta e formula proposte di modifica sulla disciplina della prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ».

1. 3. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

« Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della giustizia, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di finanza, dall'ISVAP e dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA); ciascun ente designa due rappresentanti, di cui uno effettivo e uno supplente ».

1. 4. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: uno.

1. 5. Pagano.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'ISVAP sopprimere la seguente: e ed aggiungere, in fine, le parole: , e dalla CONSAP S.p.A., nella qualità di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

1. 6. Messina, Cambursano.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'ISVAP, aggiungere le seguenti: da CONSAP S.p.a.

1. 7. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 4, sopprimere le parole: e dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).

1. 8. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), aggiungere le seguenti: e dall'ACI.

*** 1. 9.** Nicolucci, Abrignani.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), aggiungere le seguenti: e dall'ACI.

*** 1. 10.** Messina, Cambursano.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché da un rappresentante degli intermediari assicurativi.

1. 11. Messina, Cambursano.

Al comma 5, sopprimere le parole: con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,.

1. 12. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: , che può fino alla fine del periodo con le seguenti: che designa, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, la CONSAP S.p.A.. La gestione dell'archivio è disciplinata con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico e la CONSAP, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 13. Messina, Cambursano.

Al comma 8, dopo le parole: e comunicano all'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del nuovo codice della strada, aggiungere le seguenti: ed al Pubblico Registro Automobilistico.

*** 1. 14.** Nicolucci, Abrignani.

Al comma 8, dopo le parole: e comunicano all'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del nuovo codice della strada, aggiungere le seguenti: ed al Pubblico Registro Automobilistico.

*** 1. 15.** Messina, Cambursano.

ART. 2.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private di cui al

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente le compagnie praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del comma 1 ».

2. 1. Messina, Cambursano.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata per via telematica attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135. La consegna di copia cartacea dell'attestazione sullo stato del rischio può essere richiesta dai soggetti di cui al comma 1 con istanza scritta ».

2. 2. Ventucci.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135 ».

2. 3. Ventucci.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

È fatto salvo il diritto del contraente, all'atto della stipula di un contratto di assicurazione obbligatoria per la rc auto, di stipularlo alle migliori condizioni eventualmente previste dal combinato disposto degli articoli 132 e 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni.

2. 4. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 143 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti:

« 1. Nel caso di sinistro che coinvolga almeno un veicolo a motore per il quale vi sia l'obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

1-*bis*. In ogni caso, ogni soggetto coinvolto in un sinistro di cui al comma 1, che si ritenga non responsabile del sinistro stesso e che assuma di aver subito un danno, è tenuto a presentare denuncia dello stesso entro il termine massimo di 15 giorni dall'accadimento dell'evento. La denuncia dovrà essere fornita al proprio assicuratore per le ipotesi di cui agli articoli 149 e 150. Nelle altre ipotesi, la denuncia dovrà, nello stesso termine, essere presentata all'assicuratore dell'asserito responsabile. Decorso tale termine il danneggiato perde il diritto al risarcimento.

mento, salvo che non provi che l'omessa o tardiva denuncia sia dovuta a grave impedimento.

1-ter. L'assicurato ritenuto responsabile di un sinistro che abbia ricevuto notizie dello stesso dalla propria impresa di assicurazione è tenuto a fornire la propria versione dei fatti entro 15 giorni dalla comunicazione. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'impresa dovrà rivalersi nei suoi confronti per un importo pari al pregiudizio sofferto dall'impresa per l'omessa o tardiva comunicazione ».

2. 5. Messina, Cambursano.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, i giorni in cui le cose danneggiate devono essere disponibili per l'accertamento non possono essere inferiori a otto, devono essere non festivi e successivi a quello di ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento; le ore debbono essere quelle dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il danneggiato non può procedere alla riparazione delle cose danneggiate se non dopo lo spirare del suddetto termine o dopo l'effettuazione dell'accertamento se intervenuto prima. In caso contrario, l'impresa ai fini dell'offerta risarcitoria effettuerà le proprie valutazioni sulla compatibilità del danno solo dietro presentazione di regolare fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati ».

2. 6. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: non festivi aggiungere le seguenti: , in ore dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, ed aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il danneggiato non può procedere alla riparazione delle cose dan-

neggiate se non dopo lo spirare del suddetto termine, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, o dopo l'effettuazione dell'accertamento, se intervenuto prima. In caso contrario, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sulla compatibilità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.

2. 7. Ventucci.

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa può, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'articolo 145, motivare la decisione di non fare offerta di risarcimento con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Qualora l'impresa non proponga querela o denuncia non può esservi diniego definitivo alla formulazione della offerta salvo che per ragioni che siano attinenti alla compatibilità dei danni, alle risultanze di accertamenti condotti in esito ad attività di investigazione ai sensi dell'articolo 134 e

seguenti del T.U.L.P.S. – R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o comunque inerenti alla responsabilità nel sinistro. Restano salvi i diritti del danneggiato per ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146 salvo il caso di proposizione di querela o denuncia.

2. 8. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno tre parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa deve motivare la decisione di non fare offerta di risarcimento con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato e all'ISVAP le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145. All'impresa di assicurazione che non assolva l'obbligo di condurre gli approfondimenti di cui al presente comma e ometta le comunicazioni relative alle analisi condotte sul sinistro, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 306.

2. 9. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.

2. 10. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:

Qualora, all'esito degli approfondimenti avviati ai sensi del primo periodo, l'impresa ritenga di non fare offerta di risarcimento, è tenuta a presentare denuncia per iscritto per il delitto di cui all'articolo 642 del codice penale; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi.

2. 11. Ventucci.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145. con le seguenti: Restano salvi i diritti del danneggiato per ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146 salvo il caso di proposizione di querela o denuncia.

2. 12. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

« In caso di richiesta di risarcimento pervenuta con ritardo superiore a tre mesi dall'accadimento del sinistro, i termini di cui al presente comma sono raddoppiati ».

2. 13. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

« 11-bis. L'osservanza da parte della impresa di assicurazione delle forme e dei termini della procedura di risarcimento disciplinati dal presente articolo, la esonera dall'applicazione di sanzioni da parte dell'organo di vigilanza. La proponibilità della azione di risarcimento da parte del danneggiato resta comunque subordinata al rispetto dei termini di cui all'articolo 145 ».

2. 14. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

« 3. Ai fini di quanto stabilito dai commi precedenti, trovano applicazione le disposizioni recate dall'articolo 148, commi 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ».

2. 15. Pagano, Germanà, Dima.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, le modifiche e le integrazioni necessarie affinché, ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 8, trovino applicazione le disposizioni recate dall'articolo 148, commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, come modificate dal presente articolo.

2. 16. Ventucci.

ART. 3.

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

4. All'articolo 642 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni »;

b) al secondo comma, il terzo periodo è soppresso;

c) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

5. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La misura della sanzione amministrativa è raddoppiata qualora i documenti assicurativi risultino falsificati o contraffatti; in tal caso non si applica il comma 3 »;

b) al primo periodo del comma 4-bis le parole: « intestato al conducente » sono soppresse, e dopo le parole: « copertura assicurativa » è aggiunta la seguente: « ovvero ».

3. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni »;

3. 2. Messina, Cambursano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 642 del codice penale dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Si procede d'ufficio quando il

delitto è commesso al fine di conseguire l'indennizzo o un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli su strada».

3. 3. Messina, Cambursano.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Sistema di controllo centralizzato dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e con il Ministro dell'interno, è istituito un sistema di controllo centralizzato dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. Il sistema si avvale a titolo gratuito dell'archivio informatico integrato e delle banche dati di cui al comma 5 dell'articolo 1. Il decreto disciplina le competenze per l'accertamento centralizzato dell'evasione dell'obbligo e le modalità necessarie per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« 5. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. I predetti

dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1° agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni.

6. Nei casi indicati dal comma 5, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6.

7. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 ».

3. 01. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

ART. 4.

I commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le competenze per l'accertamento centralizzato dell'evasione dell'obbligo e le modalità necessarie per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La stessa comunicazione avviene nei confronti del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI. Il certificato di proprietà non può essere rilasciato all'atto di acquisto di un veicolo se per tale veicolo non risulti in essere un valido contratto di assicurazione contro la responsabilità civile e per il quale non sia stata presentata contestuale dichiarazione di non utilizzo su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

4. 2. Messina, Cambursano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La stessa comunicazione avviene nei confronti del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI. Il certificato di proprietà non può essere rilasciato all'atto di acquisto di un veicolo se per tale veicolo non risulti in essere un valido contratto di assicurazione contro la responsabilità civile. Con regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico saranno adottate le conseguenti norme di attuazione.

4. 3. Nicolucci, Abrignani.

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.

5. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la lettera *f*) dell'articolo 94 è sostituita dalla seguente:

« *f*) notizie in merito al contenzioso, se significativo e separata evidenza delle denunce presentate ».

5. 2. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 4, sostituire le parole: La struttura di cui all'articolo 1, comma 1, invia all'ISVAP, *con le seguenti:* L'ISVAP, anche sulla base della relazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), invia al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro dello sviluppo economico,

6. 2. Ventucci.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa. Atto n. 326 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 90

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).
 Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3. (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 94
 Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio*) 97
 AVVERTENZA 98

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa. Atto n. 326.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, *presidente* avverte che la V Commissione Bilancio, in data 15 febbraio 2011, ha esaminato favorevolmente, per quanto di competenza, lo schema di decreto in esame con la formulazione di osservazioni.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di regolamento in esame approva lo statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), istituita dall'articolo 1, commi 610 e 611, della legge finanziaria per il 2007, legge n. 296 del 2006, nell'ambito del processo di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche e i loro processi di innovazione e ricerca educativa, nonché per favorirne l'interazione con il territorio. L'organizzazione dell'Agenzia è stata

demandata ad un regolamento di delegificazione. Come previsto dalla legge istitutiva, l'Agenzia, con sede a Firenze e articolazioni periferiche presso gli uffici scolastici regionali, subentra nelle funzioni di aggiornamento, ricerca e documentazione espletati dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), contestualmente soppressi. In particolare, svolge funzioni relative a: formazione e aggiornamento del personale della scuola, ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica, attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione, partecipazione ad iniziative internazionali, collaborazione alla realizzazione di misure di sistema nazionali per l'istruzione degli adulti e l'istruzione e formazione tecnica superiore, collaborazione con regioni ed enti locali. Segnala che la stessa legge istitutiva ha demandato al regolamento di organizzazione l'individuazione della dotazione organica nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti assegnati alle strutture sopresse.

Ricorda quindi che l'articolo 1 dello schema di regolamento in esame definisce la natura e l'articolazione dell'Agenzia, con sede a Firenze, articolata a livello periferico in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, regolamentare, patrimoniale, organizzativa, gestionale, contabile e finanziaria nei limiti di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, i cui principi vengono declinati negli articoli a seguire dello schema. È inoltre sottoposta a indirizzo e vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) e al controllo della Corte dei Conti. Il successivo articolo 2 individua le funzioni attribuite all'Agenzia – riproponendo la formulazione dell'articolo 1, comma 610, della legge istitutiva – funzioni che sono esercitate nell'ambito degli indirizzi definiti dal Ministro e in raccordo con gli uffici scolastici regionali, anche al fine di

superare le disomogeneità territoriali. Ribadisce che il subentro dell'Agenzia ad IRRE e INDIRE. Al riguardo, rileva che il Consiglio di Stato – evidenziato che in sede di Conferenza unificata le regioni hanno rilevato che lo schema non prevede un loro ruolo all'interno dell'Agenzia che, per funzioni ed obiettivi, va ad impattare sulle competenze regionali previste dal Titolo V della Costituzione – ha indicato quale condizione per l'approvazione dello schema di regolamento la previsione, all'articolo 2, dell'attivazione di accordi con regioni ed enti locali ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990. Precisa che ai sensi dell'articolo 3 dello schema di regolamento, il Ministro definisce, con una o più direttive, gli obiettivi generali per la programmazione delle attività dell'Agenzia e gli indirizzi generali della gestione. In attuazione delle direttive, è stipulata una convenzione fra il Ministro e il Direttore generale della struttura per disciplinare gli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultima; i risultati attesi, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare; le modalità di verifica dei risultati di gestione e quelle per assicurare al MIUR la conoscenza dei fattori gestionali interni; le strategie per il miglioramento dei servizi. Il Direttore generale competente presenta al Ministro un rapporto annuale sugli esiti dell'attività. A sua volta, il successivo articolo 11 specifica che la vigilanza del MIUR si estrinseca nell'approvazione dei programmi di attività dell'Agenzia, con verifica della rispondenza alle direttive, e nell'approvazione dei bilanci e dei rendiconti. In particolare, i bilanci e i rendiconti sono inviati al MIUR e al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) insieme alla relazione del Collegio dei revisori; se entro sessanta giorni dalla ricezione non sono formulate osservazioni, essi si intendono approvati.

Aggiunge che l'articolo 4 individua quindi gli organi dell'ANSAS nel Direttore generale, nel Comitato direttivo e nel Collegio dei revisori dei conti. Ai sensi dell'articolo 5, il Direttore generale è

scelto tra persone di particolare professionalità ed esperienza nei settori dell'istruzione e della ricerca e di comprovata alta capacità gestionale e amministrativa che abbiano esercitato funzioni dirigenziali per almeno 5 anni in aziende o enti pubblici o privati, oppure che abbiano acquisito una specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione accademica e da pubblicazioni scientifiche ed esperienze di lavoro. È nominato per un triennio, rinnovabile, secondo la procedura indicata dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, al quale rinvia. Il Direttore generale ha, inoltre, la rappresentanza legale dell'ANSAS e la dirige; presiede il Comitato direttivo cui formula proposte, in particolare ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Agenzia e della determinazione degli indirizzi generali della gestione, che, ai sensi dell'articolo 3, spetta al Ministro indicare; predispone gli atti contabili e organizzativi; cura l'applicazione dei regolamenti interni; assegna le risorse umane, strumentali e finanziarie; valuta l'attività dei responsabili di settore e partecipa alla contrattazione di comparto. In caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal componente del Comitato direttivo appositamente nominato dal medesimo Comitato, su sua proposta. Il medesimo articolo 5 disciplina le modalità di conferimento dell'incarico di capo dipartimento. L'incarico comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro analogo, pubblico o privato, o di lavoro autonomo. Esso cessa in caso di risoluzione consensuale del rapporto e può essere revocato solo nelle ipotesi di responsabilità derivanti dall'inosservanza delle direttive del Ministro, o per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi. Segnala, con riferimento a tali disposizioni, che il Consiglio di Stato ha invitato il MIUR a valutare il rinnovo dell'incarico per un massimo di due volte. Rileva, ancora, che

l'articolo 6 disciplina il Comitato Direttivo il quale delibera sull'approvazione del programma annuale e sulla determinazione degli indirizzi generali, nonché dei regolamenti di cui all'articolo 8 – esprimendo i pareri da essi previsti – e degli atti contabili, mentre il successivo articolo 7 disciplina il Collegio dei revisori che ha competenza in materia di verifiche di regolarità amministrativa e contabile. Il Collegio vigila inoltre sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. L'articolo 8 prevede quindi che l'Agenzia deve dotarsi del regolamento di organizzazione e funzionamento e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, previamente informando le organizzazioni sindacali. Il primo regolamento definisce l'assetto organizzativo dell'Agenzia, articolata in 4 settori centrali e in nuclei territoriali, le competenze dei settori centrali secondo affinità tematiche con le funzioni di cui all'articolo 2, la ripartizione della dotazione organica fra settori centrali e nuclei territoriali, inclusi i criteri di assegnazione, finalizzati ad assicurare la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa), i criteri e le modalità di raccordo fra le articolazioni centrali e periferiche, le modalità di formazione e di valutazione del personale, i rapporti con le organizzazioni sindacali. Il secondo regolamento definisce i criteri di gestione, le procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, allo scopo di assicurare rapidità ed efficacia nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio. Inoltre, definisce le procedure contrattuali e le forme di controllo interno sui risultati di gestione e sull'efficienza. Il MIUR esercita il controllo sui regolamenti e sulle loro modifiche, ai fini dell'approvazione, entro sessanta giorni dalla ricezione, di concerto con il MEF per il regolamento di amministrazione e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

per il regolamento di organizzazione. Rivela che se non intervengono osservazioni di legittimità o di merito, i regolamenti o le modifiche si intendono approvati. Non è disciplinata l'ipotesi in cui intervengano osservazioni. La relazione evidenzia che la trasmissione dei regolamenti deve avvenire entro quindici giorni dalla deliberazione, ma la specifica non è presente nel testo dell'articolo 8. Segnala che il Consiglio di Stato ha invitato il MIUR a valutare se l'approvazione possa avvenire per soli motivi di legittimità, in considerazione del fatto che non si tratta di un'agenzia fiscale.

Ricorda ancora che l'articolo 9 individua i quattro settori centrali dell'Agenzia. Uno di essi cura il coordinamento dei servizi amministrativi generali, sia a livello centrale che a livello periferico: ad esso è preposto un dirigente di seconda fascia. Gli altri tre hanno specifici compiti di ricerca e di studio: ad essi sono preposti dirigenti di livello non dirigenziale, due dei quali individuati tra i ricercatori di primo livello e uno fra i tecnologi di primo livello. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore generale, sulla base delle disposizioni vigenti per il comparto di appartenenza. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, con la nomina dei responsabili dei settori centrali decadono gli incarichi di direzione conferiti dai Commissari straordinari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2007. Il successivo articolo 10, e le connesse parti dell'articolo 14, ai quali rinvia, riguardano la dotazione organica dell'Agenzia, definita dalla tabella A allegata in 302 unità, distinte per profilo e per livello professionale. Ai sensi dell'articolo 10, invece, alla copertura dei posti del medesimo comparto rimasti disponibili si provvederà mediante procedure di mobilità e, a regime, mediante ordinarie procedure di reclutamento, in relazione alla pianta organica, queste procedure dovrebbero quindi riguardare 65 unità. Al riguardo, segnala che il Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità di inserire un termine temporale certo in relazione alla

fine della possibilità di utilizzazione delle procedure di mobilità. Si prevede, in ogni caso, che al termine delle procedure di selezione sono ridotte corrispondentemente le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza — che non possono essere reintegrate —, fatta eccezione per quelle del personale della scuola; le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. Detto dell'articolo 11 nel corso dell'esposizione, aggiunge che l'articolo 12 dispone in tema di patrimonio — stabilendo che l'Agenzia subentra nella titolarità dei diritti e dei rapporti attivi e passivi concernenti i beni già in uso a INDIRE e IRRE e che i beni immobili sono destinati prioritariamente al funzionamento dei nuclei territoriali — e in tema di risorse finanziarie. L'Agenzia provvede ai propri compiti con redditi del patrimonio, contributo ordinario dello Stato e con eventuali altri contributi di Stato, regioni ed enti locali, soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri, eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali. Il successivo articolo 13 fa salva l'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 14, comma 3, prevede che nell'ambito del nucleo allocato presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia è prevista una sezione con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena. L'articolo 15 dispone quindi che, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al citato articolo 8, sono abrogati i regolamenti di organizzazione dell'INDIRE e degli IRRE e delle altre norme correlate.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.**Legge comunitaria 2010.****C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.**Doc. LXXXVII, n. 3.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge comunitaria 2010, n. 4059, già approvato dal Senato nella seduta del 2 febbraio 2010, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Il provvedimento, che è esaminato congiuntamente alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2009, è stato largamente modificato nel corso dell'esame al Senato e consta attualmente di 18 articoli, suddivisi in due Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi, recanti rispettivamente 4 e 26 direttive. Il disegno di legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario. La relazione illustrativa reca l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle materie di com-

petenza delle regioni e delle province autonome. Non vi sono peraltro materie di competenza della Commissione cultura.

Ricorda quindi che l'articolo 1 conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli Allegati A e B al provvedimento in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. L'articolo 2 detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B al provvedimento in esame. L'articolo 3 prevede, analogamente a quanto disposto dalle recenti leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, e regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria 2010. L'articolo 4 detta invece disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria. Aggiunge che l'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. L'articolo 6 riformula invece la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici, mentre il successivo articolo 7 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). L'articolo 8 riconosce quindi, a fini statistici, al territorio di « Roma Capitale » la qualifica di territorio europeo di livello NUTS 2, per consentire di realizzare, anche con risorse di fonte comunitaria, le

maggiori funzioni attribuite al comune di Roma, mentre il successivo articolo 9 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, disciplinando i titoli ed i requisiti per il suo esercizio. L'articolo 10 reca quindi un'ampia disciplina dei principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/136/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e della direttiva 2009/140/CE sull'accesso, l'interconnessione e le autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, mentre il successivo articolo 11 delega il Governo ad introdurre il contratto di fiducia nell'ordinamento giuridico nazionale. Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Quanto alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2009, ricorda che il 5 agosto 2010 il Governo ha presentato al Parlamento la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2009), ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. La relazione è strutturata in tre parti, ognuna delle quali espone distintamente un consuntivo degli interventi e delle politiche varate nel 2009 dall'UE e dall'Italia e gli orientamenti del Governo per il 2010. La prima parte tratta del processo di integrazione europea e degli orientamenti generali delle politiche dell'Unione: nella prima sezione si sviluppano i temi istituzionali, nella seconda la risposta dell'Unione alla crisi mondiale, nella terza i temi dell'energia e dell'ambiente. La seconda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e del recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento analizzando in tre distinte sezioni: i profili generali di tale partecipazione, quelli legati alle singole politiche comuni, quelli volti alla dimensione esterna dell'Unione, ivi incluse la politica estera comune e quella di sicurezza e difesa. La terza parte riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione. In appendice sono

riportati alcuni dati analitici, l'elenco dei provvedimenti attuativi di norme comunitarie e l'elenco ed i motivi delle impugnazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia, nonché le modalità di partecipazione delle Camere e delle Regioni al processo normativo dell'Unione.

Per quanto concerne le competenze della Commissione, ricorda che in materia di istruzione sono stati approvati dal Consiglio dei ministri dell'istruzione, nel corso del 2009, alcuni documenti di rilievo, quali il Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (« ET 2020 »), la Comunicazione della Commissione su « Nuove competenze per nuovi lavori », il Documento sul potenziamento dei partenariati fra istituti d'istruzione e di formazione e parti sociali nel contesto dell'apprendimento permanente, il Documento sullo « Sviluppo professionale degli insegnanti e dei capi d'istituto » ed il Documento sull'« Educazione degli allievi provenienti da un contesto migratorio ». Per quanto riguarda l'istruzione superiore, sono stati approvati due documenti, rispettivamente sullo « Sviluppo del ruolo dell'educazione in un efficiente triangolo della conoscenza » e sulla « Diversità e trasparenza – motori per l'eccellenza nell'istruzione superiore in Europa ». Sono, inoltre, proseguiti i lavori nel quadro dell'Agenda di Lisbona; all'istruzione superiore è stato, peraltro, riconosciuto un ruolo sempre più strategico nella formazione di forze lavoro competenti nei Paesi, in società basate sempre più sulla conoscenza. Quanto alle iniziative europee in fase di attuazione da parte del Governo, a supporto delle strategie concordate e per dare seguito agli impegni assunti nell'anno 2008, rileva che sono stati affrontati, in particolare, i seguenti temi: « 2009 – Anno europeo della creatività e innovazione »; il Libro verde sulla mobilità; il Fondo per la mobilità 2007-2008. L'Italia ha altresì partecipato a iniziative e programmi, tra i quali il Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente ed il Pro-

gramma *Erasmus Mundus*. In ambito culturale, è da segnalare che nel corso del 2009 il Governo ha partecipato, attraverso il Ministero dei beni e delle attività culturali, ai programmi europei nel settore della cultura, portando avanti iniziative e attività concernenti la circolazione dei beni culturali, il diritto d'autore, nonché archivi, biblioteche e altri istituti. Aggiunge che la relazione presentata dal Governo, dando conto in un unico documento sia dell'attività svolta dall'Italia a livello di Unione europea nel 2009 sia delle priorità per il 2010, è sottoposta all'esame del Parlamento in un periodo successivo a quello di riferimento. Per completezza, ricorda che l'omologa 7a Commissione cultura del Senato, nella seduta del 12 ottobre 2010, ha valutato favorevolmente la politica per la ricerca e l'innovazione definita nel documento in esame, atteso che proseguono alcune iniziative già avviate negli anni passati fra cui il VII Programma quadro, le *Joint Technology Initiatives*, i progetti ERANET per il coordinamento delle strategie di ricerca nazionali e regionali, EUREKA, il Programma di cooperazione internazionale scientifica e tecnologica di ricerca (COST), il Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica (CREST), nonché le iniziative ESPRI sulle infrastrutture di ricerca. La medesima Commissione ha altresì espresso apprezzamento per la prosecuzione delle attività inerenti la politica per l'istruzione, la formazione, la cultura e il turismo, culminate nell'approvazione del Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020); della Comunicazione della Commissione europea su « Nuove competenze per nuovi lavori »; del Documento sul potenziamento dei partenariati fra istituti di istruzione e di formazione e parti sociali nel contesto dell'apprendimento permanente; del Documento sullo Sviluppo professionale degli insegnanti e dei capi di istituto; del Documento sull'Educazione degli allievi provenienti da un contesto migratorio ». In quella sede, è stata ritenuta altresì positiva la continuazione dei programmi già avviati anche per la cul-

tura, pur richiamando l'attenzione del Governo sull'esigenza che la Relazione sia redatta in conformità ai nuovi e più stringenti criteri dettati dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, e successive modificazioni, recando al contempo una valutazione critica delle attività intraprese dall'Italia per il conseguimento degli obiettivi non vincolanti e vincolanti assunti in sede europea.

Tiene a ricordare, inoltre, che il 12 gennaio scorso la Camera dei deputati ha approvato, a larghissima maggioranza, la risoluzione n. 6-00052, presentata dall'on. Mazzocchi ed altri, riguardante l'adozione d'iniziative volte a far cessare le persecuzioni nei confronti dei cristiani nel mondo. Il documento impegna il Governo a una serie di iniziative, da intraprendere anche in collaborazione con i partner internazionali dell'Italia, finalizzate alla tutela della libertà religiosa e delle minoranze religiose, tra le quali segnala, in particolare, l'impegno per l'istituzione di un « Osservatorio sulla condizione dei cristiani nel mondo » destinato a monitorare e valutare l'applicazione degli impegni assunti. Il documento richiama preliminarmente il messaggio del pontefice Benedetto XVI del 1° gennaio 2011, « Libertà religiosa via per la pace », che denuncia la grave mancanza di libertà religiosa di cui soffrono tanti esseri umani tra i quali cristiani in molti paesi e sottolinea come il termine « cristianofobia » sia quello che descrive più compiutamente questo fenomeno di portata universale e come tale è stato adottato dall'ONU sin dal 2003 e dal Parlamento europeo nel 2007. Al riguardo, ricorda che il tema delle persecuzioni delle minoranze cristiane è al centro dell'attenzione anche presso le istituzioni europee. L'Unione Europea non è, tuttavia, pervenuta a un accordo tra i ministri degli esteri dei 27 paesi membri sulla risoluzione contro la persecuzione dei cristiani, presentata per iniziativa italiana. Soltanto 15 ministri hanno votato a favore dell'accordo, mentre contrari sono stati il Lussemburgo e anche paesi di tradizione cattolica, come il Portogallo, la Spagna e l'Irlanda. Il testo – proposto dal capo della diplomazia del-

l'UE, Catherine Ashton – è stato limitato a espressioni generali, senza menzionare la parola « cristiani », pertanto le discussioni sulla dichiarazione sono state rimandate. Ricorda, peraltro, che il 20 gennaio scorso i 27 ministri degli esteri hanno votato, nell'ultima sessione del Parlamento Europeo di Strasburgo, una risoluzione sulla situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa, presentata per iniziativa italiana dopo i recenti massacri di cristiani in Egitto, Nigeria e Iraq. La risoluzione condanna le violenze anti-cristiane anche in Pakistan e Iran e, per la prima volta, tratta le persecuzioni contro i cristiani come un problema collegato al diritto della libertà religiosa, raccomandando di condizionare gli « aiuti » e la « cooperazione economica » con gli altri Paesi al « rispetto dei diritti delle minoranze », nell'ottica di « sviluppare con urgenza una strategia dell'Ue » in materia, mentre il nuovo servizio diplomatico europeo dovrà mettere a punto « un sistema permanente per il monitoraggio delle restrizioni governative e sociali alla libertà religiosa », riferendo periodicamente in Parlamento.

Evidenzia, infine, che, come già rilevato dalla Commissione cultura nella relazione approvata nel 2009, la Relazione annuale dovrebbe riguardare anche la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori, in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria; sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia; su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale. Anche per l'anno in corso, nella Relazione esaminata non risultano, invece, pienamente delineati gli indirizzi del Governo sulle politiche comunitarie nelle materie di competenza della Commissione, quali lo sport, l'editoria e la ricerca. Ritiene quindi necessario che la Commissione di merito segnali al Governo l'esigenza di indicare nella Relazione annuale, con maggiore puntualità nelle indicate materie di com-

petenza della Commissione cultura – ovvero l'istruzione, l'università e la ricerca, i beni e le attività culturali, compreso il settore dello spettacolo e la cultura in generale, lo sport e l'editoria – gli orientamenti che l'Esecutivo intende assumere al riguardo a livello europeo nell'anno in corso. Si riserva, quindi, di formulare una proposta di relazione nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate. (Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Paola GOISIS (LNP) ritiene necessario, innanzitutto, confrontare il provvedimento in esame con il decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 100 del 2010, citato dalla collega Giammanco nella relazione svolta – relazione che ha molto apprezzato –, limitandosi peraltro a citare solo un punto di collegamento tra il testo in esame e la legge n. 100 del 2010. Crede che la relattrice lo abbia fatto per mere esigenze di sintesi, convenendo quindi sulle indicazioni assolutamente oggettive che intende rilevare.

Premette, innanzitutto, che, come è noto, il Ministro Bondi con la presentazione del decreto-legge n. 64 del 2010 ha inteso dare seguito all'impegno, da lui assunto in questa Commissione, di definire la riforma del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche con un progetto di legge di iniziativa del Governo, rimettendo alla medesima Commissione la definizione della disciplina complessiva del settore

dello spettacolo dal vivo. Sulla base di un analogo accordo con l'omologa Commissione del Senato, è stato invece avviato presso l'altro ramo del Parlamento l'esame della riforma generale del settore del cinema. Ritiene quindi necessario che la Commissione cultura della Camera dia seguito a questo accordo e porti a termine l'impegno assunto.

Sottolinea che il proprio gruppo ha partecipato attivamente ai lavori relativi all'esame del testo unificato sulla legge-quadro per lo spettacolo dal vivo, con la faticosa approvazione di un testo finale, concordato tra tutte le forze politiche. Ricorda che la posizione del Governo sul provvedimento è stata sempre molto chiara al riguardo, rinviando testualmente all'intervento del Ministro Bondi, il quale nella seduta del 25 novembre 2010, ha precisato di condividere il lavoro della Commissione cultura, in tutte le disposizioni previste nel nuovo testo licenziato dal Comitato ristretto per l'esame della Commissione, considerando questa e non altre la sede specifica per la sua approvazione. Rileva invece che nella relazione della collega Giammanco, sicuramente non intenzionalmente, si ricorda solo una parte dell'intervento svolto dal Ministro Bondi. Aggiunge, d'altra parte, che lo stesso Ministro nel corso della sua audizione del 9 giugno 2010, sempre in riferimento alla riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche, ha ribadito che la Commissione cultura è la sede scelta dal Governo per approvare la legge-quadro sullo spettacolo dal vivo, manifestando ancora una volta l'impegno del Governo a reperire le risorse necessarie per portare a compimento l'approvazione finale della proposta di legge-quadro sullo spettacolo dal vivo; con un plauso espresso all'ottimo lavoro fatto dalla relatrice e da tutta la Commissione. Analoghe considerazioni sono state svolte più diffusamente sia dal Ministro Bondi che dal sottosegretario Giro nel corso dell'esame in Commissione e in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 64 del 2010, considerazioni che ritiene sono sicuramente condivise da tutti i componenti

della Commissione, in specie dal collega Barbieri, che su quel provvedimento è stato il relatore.

Precisa quindi di aver voluto formulare alcune considerazioni in premessa al suo intervento nel merito del provvedimento in esame, per chiarire di aver partecipato, in rappresentanza del proprio gruppo, all'esame del decreto-legge sulle fondazioni liriche e a quello della proposta di legge Carlucci – De Biasi, tenendo ben in considerazione l'impegno espresso dal Governo al riguardo. Vi è sempre stato, infatti, l'accordo esplicito e non sotterraneo, tra il Governo e la Commissione di sviluppare la riforma complessiva del settore attraverso due filoni, quello delle fondazioni lirico-sinfoniche, definito dall'Esecutivo, e quello più generale previsto dalla Commissione cultura della Camera, attraverso la più volte ricordata proposta di legge-quadro sullo spettacolo dal vivo.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea.

Paola GOISIS (LNP) si riserva di concludere il suo intervento nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
C. 3428 Aprea.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili ed industriali 99

RISOLUZIONI:

7-00495 Margiotta: In materia di attuazione della normativa sul sistema di gestione dei RAEE (*Discussione e rinvio*) 99

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Centro di coordinamento RAEE nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00495 Margiotta in materia di attuazione della normativa sul sistema di gestione dei RAEE 101

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici sul tema della tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi 101

COMITATO RISTRETTO:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin 101

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci 101

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili ed industriali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.30.

RISOLUZIONI

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.30.

7-00495 Margiotta: In materia di attuazione della normativa sul sistema di gestione dei RAEE.
(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Salvatore MARGIOTTA (PD) illustra la propria risoluzione sottolineando, preliminarmente, come essa insista su un tema al quale la Commissione ha costantemente

dedicato molta attenzione. Al riguardo, richiama ad esempio la risoluzione a sua firma approvata nella passata legislatura e quella predisposta nella legislatura in corso da numerosi deputati di maggioranza e di opposizione, ritenendo che tali atti hanno sicuramente contribuito all'aprontamento del quadro normativo necessario per dare compiuta attuazione al decreto legislativo n. 151 del 2005 che, in recepimento di alcune direttive comunitarie, ha dettato la nuova disciplina legislativa in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Richiama, quindi, gli obiettivi di fondo della nuova normativa, che a suo avviso possono essere riassunti nella incisiva riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nella costruzione di un ciclo virtuoso di riciclo, recupero e smaltimento dei relativi rifiuti, sottolineando positivamente che, sia pure con circa due anni di ritardo, in gran parte dovuti al ritardo con cui il Governo ha provveduto ad emanare i decreti applicativi della nuova disciplina legislativa, l'Italia è riuscita a raggiungere alla fine del 2010 l'obiettivo della raccolta media di 4 chilogrammi all'anno di rifiuti RAEE per abitante.

Ciò detto, osserva, peraltro, che alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti RAEE davvero efficace — fondato su una responsabilità estesa e condivisa di tutti i soggetti coinvolti e, in tal senso, incentrato sul rispetto dell'obbligo di ritiro «1 contro 1» da parte dei distributori —, siano ancora di ostacolo principalmente tre fattori. Il primo di questi fattori è dato, a suo avviso, dall'insufficiente livello di informazione dei cittadini e di organizzazione dei punti vendita, in particolare della piccola distribuzione, sulle nuove modalità di raccolta dei RAEE.

Il secondo e, forse, più importante fattore di debolezza è dato dal mancato adeguamento di quelle che, a suo avviso,

costituiscono le infrastrutture fondamentali del nuovo sistema. In tal senso, osserva infatti che, ad oggi, la rete di isole ecologiche presente sul territorio è largamente insufficiente e fortemente squilibrata tra Nord, Centro e Sud, se è vero che delle poco più di 3.000 isole ecologiche esistenti negli oltre 8.000 comuni italiani, più di due terzi sono concentrate al Nord.

Il terzo fattore di ostacolo ad un compiuto sviluppo del nuovo sistema di gestione dei RAEE è, infine, rappresentato, a suo avviso, dalla duplice necessità, da un lato, di completare l'emanazione dei previsti provvedimenti ministeriali applicativi della nuova disciplina legislativa prevista dal citato decreto legislativo n. 151 del 2005 (a partire dalla emanazione del cosiddetto «decreto tariffe») e, dall'altro, di apportare tutta una serie di piccole modifiche e integrazioni ai provvedimenti già emanati, anche al fine di rendere pienamente efficaci e operativi gli accordi sottoscritti tra il Centro di coordinamento RAEE, l'ANCI e le associazioni della distribuzione.

Conclude, quindi, formulando l'auspicio che la risoluzione possa essere rapidamente approvata e che il Governo, in attuazione degli impegni in essa previsti, provveda in tempi rapidi ad assumere tutte le iniziative necessarie a rimuovere tutti gli ostacoli che hanno finora impedito il pieno sviluppo di un sistema di gestione dei RAEE rispettoso dell'ambiente e della salute dei cittadini e, al tempo stesso, fattore di crescita di un settore produttivo importante, come è quello legato alla raccolta, al riciclo e allo smaltimento di tali rifiuti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti del Centro di coordinamento RAEE nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00495 Margiotta in materia di attuazione della normativa sul sistema di gestione dei RAEE.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.10.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici sul tema della tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

Riqualificazione e recupero dei centri storici.

C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Meridiana fly SpA sulla situazione della medesima società . 102

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 102

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 103

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 103

ALLEGATO 1 (*Emendamenti*) 106

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 104

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE. Atto n. 323 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*) 104

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 109

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti di Meridiana fly SpA sulla situazione della medesima società.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le

infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Piero TESTONI (PdL), *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla VII Commissione sul nuovo testo della proposta di legge in oggetto, recante modifiche alla legge n. 69 del 1963, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Passando ad una breve descrizione del contenuto degli articoli, rileva che l'articolo 1 prevede che coloro che sono in possesso del diploma di laurea triennale non sono tenuti a svolgere l'esame di cultura generale previsto per l'iscrizione al registro dei praticanti. L'articolo 2 attribuisce al potere regolamentare del Governo (Ministero della giustizia) il compito di disciplinare la composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, fissata in un massimo di novanta membri, e di definirne le modalità di elezione. L'articolo 3 istituisce la Commissione deontologica nazionale con il compito di accertare in secondo grado la responsabilità disciplinare degli iscritti all'ordine; senza modificare le ulteriori disposizioni vigenti, si stabilisce che la Commissione deontologica nazionale sia competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare, e si prevede che ad esse si applichino le disposizioni del titolo IV della legge n. 69 del 1963. L'articolo 4 istituisce, presso ogni distretto di Corte d'appello, il Giurì per la correttezza dell'informazione; tali organismi saranno

composti da cinque membri, di cui uno nominato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due dal consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello, e uno dalla Federazione italiana degli editori e dei giornalisti, che resteranno in carica per 5 anni non prorogabili. L'articolo 5 interviene sulle modalità di convocazione del Consiglio nazionale dell'ordine, prevedendo che la convocazione possa essere notificata anche mediante posta elettronica. L'articolo 6 reca una disposizione di natura procedurale che riguarda l'elezione dei Consigli dell'ordine regionali, stabilendo che tra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea elettorale devono intercorrere 48 ore (invece di 8 giorni). L'articolo 7 stabilisce infine che i candidati alla prova di idoneità professionale possono presentare, per ciascun anno solare, solo due domande di ammissione.

Considerato che la proposta di legge in oggetto non contiene norme di specifico interesse della IX Commissione, propone di esprimere un nulla osta sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati nove emendamenti al disegno di legge comunitaria (*vedi allegato 1*).

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, nel sottolineare che da un primo esame degli emendamenti presentati emerge un orientamento bipartisan, in relazione ad alcuni profili dell'articolo 11 del disegno di legge comunitaria, manifesta la propria disponibilità a formulare una proposta di relazione al disegno di legge comunitaria, nella quale tali aspetti possano essere inseriti come condizioni.

In particolare, sottolinea l'importanza di due profili che giudica fondamentali per lo sviluppo delle telecomunicazioni. Il primo riguarda la necessità di far sì che l'autorità di regolazione possa imporre la condivisione delle infrastrutture da parte di tutti gli operatori, indipendentemente dalla proprietà delle stesse, anche al fine di evitare disagi agli utenti e costi alle imprese per la realizzazione di nuove infrastrutture. Il secondo concerne la cosiddetta segmentazione geografica che, al fine di escludere ricadute negative sul mercato delle telecomunicazioni, non dovrebbe essere introdotta a livello normativo, ma affidata all'autorità di regolazione. In ragione dell'orientamento politico largamente condiviso su questa ultima questione, chiede quindi al Governo di valutare la possibilità di sopprimere, all'articolo 11 del disegno di legge comunitaria, le disposizioni che prevedono la segmentazione geografica.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di svolgere un approfondimento riguardo alle tematiche evidenziate dal relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE.

Atto n. 323.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la V Commissione Bilancio ha espresso i propri rilievi sul provvedimento in esame.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvia VELO (PD), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, che reca l'attuazione di una direttiva comunitaria volta

all'omogeneizzazione delle disposizioni relative alle patenti di guida, che giudica condivisibile e positiva, evidenzia la questione relativa alla tipologia di patente necessaria per la guida degli autocaravan. Al riguardo, osserva che tale autoveicolo può essere guidato da un possessore di patente di categoria B, soltanto nel caso in cui presenti una massa, comprensiva del relativo carico, non superiore a 3,5 tonnellate. Nel sottolineare che il settore sta vivendo un momento di crisi profonda, ritiene che sarebbe opportuno prevedere, per la guida di tale mezzo la patente di categoria B, anche quando tale mezzo presenti un peso complessivo non superiore a 4,250 tonnellate, anche in considerazione del fatto che, stando alle notizie in suo possesso, in alcuni Paesi, come ad esempio la Francia, questo sarebbe consentito. In proposito, fa presente di aver ricevuto della documentazione dalla quale sembrerebbe emergere che la possibilità di condurre un autocaravan con la patente di categoria B sarebbe possibile in Italia soltanto per coloro che abbiano conseguito il titolo abilitativo prima del 1975. Tutto ciò considerato, chiede al Governo di svolgere un approfondimento in tale senso, anche al fine di sostenere un settore economicamente e socialmente rilevante.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che il dipartimento per il trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inoltrato una formale richiesta di parere alla Commissione europea sull'introduzione di una disposizione nazionale che consenta la guida di autocaravan di massa superiore a 3,5 tonnellate sul territorio italiano a conducenti muniti di patente B, in risposta alla

quale la Commissione europea ha rilevato di non vedere, alla luce della normativa europea, alcuna possibilità per gli Stati membri di autorizzare la guida di autocaravan con massa autorizzata superiore a 3,5 tonnellate da parte di persone di età inferiore a 21 anni e in possesso di patente di guida di categoria B, essendo necessaria per tali veicoli la patente di categoria C1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si impegna ad effettuare un approfondimento della questione, che potrebbe essere affrontata in seno alla XIV Commissione per il profilo di compatibilità comunitaria.

Marco DESIDERATI (LNP), pur preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, rileva tuttavia che il provvedimento in esame prevede, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva, l'introduzione di numerose categorie di patenti che, a suo giudizio, renderanno più difficili i controlli da parte delle Forze di polizia. Invita quindi il Governo ad una riflessione generale sull'attuazione di normative europee non in linea con il principio della semplificazione amministrativa.

Jonny CROSIO (LNP) segnala di essere stato informato di alcuni problemi sorti in relazione alle patenti di conducenti che si sono recati in Svizzera, ai quali sarebbero stati addirittura sequestrati i mezzi di trasporto.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**EMENDAMENTI**

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

« 2009/114/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/1372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonìa mobile terrestre nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) ».

*** 1. 1.** Cimadoro.

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

« 2009/114/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonìa mobile terrestre nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) ».

*** 1. 3.** Monai.

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

« 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE); ».

**** 1. 2.** Cimadoro.

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

« 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE); »,

**** 1. 4.** Monai.

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, dopo le parole: « decreti legislativi sono adottati », introdurre le seguenti parole: « , sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, »;

b) al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « , nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica »;

c) al comma 3, sostituire la lettera c) con le seguenti:

« c) gestione efficiente, flessibile e coordinata a livello comunitario dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantendo una efficienza allocativa delle risorse spettrali, attraverso l'utilizzo

di metodologie di allocazione che garantiscano la valorizzazione economica delle risorse, il massimo Introito possibile per lo Stato e l'accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione;

c-bis) armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi; »

d) al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:

« *d)* possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera *c)*, limitazioni proporzionate e non discriminatorie, giustificate e soggette a un riesame periodico, in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento al fine di evitare interferenze dannose ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici; proteggere la salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale in conformità al diritto comunitario. Le limitazioni non devono risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma devono piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda;

d-bis) rafforzamento dei poteri in capo alle autorità competenti tesi a garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate o siano sottoutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, la restituzione dello spettro inutilizzato o sottoutilizzato e la sua allocazione anche a soggetti nuovi entranti nel mercato;

d-ter) definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con gli obiettivi di: migliorare i sistemi di allocazione e gestione dello spettro; sviluppare meccanismi innovativi di incentivazione alla riallocazione o finalizzazione delle porzioni di spettro sotto utilizzate; incrementare la quantità di spettro resa disponibile nel prossimo decennio; garantire flessibilità ed efficienza dei sistemi di *backhaul*; aumentare le possibilità di allocazione dinamica dello spettro mediante meccanismi di accesso innovativi e flessibili; garantire un maggiore impegno all'adozione di una politica organica sul piano interno e più incisiva su quello internazionale »;

e) al comma 3, dopo la lettera *e)* inserire le seguenti;

« *e-bis)* prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di consentire a consumatori, produttori di dispositivi, terzi impegnati nello sviluppo di nuove applicazioni e altri, di utilizzare o sviluppare dispositivi e applicazioni a propria scelta sulle reti wireless fintanto che questi soddisfino i requisiti tecnici imposti in via regolamentare e siano conformi a ragionevoli condizioni di utilizzo per una gestione sostenibile delle reti wireless;

e-ter) prevedere il divieto per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di impedire, diminuire o interferire con la capacità dell'utente finale di scaricare e utilizzare applicazioni di propria scelta sulla rete del licenziatario, nei limiti di una ragionevole gestione delle reti e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali »;

f) al comma 3, lettera *f)*, dopo le parole « dei portatori di esigenze sociali particolari » inserire le seguenti: « , per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione »;

g) al comma 3, lettera *h)*, sopprimere le seguenti parole: « e riservatezza »;

h) al comma 3, sopprimere la lettera *l)*;

i) al comma 3, dopo la lettera *m)* inserire la seguente:

« *m-bis)* semplificazione dell'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni coordina l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sul proprio sito Internet »;

l) al comma 3, sopprimere la lettera *o)*;

m) al comma 3, sopprimere la lettera *p)*;

n) al comma 3, sopprimere la lettera *q)*;

11. 1. Meta, Gozi, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa; Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Larratta, Pierdomenico Marcino, Giorgio Merlo, Tullo.

All'articolo 11, comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* sostituire le parole « di accesso al mercato » con le seguenti: « dei diritti di accesso »;

2) dopo la lettera *a)* aggiungete la seguente: « *a-bis)* rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni e, in ottemperanza a quanto disposto dal novellato articolo 3, paragrafo *3-bis* della direttiva 2002/21/CE, a predispone misure atte ad assicurare l'effettiva indipendenza, l'esercizio imparziale e trasparente dei poteri decisionali dei componenti dell'organo collegiale, nonché meccanismi sanzionatori comprendenti anche l'ipotesi di rimozione dall'incarico per coloro che non abbiano rispettato le condizioni prescritte »;

3) alla lettera *q)* sostituire le parole « e delle finzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico » con le seguenti « , delle finzioni e del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore, »;

11. 2. Gozi, Meta.

All'articolo 11, comma 3, lettera n), dopo le parole: « mercato nazionali », le parole: « e subnazionali » sono soppresse.

11. 3. Gozi, Meta.

All'articolo 11, comma 3, sopprimere la lettera p).

11. 4. Gozi, Meta.

All'articolo 11, comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) rafforzamento dei diritti sulla libertà dell'utente affinché possa gestire, modificare e impostare le preferenze relative al trattamento dei dati attraverso le opzioni fornite dai sistemi di navigazione o da altre applicazioni;

11. 5. Desiderati.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE (atto n. 323).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE (atto n. 323);

premesso che:

la direttiva 2006/126/CE, in materia di patente di guida ha l'obiettivo di attualizzare – attraverso una rifusione – la normativa vigente in materia di patenti di guida e di sostituire gli oltre 110 modelli di patente in circolazione con un modello unico in formato carta di credito, anche al fine di agevolare i controlli;

lo schema di decreto legislativo in esame, oltre al recepimento delle disposizioni recate dalla direttiva, provvede ad un più generale coordinamento ed aggiornamento del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e in particolare del titolo IV, anche alla luce delle modifiche introdotte da precedenti direttive recepite in via amministrativa, non ancora riportate nel testo del Codice stesso;

l'articolo 3 del predetto schema di decreto legislativo riscrive integralmente l'articolo 116 del Codice della strada, operando una riclassificazione delle categorie delle patenti di guida, che riproduce quella dettata dall'articolo 4 della direttiva, introducendo la nuova patente AM in sostituzione del certificato di idoneità per la

guida di ciclomotori, veicoli a tre ruote, e quadricicli leggeri aventi velocità massima di 45 km/h (le cosiddette minicar);

l'articolo 11 modifica l'articolo 124 del Codice della strada, che individua le patenti necessarie per guidare le diverse tipologie di macchine agricole e operatrici, coordinandolo con le nuove tipologie di patente;

l'articolo 14, che novella l'articolo 128 del Codice della strada, impone ai medici che accertino l'esistenza di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida in soggetti titolari di patente di guida, di comunicarlo ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della revisione della patente;

l'articolo 18 apporta, tra l'altro, modifiche agli articoli 173 del Codice della strada in materia di guida con lenti o determinati apparecchi durante la guida;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:

l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, nel riscrivere integralmente l'articolo 116 del Codice della strada, ne coordina i contenuti con quelli di cui all'articolo 4 della direttiva, senza innovare la disciplina vigente;

la previsione recata dall'articolo 14, comma 1, dello schema di decreto legislativo è stata introdotta – di intesa tra tutte le Amministrazioni concertanti, in quanto su segnalazione dei medici del Ministero della difesa è stata rilevata la situazione di

assoluta incoerenza che si determina ogni qualvolta, in sede di accertamento medico-legale diverso da quello strettamente attinente alla verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, si riscontri in un soggetto, già titolare di patente, la sussistenza di patologie incompatibili con il permanere dei requisiti predetti;

le modifiche introdotte all'articolo 124, comma 1, lettera *a*), del Codice della strada in materia di guida delle macchine agricole non innovano la legislazione vigente, ma si limitano ad esplicitare il contenuto della disposizione da esso stesso richiamata, ossia l'articolo 115, comma 1, lettera *c*);

anche le modifiche introdotte all'articolo 124, comma 1, lettera *b*), del Codice della strada non innovano la legislazione vigente, in quanto si limitano ad esplicitare l'esclusione, ai fini della individuazione delle macchine agricole per cui è richiesta la patente B, della fattispecie di cui alla precedente lettera *a*);

le modifiche introdotte all'articolo 124, comma 2, in materia di patenti speciali per la guida di macchine agricole e operatrici riguardando le lettere *a*) e *b*) del precedente comma 1, devono essere riferite alle patenti A1 e B e non già alle patenti B1 e B come invece indicato, per mero errore materiale, dall'articolo 11, comma 1, lettera *c*), dello schema di decreto legislativo in oggetto;

considerato che andrebbe altresì valutata la possibilità di prevedere tra le modifiche da apportare all'articolo 173 del Codice della strada in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida anche la soppressione della disposizione che consente l'utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade e al trasporto di persone in conto terzi, anche al fine di aumentare il livello di sicurezza sulle strade e sulle autostrade del Paese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 11, comma 1, lettera *c*), del presente schema di decreto legislativo sostituire le parole: «B1 e B» con le seguenti: «A1 e B»;

e con la seguente osservazione:

si valuti la possibilità di aggiungere all'articolo 18 del presente schema di decreto legislativo dopo il comma 1 il seguente: «1-bis. All'articolo 173, comma 2, del Codice della strada le parole: « , nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi » sono soppresse ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>) .	111
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	117
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla X Commissione</i>)	119
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	111

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	113
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	120

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Atto n. 327 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	113
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.20.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione*).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative al disegno di legge comunitaria, che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*); due di queste proposte (gli articoli

aggiuntivi 18.0.1 e 18.0.2 a prima firma Cosenza) sollevano peraltro problemi di ammissibilità. Ricorda che, in relazione alle regole vigenti in materia di ammissibilità di emendamenti alla legge comunitaria, sono da considerare ammissibili le proposte emendative attinenti a materie già comprese nel testo del disegno di legge, quelle finalizzate a recepire direttive comunitarie non ancora attuate e quelle dirette a modificare o abrogare disposizioni vigenti attuative di direttive comunitarie solo nel caso in cui tali disposizioni siano oggetto di una procedura di infrazione.

Ciò premesso, dichiara inammissibili gli articoli aggiuntivi Cosenza 18.0.1 e 18.0.2 che mirano ad introdurre materie estranee al contenuto originario del disegno di legge (rispettivamente disposizioni sulla sicurezza degli impianti di idrocarburi *off-shore* e sull'impatto ambientale dei parchi eolici), facendo riferimento ad atti comunitari che non contengono disposizioni di carattere normativo, ma solo le preannunciano (nel caso della comunicazione sulla sicurezza delle attività *offshore*) ovvero ne effettuano una ricognizione (nel caso delle linee guida sui parchi eolici).

Osserva che gli altri emendamenti non sollevano problemi in relazione alla loro ammissibilità; ricorda che, in base alle peculiarità della procedura prevista per l'esame del disegno di legge comunitaria, gli emendamenti in questione, ove approvati, saranno allegati alla relazione della Commissione e potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità comunitaria e di coordinamento generale. Dal punto di vista procedurale, la Commissione procederà prima ad una votazione sul parere relativo alla relazione sulla partecipazione italiana all'Unione nel 2009, quindi alla votazione degli emendamenti sul disegno di legge comunitaria, infine alla illustrazione e votazione della relativa proposta di relazione.

Dà quindi la parola al collega Torazzi per l'illustrazione del parere sulla relazione sulla partecipazione italiana al-

l'Unione nel 2009, quindi per l'espressione del parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge comunitaria.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, sulla relazione concernente la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, in considerazione del fatto che essa contiene un mero resoconto delle attività svolte in tale anno dal Governo, propone alla Commissione l'espressione di un nulla osta; per quanto concerne gli emendamenti presentati al disegno di legge comunitario, invita i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

La Commissione approva la proposta di nulla osta relativa al parere sulla relazione concernente la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Gabriele CIMADORO (IdV) chiede chiarimenti in merito al parere espresso sul suo emendamento 1.1 volto a chiedere l'inserimento al comma 1 dell'allegato B della direttiva 2010/75/CE che deve essere adottata dagli Stati membri entro il 7 gennaio 2013. La direttiva stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, sottolinea che le disposizioni della direttiva potrebbero penalizzare fortemente le imprese italiane, che attraversano un momento di gravissima difficoltà e quindi ritiene poco opportuno prevederne una applicazione anticipata. Assicura tuttavia che la questione posta dal deputato Cimadoro potrà essere approfondita nel corso dell'esame presso la XIV Commissione.

Gabriele CIMADORO (IdV) osserva che altri Paesi dell'Unione europea sono più avanti dell'Italia nel recepimento della direttiva.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, precisa che i Paesi che sono in fase di

recepimento della direttiva svolgono principalmente attività di *trading* e non hanno alcun interesse a tutelare la nostra industria manifatturiera.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira il proprio emendamento 1.1 auspicando una maggiore disponibilità presso la XIV Commissione ad esaminare la questione da lui posta.

Laura FRONER (PD) insiste per la votazione dei suoi emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3, segnalando che porre la questione relativa alle guide turistiche nelle premesse non da alcuna rassicurazione sul fatto che il Governo si soffermi a riflettere sull'opportunità della disciplina introdotta dall'articolo 10.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Froner 10.1, 10.2 e 10.3.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Andrea LULLI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione del relatore.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nomina quindi il deputato Torazzi quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Atto n. 322.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, illustra la proposta di parere con condizioni e osservazione (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario per lo sviluppo Stefano Saglia dichiara che il Governo condivide pienamente lo spirito e la lettera del parere formulato.

Massimo ZUNINO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.

Atto n. 327.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo, sul quale la Commissione X Attività produttive deve esprimere i propri rilievi alla Commissione per la semplificazione amministrativa ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, è composto da 4 articoli e da 2 Allegati.

L'Allegato 1 (la cui approvazione è prevista dall'articolo 1) reca il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, mentre l'Allegato 2 (la cui approvazione è prevista dall'articolo 2) reca l'attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

Inoltre, l'articolo 3 elenca le disposizioni abrogate dallo schema di decreto legislativo e l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In sostanza, lo schema di decreto legislativo contiene due distinti interventi normativi. Il primo, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti dall'articolo 14, commi 14, 15, 18, della legge n. 246 del 2005 ed in applicazione dei criteri di codificazione di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge n. 59 del 1997 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», nota come legge Bassanini, ed è stato assegnato alla Commissione per la semplificazione, che si dovrà esprimere entro il prossimo 2 marzo 2011. Ricorda in proposito che il citato articolo 14 della legge n. 246 del 2005 ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente

L'altra parte dello schema invece, che recepisce la direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio in attuazione alla delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 96

del 2010 (comunitaria 2009), ed è stato assegnato alla competenza congiunta delle Commissioni II e X.

Per quanto riguarda il Codice della normativa statale sul turismo (Allegato 1), sul quale la X Commissione deve formulare dei rilievi alla Commissione per la semplificazione, segnala che esso si compone di 70 articoli.

La relazione in oggetto contiene quindi, per evidenti ragioni di sintesi, l'enunciazione dei principi sottostanti all'intervento normativo proposto.

Il Titolo I (articoli 1-5) dichiara la finalità di operare il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni statali vigenti sul turismo. Tale esigenza nasce dalla necessità di promuovere e tutelare il settore del turismo, strategico per lo sviluppo economico e occupazionale dell'intero territorio nazionale. Inoltre, sono dettati principi in materia di turismo accessibile, viene ripresa e aggiornata la definizione di impresa turistica, vengono disciplinate le imprese turistiche senza scopo di lucro.

Il mercato del turismo, secondo la relazione illustrativa, rappresenta anche un ambito d'azione rilevante nel quadro della più innovativa concezione dei servizi alla persona e del loro corretto sviluppo nel senso della sostenibilità, in linea con quanto enunciato nel Codice Mondiale di etica del turismo adottato dall'Organizzazione mondiale del turismo.

L'articolo 1 riguarda l'ambito di applicazione del Codice, che reca la disciplina organica del settore del turismo provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

L'articolo 2 afferma alcuni principi sull'intervento legislativo dello Stato in materia turistica, che è consentito:

1. quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente;

2. quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:

a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese;

b) riordino e unitarietà dell'offerta turistica italiana.

L'articolo 4 del Codice riprende e rielabora la definizione vigente di impresa turistica e le norme in materia disposte dal citato articolo 7 della legge 135/2001.

In particolare, rispetto alla normativa vigente:

viene eliminato dalla definizione l'inciso «tra cui gli stabilimenti balneari», considerato (come spiega la relazione illustrativa) un'inutile e riduttiva specificazione;

l'iscrizione al registro delle imprese non è più considerata condizione necessaria per l'esercizio dell'attività turistica, ma solo per l'ottenimento di benefici, agevolazioni e incentivi;

viene integrata la normativa sulle imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea, per tenere conto, secondo la relazione illustrativa, delle previsioni di cui agli articoli da 31 a 34 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che equipara le imprese dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia a quelle costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea.

Il Titolo II (articoli 6-10) disciplina le professioni e la formazione nel settore turistico.

Si articola in due capi: il capo I (articoli 6-9) e il capo II, composto dal solo articolo 10, concernenti, rispettivamente, le «professioni turistiche» e il «mercato del lavoro».

Il capo I sulle professioni turistiche risponde all'esigenza di razionalizzare la disciplina della materia, attualmente con-

tenuta in numerose disposizioni quali la legge 135/2001, il decreto-legge 7/2007 (cosiddetto decreto Bersani-*bis*) e nelle normative *ad hoc* disciplinanti specifiche professioni.

Per quanto riguarda le professioni turistiche, il testo si sofferma in particolare sulle guide turistiche, sui maestri di sci e sulle guide alpine. Con riferimento alla formazione, si prevede la realizzazione di percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati.

Il Titolo III (articoli 11-20) riguarda le strutture turistiche ricettive, suddivise in alberghiere-paralberghiere, extralberghiere, all'aperto e di mero supporto.

Si articola in tre Capi, concernenti, nell'ordine, le «Strutture ricettive ed altre forme di ricettività» (articoli 11-14) «Altre strutture ricettive» (articoli 15-17), «Disposizioni comuni per le strutture turistico-ricettive» (articoli 18-20).

La classificazione delle imprese ricettive serve ad uniformare e coordinare l'offerta turistica nel territorio nazionale, garantire livelli adeguati per la tutela del turista e della concorrenza tra gli operatori del mercato ovvero semplificare i procedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività relative alle imprese turistiche ricettive.

Il Titolo IV (articoli 21-24) reca la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

È articolato in quattro Capi e contiene disposizioni relative ai circuiti nazionali di eccellenza e ai sistemi turistici locali (capo I – articoli 25 e 26), al turismo culturale (capo II – articoli 27-29), a quello sociale (capo III – articolo 30) e ad altri settori (capo IV – articoli 31-33).

Oltre a prevedere la definizione delle agenzie di viaggio e turismo, si ribadisce l'obbligo per tali agenzie di stipulare congrue polizze di assicurazione per garantire al turista l'esatto adempimento degli obblighi assunti, si prevede la possibilità di uniformare sul territorio nazionale i requisiti professionali dei direttori tecnici delle agenzie, si provvede alla semplifica-

zione degli adempimenti amministrativi per l'apertura di agenzie di viaggi e turismo.

Il Titolo V (articoli 25-33) consente di promuovere dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine dell'Italia e rielabora la disciplina dei sistemi turistici locali (Capo I), incentiva iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e architettonico italiano (Capo II), disciplina il turismo sociale dei buoni-vacanza (Capo III), rinvia alle norme vigenti in materia di turismo termale e di agriturismo e agevola ed incentiva il turismo con animali al seguito (Capo IV).

Il Titolo VI (articoli 34-54) introduce nell'ambito del Codice del turismo la disciplina dei pacchetti turistici attualmente contenuta nel Codice del consumo (Capo I).

Le novità più significative apportate dal nuovo Codice attengono: all'introduzione della nozione di « danno da vacanza rovinata », definito come il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta. Tale danno è risarcito come conseguenza dell'inadempimento o dell'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico e nei limiti in cui esso non sia di scarsa importanza. La nozione di inesatto adempimento, contenuta nell'articolo 45, comprende l'inottemperanza, anche lieve, degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati; a fronte

della riscontrata inidoneità del meccanismo del Fondo di garanzia, previsto dal Codice del consumo, la definizione di ulteriori obblighi di copertura assicurativa a carico di organizzatori ed intermediari.

Il Titolo VI, inoltre, reca modifiche alla disciplina delle locazioni di interesse turistico e alberghiere e delle locazioni di alloggi con finalità turistica (Capo II).

Il Titolo VII (articoli 55-70) chiarisce le funzioni dello Stato in materia di turismo, disciplinando il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, la Conferenza nazionale del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e il Comitato permanente di promozione italiana del turismo (Capo I). Inoltre, viene introdotta una nuova normativa finalizzata ad implementare e premiare le eccellenze turistiche nei settori enogastronomici ed alberghiero (Capo II) e viene rielaborata, rendendola attuale, la disciplina della Carta dei Servizi, il documento nel quale ogni ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza (Capo III).

Invita quindi, in conclusione, i colleghi ad approfondire il contenuto del testo in esame soprattutto dal punto di vista del rispetto delle competenze costituzionalmente previste, in considerazione dei rilievi che sono pervenuti da parte delle regioni; rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

1. 1. Cimadoro, Monai.

ART. 10.

(Delega al Governo per il riordino normativo della disciplina della professione di guide turistiche).

Sopprimere l'articolo.

10. 1. Froner.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

10. 2. Froner.

Sopprimere il comma 4.

10. 3. Froner.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione degli orientamenti comunitari in materia di sicurezza degli impianti di idrocarburi off-shore).

1. Per garantire la massima tutela della salute umana e dell'ambiente nelle attività di estrazione e lavorazione degli idrocarburi negli impianti *off-shore*, il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per attuare gli indirizzi in materia di sicurezza degli impianti petroliferi *off-shore* in Italia contenuti nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2010)560: « Affrontare la sfida della sicurezza delle attività *off-shore* nel settore degli idrocarburi, del 12 ottobre 2010.

2. Nell'attuazione della delega il Governo persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a) recepimento delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2010) 560: « Affrontare la sfida della sicurezza delle attività *off-shore* nel settore degli idrocarburi », del 12 ottobre 2010;

b) monitoraggio della legislazione in materia e correzione delle lacune esistenti;

c) approfondimento sulle procedure di autorizzazione delle attività di estrazione e lavorazione degli idrocarburi negli impianti *off-shore* e sulla piena compatibilità tra questa e gli obiettivi di sicurezza per la salute umana e di tutela dell'ambiente;

d) miglioramento dell'efficacia dei controlli da parte delle autorità pubbliche.

18. 0. 1. Cosenza, Scalia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione degli orientamenti comunitari in materia di parchi eolici).

1. Al fine di limitare e gestire l'impatto dei parchi eolici sull'ambiente e sul paesaggio, al tempo stesso preservando le potenzialità di questa fonte di energia rinnovabile sia su terra che *off-shore*, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che, anche in ottemperanza agli orienta-

menti in materia di parchi eolici pubblicati dalla Commissione europea il 29 ottobre 2010, siano finalizzati:

a) ad aggiornare il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (« Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili »), per far sì che la produzione di energia eolica non abbia impatti negativi sul paesaggio;

b) a rivedere in senso più restrittivo le modalità di applicazione agli impianti eolici della disciplina, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 (« Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità »), relativa alla semplificazione delle procedure autorizzative;

c) a finalizzare le politiche di sostegno e incentivazione all'eolico al raggiungimento di capacità di produzione energetica si elevate, ma al tempo stesso frutto di processi sviluppati da impianti che occupino superfici di terra di dimensioni imitate, ponendo così un freno a quell'invasività che oggi, in molte parti d'Italia, arreca danni a livello paesaggistico ambientale e turistico.

18. 0. 2. Cosenza, Scalia.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 2010);

rilevata ancora una volta l'esigenza di rispettare con maggiore puntualità i tempi relativi all'approvazione delle leggi comunitarie annuali, poiché esse solo in tal modo potranno continuare ad essere uno strumento efficace ai fini del recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale;

espressa qualche perplessità in ordine all'articolo 10, concernente la delega al Governo per il riordino della disciplina della professione di guida turistica, derivante dal fatto che tale riordino non è collegato al recepimento di una specifica

direttiva o atto comunitario, ma ad una razionalizzazione della disciplina e dei procedimenti già esistenti;

rilevato altresì il limitato impatto delle tematiche della legge comunitaria 2010 con le competenze della X Commissione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

a) valuti il Governo l'opportunità, in considerazione del suo rilevante impatto in uno dei comparti trainanti dell'economia nazionale, quale quello dell'edilizia, di prevedere lo spostamento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, dall'allegato A all'allegato B, prevedendo così il parere dei competenti organi parlamentari prima dell'emanazione del relativo decreto legislativo di recepimento.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (Atto n. 322),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia modificato l'articolo 3, comma 5, nel senso che sia riconosciuto anche in capo all'Autorità di vigilanza del mercato, il potere di eseguire prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgere indagini, riportare su appositi registri eventuali segnalazioni di non conformità, e trasmettere informazione ai distributori;

b) all'articolo 5, comma 2, sia previsto che gli importatori debbano inoltre assicurare che il giocattolo sia accompagnato da informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale;

e con la seguente osservazione:

a) all'articolo 30, al fine di rendere più efficaci i controlli, sia previsto che, in caso di mancanza di conformità non sanabile, sia disposto il sequestro del giocattolo e la sua distruzione.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04171 Borghesi: Sul licenziamento di una dipendente dell'Agenzia delle entrate	121
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	127
5-04080 Lenzi: Sulle procedure dei bandi INAIL per gli investimenti nella sicurezza sul lavoro.	
5-04087 Codurelli: Sulle procedure dei bandi INAIL per gli investimenti nella sicurezza sul lavoro.	
5-04205 Poli: Sulle procedure dei bandi INAIL per gli investimenti nella sicurezza sul lavoro ..	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	132

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	123
<i>ALLEGATO 3 (Articolo aggiuntivo presentato)</i>	134
<i>ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	135
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	124
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	136
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere del relatore)</i>	137

RISOLUZIONI:

7-00492 Codurelli: Tempi di emanazione dei decreti relativi alla cassa integrazione (<i>Discussione e rinvio</i>)	125
7-00470 Gatti: Lavoratori in somministrazione impiegati da enti previdenziali (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	125

INTERROGAZIONI

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.10.

5-04171 Borghesi: Sul licenziamento di una dipendente dell'Agenzia delle entrate.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio BORGHESI (IdV), nel dichiararsi insoddisfatto della risposta del rap-

presentante del Governo, fa notare che nella vicenda descritta nell'interrogazione in titolo, riguardante il licenziamento di una pubblica dipendente, è in gioco il rispetto di un diritto soggettivo di critica, di cui qualsiasi cittadino può ritenersi legittimamente titolare, a prescindere dalla posizione lavorativa ricoperta. Si chiede ironicamente se il Governo sia consapevole dell'esistenza di tale diritto fondamentale, il cui esercizio, nel caso di specie, ha condotto al licenziamento – a suo avviso totalmente illegittimo – di una onesta e valida lavoratrice. Nell'osservare che le valutazioni espresse dalla dipendente in questione, che vengono oggi invocate per motivarne la destituzione dal servizio, riguardano ipotesi più che verosimili di sprechi e malfunzionamenti delle pubbliche amministrazioni competenti in materia fiscale, peraltro note all'opinione pubblica e alla stessa magistratura, si augura che l'Esecutivo possa intervenire al più presto per fare luce sulla questione e riparare al grave errore commesso.

5-04080 Lenzi: Sulle procedure dei bandi INAIL per gli investimenti nella sicurezza sul lavoro.

5-04087 Codurelli: Sulle procedure dei bandi INAIL per gli investimenti nella sicurezza sul lavoro.

5-04205 Poli: Sulle procedure dei bandi INAIL per gli investimenti nella sicurezza sul lavoro.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donata LENZI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che giudica fortemente contraddittoria, dal momento che, pur riconoscendo l'esistenza di taluni problemi nello svolgimento delle procedure

dei bandi INAIL per gli investimenti nella sicurezza sul lavoro, definisce poi in termini positivi le modalità seguite per l'assegnazione delle risorse. Nell'evidenziare il netto squilibrio tra le esigue risorse messe a disposizione e la platea dei potenziali beneficiari, nonché l'assoluta iniquità e casualità delle procedure telematiche messe in campo, ritiene che – trattandosi di prendere in esame progetti d'impresa legati alla sicurezza sul lavoro – sarebbe stato più opportuno utilizzare altri criteri di selezione, tesi a valutare la qualità dei progetti stessi, al fine di premiare le imprese maggiormente disposte ad investire su questo versante.

Per tali ragioni, esprime rammarico per il fatto che questi elementi di criticità non siano stati citati nella risposta del rappresentante del Governo.

Lucia CODURELLI (PD), nel replicare, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, ritenendo inaccettabile che in una materia delicata come quella della tutela della sicurezza sul lavoro il sistema di assegnazione delle risorse – peraltro esigue – venga ridotto ad una banale « lotteria informatica », che non tiene minimamente conto della qualità dei progetti presentati dalle imprese. Si chiede, peraltro, se le parti sociali abbiano realmente convenuto su tale sistema di valutazione dei progetti in questione – come lascerebbe intendere il rappresentante del Governo nella propria risposta – dal momento che, in base alle informazioni in suo possesso, proprio gli organismi di rappresentanza hanno a più riprese lamentato il cattivo funzionamento di tali procedure telematiche di selezione. Auspica, in conclusione, che il Governo possa mutare atteggiamento quanto prima ed assumere le opportune iniziative per modificare le modalità previste per l'erogazione delle risorse destinate agli investimenti sulla sicurezza.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), nel condividere le osservazioni svolte dai deputati in precedenza intervenuti, dichiara di non potersi ritenere soddisfatto della risposta

del rappresentante del Governo, giudicando ingiusto e iniquo il sistema di assegnazione delle risorse in materia di investimenti per la sicurezza sul lavoro. Tenuto conto degli stanziamenti in gioco, giudica opportuno rivedere le procedure di valutazione dei progetti presentati dalle imprese, auspicando l'introduzione di criteri meritocratici volti a premiare la qualità degli investimenti, nonché la disponibilità delle aziende a impegnarsi sul fronte dell'informazione e della prevenzione.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che è stata presentata un'unica proposta emendativa riferita al disegno di legge in esame, ossia l'articolo aggiuntivo Damiano 6.01 (*vedi allegato 3*).

Avverte, altresì, che il relatore ha predisposto una proposta di relazione favorevole sul medesimo disegno di legge (*vedi allegato 4*).

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Damiano 6.01, atteso che esso – pur contenendo principi meritevoli di massima attenzione – incide tuttavia su ambiti di intervento decisamente più ampi rispetto allo stesso oggetto della direttiva che si intende attuare, con ciò esorbitando rispetto al contenuto proprio della normativa europea. Fa presente, infatti, che quest'ultima si limita a introdurre un divieto generale di impiego lavorativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale, stabilendo altresì norme minime comuni relative alle sanzioni e ai provvedimenti applicabili negli Stati membri verso i datori di lavoro che violano tale divieto. Poiché ritiene che la proposta emendativa avanzata dai deputati del gruppo del Partito Democratico rischi di contemplare una serie di criteri di delega molto più larghi rispetto a quelli richiesti dalla legislazione europea, giudica pertanto utile che i presentatori ritirino l'articolo aggiuntivo presentato.

Il sottosegretario Laura RAVETTO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Alessia Maria MOSCA (PD), accettando l'invito formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritira l'articolo aggiuntivo Damiano 6.01, di cui è cofirmataria. Tenuto conto, tuttavia, dell'esigenza di non abbandonare la discussione su un fenomeno particolarmente rilevante come la tutela del lavoro dei cittadini di paesi terzi, ritiene opportuno che la Commissione valuti l'eventualità di svolgere una riflessione specifica sui temi affrontati dal predetto articolo aggiuntivo, auspicando l'individuazione di modalità e sedi opportune che consentano di compiere gli approfondimenti necessari su tale argomento.

Quanto al complesso del provvedimento in esame, tenuto conto dei ritardi accumulati dal Governo in carica nell'attuazione della legislazione europea (sui quali

apprezza che il relatore abbia introdotto un richiamo nella relazione da trasmettere alla XIV Commissione) e considerato che risulta allo stato vacante il ruolo di Ministro per le politiche comunitarie (elemento che giudica molto grave sotto un profilo politico), avverte che il suo gruppo, pur prendendo atto dell'importanza di dare seguito ai processi di adeguamento dell'ordinamento interno alle norme comunitarie, non potrà che astenersi sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel giudicare condivisibile l'esigenza prospettata dal deputato Mosca circa l'opportunità di approfondire talune tematiche contenute nel richiamato articolo aggiuntivo Damiano 6.01, ritirato dai presentatori, assicura che la questione sarà sottoposta all'attenzione di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella quale sarà possibile individuare le modalità più idonee per avviare una riflessione in tale direzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Vincenzo Antonio Fontana relatore presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il relatore ha predisposto una proposta di parere sulla relazione sulla partecipazione

dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2009 (*vedi allegato 5*).

Alessia Maria MOSCA (PD), per le medesime ragioni esposte in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2011.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, alla luce del contenuto della propria relazione introduttiva, svolta nella precedente seduta, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 6*).

Alessia Maria MOSCA (PD) chiede alla presidenza se sia possibile rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, al fine di consentire al suo gruppo di effettuare i necessari approfondimenti sulla proposta di parere appena presentata e valutare l'eventuale opportunità di svolgere un intervento più meditato sull'argomento.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, preso atto della richiesta testé formulata, propone, se non vi sono obiezioni, di rinviare al prossimo giovedì 24 febbraio il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, in modo da giungere per quella data alla definitiva deliberazione di competenza della Commissione.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00492 Codurelli: Tempi di emanazione dei decreti relativi alla cassa integrazione.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Lucia CODURELLI (PD), nell'illustrare la risoluzione in titolo, lamenta il ritardo con cui vengono erogati i trattamenti di cassa integrazione, osservando che sull'argomento il Governo ha disatteso precisi impegni assunti nel 2009, a fronte di un forte aumento del ricorso alla CIG, determinato dalla pesante crisi economica in atto. Auspica, pertanto, che sia possibile imprimere una reale accelerazione alle procedure di erogazione dei trattamenti, anche al fine di dare risposte concrete ed effettive alle numerose imprese interessate.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene utile che, prima di aprire un dibattito sull'atto di indirizzo in discussione, si possano acquisire alcuni preliminari elementi di conoscenza dal rappresentante del Governo.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario Laura RAVETTO, nel riservarsi di svolgere ulteriori approfondi-

menti sulla questione, ritiene opportuno evidenziare sin d'ora alcuni importanti elementi di conoscenza. Fa presente, innanzitutto, che – a fronte di un rilevante aumento delle richieste di CIG – il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha operato un notevole sforzo per potenziare le risorse umane assegnate alla Direzione Generale competente, facendo ricorso sia alla mobilità interna sia a nuove assunzioni di funzionari, attraverso una apposita convenzione stipulata con un altro Ministero; inoltre, fa notare che, in via transitoria, è stata disposta anche l'assegnazione temporanea di personale appartenente ad altri uffici del medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fa altresì presente che, sul piano strumentale, gli uffici competenti sono stati dotati di un sistema di acquisizione informatizzata delle istanze di cassa integrazione guadagni straordinaria – il cosiddetto *CIGOnline* – che ha permesso di ridurre notevolmente i tempi di inserimento dei dati e di istruttoria delle predette istanze. Confida, pertanto, che con la definitiva entrata a regime delle nuove risorse sia possibile rendere sempre più coerenti i tempi di erogazione dei trattamenti di integrazione al reddito previsti dalla legislazione vigente.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che gli elementi forniti dal rappresentante del Governo abbiano chiarito, nelle linee generali, i termini della questione oggetto della risoluzione in titolo, fermo restando che le modalità di un eventuale seguito del dibattito su tali tematiche potranno essere valutate nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00470 Gatti: Lavoratori in somministrazione impiegati da enti previdenziali.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 2 febbraio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di sospendere provvisoriamente la discussione della risoluzione in titolo, anche in attesa di verificare il contenuto del decreto-legge n. 225 del 2010 al termine del suo esame da parte del Senato. Nel rilevare che la questione oggetto del presente atto di indirizzo non è stata inclusa all'interno del predetto provvedimento e pur convenendo sull'importanza del tema in esame, avverte tuttavia che il seguito della discussione – essendo coinvolta la competenza di diverse amministrazioni, a vario titolo interessate dalle disposizioni richiamate nel testo – dovrebbe opportunamente essere rinviato ad altra seduta, al fine assicurare la partecipazione di un rappresentante del dicastero competente, che dovrebbe avere luogo entro la prossima settimana.

Maria Grazia GATTI (PD), nel prendere atto di quanto appena riferito dalla presidenza, giudica quantomeno insolite le modalità di discussione della risoluzione

in titolo, atteso che, fin dal momento della sua assegnazione, sembrava evidente una competenza prevalente del dicastero più coinvolto nella questione. Fa notare, peraltro, che in analoghe situazioni, riferite alla discussione di ulteriori atti di indirizzo presentati sul medesimo argomento, non si è mai assistito ad una simile procedura, che definisce « sostanzialmente dilatoria »; paventa il rischio, pertanto, che la mancata individuazione del Ministero competente – per affrontare un atto di indirizzo la cui discussione è stata già avviata da alcune settimane in Commissione – possa celare la volontà di allungare i tempi di conclusione della discussione stessa.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle considerazioni appena svolte e ribadito l'impegno della presidenza nel cercare di assicurare, per la prossima settimana, la presenza di un rappresentante del competente dicastero, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-04171 Borghesi: Sul licenziamento di una dipendente dell'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si formulano i seguenti rilievi, come trasferiti dal competente Ministero dell'economia, settore finanze, e pertanto, in esito all'interrogazione in esame, si riferiscono gli elementi istruttori, trasmessi dall'Agenzia delle Entrate, che hanno motivato l'adozione del provvedimento di licenziamento senza preavviso nei confronti della dottoressa Rosa Grazia Arcifa, in servizio presso l'allora Ufficio di Pavia di detta Agenzia.

Con provvedimento di licenziamento prot. n. 2010/12598/D del 16 febbraio 2010, la Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia ha sanzionato la condotta della dottoressa Arcifa, per la violazione degli obblighi di natura legale e contrattuale, compresi quelli derivanti dall'osservanza dei canoni di buona fede e correttezza nella conduzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione. Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate gli elementi forniti dalla Direzione Regionale della Lombardia consentono gli opportuni chiarimenti anche circa gli assunti prospettati dall'interrogante, formulati in maniera da non consentire di cogliere appieno l'esatta portata ed il relativo disvalore delle dichiarazioni divulgate in rete dalla dipendente, nonché di chiarire come la stessa abbia tenuto tutt'altro che un comportamento esemplare nel corso della propria carriera.

Con il provvedimento di licenziamento, la dottoressa Arcifa è stata sanzionata per avere divulgato in rete, su un sito *internet*, plurimi interventi a proprio nome che, inseriti nel contesto della discussione sugli

argomenti trattati, presentavano più di un riferimento alla normativa tributaria e all'amministrazione finanziaria.

D'altronde, emerge chiaramente, dal tenore testuale delle affermazioni rinvenute in rete e riportate dall'interrogante, che la dipendente non si è limitata genericamente a criticare aspramente il sistema fiscale in Italia, ma si è spinta ben oltre, formulando e divulgando infondate affermazioni di contesto palesemente diffamatorio e ingiurioso nei confronti del proprio datore di lavoro, per di più con toni e modalità idonei ad estrinsecare una propria radicale e viscerale ostilità e contrapposizione all'Agenzia delle Entrate.

I suddetti interventi, sia in tema di attività istituzionale (tributaria) che la legge demanda alle competenze dell'Agenzia, che in tema di gestione del rapporto di lavoro, rivelano contenuti altamente lesivi dell'immagine e della professionalità dell'Agenzia stessa e dei suoi addetti, oltre che del sistema fiscale del nostro Paese e non sono riconducibili ad una mera personale lettura di fatti veri o comprovati, quale esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero.

Al riguardo, infatti, la dottoressa Arcifa è arrivata al punto di indicare ipotesi concrete nelle quali, a suo dire, la Direzione Regionale della Lombardia avrebbe agito per dare copertura a comportamenti illegittimi posti in essere dall'Agenzia.

Tale comportamento ha indotto l'Agenzia a richiamare nel provvedimento di licenziamento i passaggi in cui la stessa afferma che « Non si può difendere l'operato dello Stato in un contenzioso tributario se sappiamo che è errato applicare

quel tipo di accertamento ad un determinato soggetto, solo perché l'Agenzia deve raggiungere gli obiettivi » ed il conseguente forte disvalore sotteso a tali considerazioni idonee ad incidere direttamente in maniera dirimente sul rapporto di lavoro e tali da escludere la possibilità di fare futuro affidamento sulla proficua collaborazione da parte della dipendente.

Assumendo un'ottica più strettamente attinente alla prestazione lavorativa, il provvedimento sanzionatorio prende atto dei convincimenti espressi dalla funzionaria e ne fa legittimamente discendere l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro, posto che da quei convincimenti si ricava, in maniera netta e chiara, la posizione antitetica della dottoressa Arcifa rispetto a quella che avrebbe dovuto tenere in qualità di funzionaria di questa Agenzia alla luce dei compiti istituzionali riconnessi alla sua qualifica.

E, del resto, le conclusioni cui il provvedimento legittimamente perviene sulla base del descritto quadro non possono essere censurate, giacché risulta un oggettivo impedimento a riporre alcun affidamento sul futuro corretto adempimento della prestazione lavorativa da parte della dottoressa Arcifa.

La funzionaria, peraltro, era inquadrata nell'Area terza, che è la più elevata tra le tre Aree in cui è classificato il personale non dirigente del comparto Agenzie fiscali. Tale collocazione la abilitava allo svolgimento delle mansioni più importanti e delicate, ivi comprese quelle di cura degli accertamenti fiscali e della correlata attività defensionale innanzi agli organi della giustizia tributaria, attività dalla stessa però « disprezzata » e ritenuta essere svolta in modo illegittimo, se non illecito, da parte dei competenti uffici dell'Agenzia.

Il provvedimento di licenziamento, pertanto, non fa che riflettere i convincimenti espressi dalla funzionaria, che, se da un lato rendono impossibile ogni affidamento alla stessa di futuri compiti istituzionali, configurandosi con ciò proprio l'elemento costitutivo della « giusta causa » opposta, dall'altro rendono di difficile compren-

sione la pretesa cui ella ambisce ovvero di essere reintegrata negli organici di questa Amministrazione.

Sulla falsariga delle descritte e già di per sé gravissime considerazioni, né generiche né innocue, la funzionaria ha divulgato notizie false circa gli esiti di proprie denunce, dichiarando al riguardo, in data 6 luglio 2009: « Nel 2002 denunciavi degli illeciti amministrativi-contabili, con tanto di prove documentate, che avvenivano nell'Ufficio dove prestavo servizio, nel giro di alcuni mesi venni trasferita per la famosa « incompatibilità ambientale ». A proposito, chi fece gli illeciti è stata ora promossa Direttrice di un importante ufficio, nonostante non abbia mai partecipato e tanto meno vinto un concorso dirigenziale. Mentre io continuo a cambiare uffici... ».

Orbene, il lettore di una tale dichiarazione è indotto a ritenere che spregevoli o quantomeno illegittimi criteri di conduzione vadano ad improntare l'attività disciplinare e gestionale dell'Agenzia.

In realtà, il quadro che la dipendente delinea è frutto di considerazioni intrise di pregiudizi ed errate valutazioni, del tutto abnormi rispetto al contesto nel quale ordinariamente quei provvedimenti, con la relativa operatività, si manifestano.

E se è vero che in passato la funzionaria ritenne di segnalare alcuni eventi critici poi richiamati nelle divulgazioni in rete sanzionate con il licenziamento, va evidenziato come a tali segnalazioni fu invece data attenzione con un pronto e specifico intervento ispettivo da parte della Direzione Regionale della Lombardia.

Di ciò dagli scritti della funzionaria non risulta traccia.

Parimenti la dipendente omette di dire ciò che non le giova riferire, e cioè il quadro complessivo che l'ispettore incaricato ebbe a dipingere, in cui proprio la segnalante Arcifa dava prova di tenere un atteggiamento costantemente oppositivo nei confronti di chi coordina e distribuisce il carico di lavoro, unito alla costante inclinazione a « creare nell'ambiente di lavoro un clima ostile anche attraverso l'uso di frasi inappropriate ».

Da segnalare, tra l'altro, che le assenze dal servizio della dottoressa Arcifa ammontano a ben 157 negli anni 2003-2004, cui si uniscono le successive 91 assenze relative agli anni 2008-2009 fino al 15 ottobre 2009, data di sospensione del servizio.

Inoltre, contribuisce a una limpida ricostruzione del contesto lavorativo nel quale è maturata la sanzione espulsiva quanto emerge dalla relazione in data 30 aprile 2004 a conclusione dell'accertamento svolto dall'Ufficio Sicurezza del Settore Audit e Sicurezza della Direzione Regionale della Lombardia.

La relazione ispettiva, in buona sostanza, dopo aver evidenziato la pressoché totale infondatezza delle criticità segnalate – salvo una a carico del direttore dell'Ufficio, per ciò stesso prontamente biasimato – suggeriva, piuttosto, di trasferire di sede la dottoressa Arcifa per manifesta incompatibilità ambientale, ma non presso l'Ufficio di Pavia indicato dalla dipendente quale sede ambita in una propria istanza di trasferimento.

A riprova delle modalità comportamentali adottate dalla funzionaria, vi è il fatto che già all'epoca l'ispettore non aveva escluso che i comportamenti posti in essere dalla dipendente fossero, in realtà, esclusivamente finalizzati al trasferimento della stessa presso l'Ufficio di Pavia (Ufficio poi comunque raggiunto attraverso la fruizione dei benefici previsti dall'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992).

A fronte dell'intervenuta intenzionale lesione dell'immagine dell'Agenzia, la Direzione Regionale della Lombardia, anche in base ai principi espressi dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale Prima di Appello, nella sentenza n. 574/09 del 2009, sta valutando la sussistenza dei presupposti per la segnalazione dell'accaduto alla Procura Regionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Ciò anche alla luce delle divulgazioni in rete successive al licenziamento poste in essere dalla dottoressa Arcifa.

Il provvedimento di licenziamento ha anche evidenziato chiaramente le ragioni che non hanno consentito di accogliere le

giustificazioni addotte dalla funzionaria, quando – chiamata a difendersi sulle contestazioni disciplinari contestatele ha collocato le proprie dichiarazioni in un contesto « costruttivo » e di « libera manifestazione del pensiero ».

In sede di istruttoria disciplinare si è infatti analizzato, tra l'altro, il contesto nel quale la funzionaria ha espresso le biasimevoli affermazioni, ricavandosene un giudizio di assoluta omogeneità tra il veemente attacco antidatoriale ed antiistituzionale realizzato attraverso i contestati interventi in rete nel periodo temporale intercorrente tra il luglio ed il novembre 2009 e la pressoché coeva condotta – risalente al primo semestre 2009 – di sostanziale inoperosità osservata dalla funzionaria sul luogo di lavoro, contestata e sanzionata con una sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con sospensione della retribuzione per tre mesi, irrogata con provvedimento della Direzione Regionale della Lombardia prot. n. 2009/88463 del 23 ottobre 2009 per insufficiente rendimento. Scarso rendimento che, peraltro, trova preciso antecedente nelle conclusioni cui giunse l'ispettore nella descritta relazione conclusiva, pur se all'epoca non sfocianti in alcun provvedimento disciplinare.

A tal punto risulta chiaro essere privo di qualsivoglia fondamento, a detta dell'Agenzia, e come tale da respingere, il tentativo operato in sede difensiva dalla dottoressa Arcifa di annettere alle proprie considerazioni significato « costruttivo ». Parimenti, non si può attribuire mero valore speculativo alle affermazioni divulgate dalla stessa in rete.

Complessivamente si sottolinea che le invettive della dottoressa Arcifa non hanno visto come destinatario solo il suo datore di lavoro – Agenzia delle Entrate – ma anche l'organizzazione sindacale a cui la stessa era iscritta. Organizzazione che, notoriamente, è spesso portatrice di posizioni fortemente critiche nei confronti dell'Agenzia stessa.

In proposito, si vedano le dichiarazioni della dottoressa Arcifa riportate sul *forum* del *web* del Dipartimento della Funzione

Pubblica, nelle quali la stessa, nel narrare la sua «esperienza sindacale», scredita pubblicamente l'operato del sindacato FLP e, in particolare, di uno dei suoi rappresentanti.

Per quanto attiene, poi, l'asserita insussistenza di rilievi mossi dall'Agenzia con riferimento all'operato della funzionaria durante il servizio svolto presso l'amministrazione finanziaria, dal mero esame degli atti si ricava piuttosto il contrario, sussistendo valutazioni anche idonee ad evidenziare una sorta di percorso involutivo o che, comunque, ha raggiunto il culmine in coincidenza con l'ultimo periodo di servizio, prodromico all'espulsione dal posto di lavoro.

Già in passato la dottoressa Arcifa aveva posto in essere condotte rilevanti sul piano disciplinare, per violazione di obblighi correlati al rapporto di lavoro.

Ciò avvenne presso l'Ufficio di Corteolona, ove la funzionaria in questione venne sanzionata con la sanzione del rimprovero verbale, applicata con provvedimento dell'11 dicembre 2003, per aver presentato tardivamente la documentazione relativa ad un periodo di assenza dal servizio per malattia (26 giorni), nonché per aver più volte utilizzato per scopi personali la fotocopiatrice dell'Ufficio, nonostante l'espresso e pacifico divieto.

Nel verbale allegato al provvedimento irrogativo della predetta sanzione, la stessa Arcifa dichiara: «Mi capita di usare la fotocopiatrice per documenti personali perché mi sembra ridicolo andare da un negozio a fare le fotocopie», evidenziando la propria risalente incapacità a conformarsi anche alle più elementari ed incontestabili regole che vigono in ogni ambiente di lavoro, ove dovrebbe essere pacifico il divieto di utilizzare per fini propri gli strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro.

Anche il successivo 12 luglio 2004, il Direttore dell'Ufficio di Corteolona ha irrogato alla funzionaria altra sanzione disciplinare del rimprovero scritto, per avere la stessa rifiutato di espletare le pratiche

assegnatele dal Capo Area Servizi, oltre che per essersi rivolta a quest'ultimo con un linguaggio poco educato.

In altre circostanze, solo valutazioni di opportunità da parte dell'Agenzia hanno evitato di aggravare il carico disciplinare della dottoressa Arcifa. Ciò è avvenuto con l'archiviazione avvenuta in data 27 aprile 2006, all'esito di istruttoria disciplinare nell'ambito del procedimento attivato a seguito di indebite interrogazioni all'Anagrafe Tributaria volte a verificare, senza che ciò avvenisse per ragioni di servizio, la posizione tributaria del Direttore Regionale della Lombardia *pro tempore*.

Ciò è avvenuto anche nel corso dell'anno 2009, allorché l'addebito mosso alla dipendente per aver formulato ingiurie sul posto di lavoro non ha potuto trovare pieno ed integrale riscontro probatorio. In tale ultima circostanza, il Direttore Regionale della Lombardia, con nota prot. n. 71253 del 29 luglio 2009 – disposta a seguito dell'archiviazione di un procedimento disciplinare attivato per delle dichiarazioni rese da due dipendenti dell'Ufficio di Pavia su considerazioni ingiuriose che la dottoressa Arcifa avrebbe esposto in loro presenza nei confronti sia del Direttore dell'Ufficio che dei colleghi (con uso di frasi e parole non appropriate e di epiteti di natura offensiva), nel biasimare il relativo comportamento aveva chiesto alla dottoressa Arcifa di conformare la propria condotta ad un più elevato senso del dovere, tale da dover comprendere il doveroso rispetto dei colleghi, e di astenersi, per il futuro, dal riproporre comportamenti lesivi della dignità di questi ultimi.

Il descritto atteggiamento oppositivo della funzionaria, a ben vedere, si è nel tempo e da tempo manifestato secondo siffatte modalità all'interno di ogni ambiente di lavoro dalla stessa frequentato. Destinata negli anni a compiti diversi – dall'area legale all'accertamento, dall'area servizi alla segreteria dell'ufficio del direttore – in uffici diversi (Corteolona, Vigevano, Pavia), la dottoressa Arcifa in ogni

mansione e sede di lavoro ha sempre espresso disprezzo verso l'amministrazione di appartenenza.

L'accentuazione di tale modalità comportamentale si ricava dalla condotta tenuta il 4 marzo 2009, data in cui la dipendente ha inoltrato a uffici di vertice dell'Agenzia *un'e-mail*, in cui traccia un ritratto dell'Agenzia dal quale emerge a tinte forti il proprio atteggiamento antidattoriale.

Inoltre, come già accaduto nei precedenti Uffici di appartenenza retti da altri direttori, tale atteggiamento antidattoriale è emerso anche durante il servizio svolto presso l'Ufficio di Pavia ove il Direttore, come si ricava dal verbale prot. n. 17583 del 12 marzo 2009, ha applicato alla medesima la sanzione del rimprovero verbale per aver violato una disposizione di servizio sull'uso del parcheggio interno all'ufficio.

Sempre il Direttore dell'Ufficio di Pavia ha, poi, trasmesso alla competente Direzione Regionale della Lombardia la segnalazione sfociata, come già indicato, nell'atto prot. n. 2009/88463 23 ottobre 2009, di applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di

tre mesi per insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente.

Alla luce di quanto rappresentato, si ritiene che le dichiarazioni della dottoressa Arcifa non costituiscano espressioni del diritto di libera manifestazione del pensiero, bensì esclusivamente affermazioni ingiuriose, diffamatorie e lesive dell'immagine istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

Si è parimenti dimostrato che non è assolutamente veritiera la circostanza secondo cui la dottoressa Arcifa «per 27 anni non è mai stata oggetto di richiami per il suo operato».

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate non ritiene possibile revocare il licenziamento irrogato.

Da ultimo, sussistendo tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalla normativa contrattual-collettiva di riferimento per l'irrogazione della sanzione espulsiva di cui la dottoressa Arcifa è stata destinataria, non emergerebbe alcuna responsabilità in capo al Direttore Regionale della Lombardia e al responsabile dell'Ufficio Contenzioso e Disciplina della stessa Direzione Regionale, sicché difetterebbero i presupposti che potrebbero motivare un'ispezione interna su tali soggetti.

ALLEGATO 2

5-04080 Lenzi: Sulle procedure dei bandi INAIL per gli investimenti nella sicurezza sul lavoro.

5-04087 Codurelli: Sulle procedure dei bandi INAIL per gli investimenti nella sicurezza sul lavoro.

5-04205 Poli: Sulle procedure dei bandi INAIL per gli investimenti nella sicurezza sul lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli Onorevoli interroganti, con i rispettivi atti parlamentari che passo a discutere congiuntamente perché relativi a questioni analoghe, sollevano perplessità in ordine al meccanismo individuato dall'Inail, denominato *Click day*, per l'accesso agli incentivi per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, l'Inail finanzia, sulla base delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese nonché progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

Il *Click day* era previsto per il giorno 12 gennaio, in un orario compreso tra le ore 14 e le ore 14,30; trattandosi però di bandi su base regionale, con *budget* differenziati, l'Istituto aveva già previsto la possibilità di « sforamento » dell'orario fissato fino all'esaurimento dei fondi stanziati.

L'Istituto aveva inoltre previsto che i requisiti di ammissibilità delle singole imprese fossero vagliati in una fase precedente di « pre-compilazione », compresa nel periodo dal 10 dicembre 2010 al 12 gennaio 2011; già in questa fase prelimi-

nare le domande presentate erano 19.408 per un ammontare di oltre 777 milioni di euro di contributi. Ciò a fronte dei 60 milioni di euro disponibili che sono stati poi concretamente assegnati, come detto su base regionale, alle prime 1.440 domande inoltrate nel giro di un'ora.

Il forte divario tra richieste aziendali ed il *budget* stanziato dall'Istituto è alla base dell'inconveniente tecnico lamentato dalle imprese che sono rimaste escluse dall'operazione. Infatti il notevole afflusso di accessi al portale dell'Istituto (che determinava l'aggiornamento continuo delle pagine in attesa che comparisse il tasto di invio della domanda) ha comportato, immediatamente dopo l'avvio della procedura, l'indisponibilità del servizio per alcuni minuti: in tale periodo di *black-out* nessuna domanda è stata presentata in quanto non vi era alcuna possibilità di inoltrare. L'Istituto ha evidenziato, per comprendere la mole del traffico telematico che, intorno alle ore 14 del giorno di avvio dell'operazione, si era già raggiunto il picco di 1,5 milioni di accessi.

Il *black-out* si è verificato nonostante le precauzioni tecniche adottate dall'Istituto fin dai giorni precedenti (nella fase di « pre-compilazione »), tra le quali la disponibilità di un motore aggiuntivo per l'accesso ai dati delle imprese sul *Data Base* e l'ampliamento del numero di *server*

su cui sarebbe stato smistato il traffico delle connessioni per l'accesso ai servizi applicativi.

L'Istituto ha inoltre evidenziato che era stata programmata, per il giorno 12 gennaio, la sospensione degli altri servizi presenti sul « Punto Cliente » del sito *internet*, per ridurre eventuali contese di risorse, consentendo tra l'altro di dedicare memoria RAM aggiuntiva ai *server*.

L'Istituto ha fatto presente che, nell'ottica della massima trasparenza, sono stati pubblicati sul proprio portale, fin dal 24 gennaio scorso, gli elenchi regionali relativi alle domande con gli orari di presentazione di ciascuna. Inoltre, sullo stesso sito sono stati pubblicati i risultati dell'iniziativa in questione dai quali si evince che le micro, piccole e medie imprese italiane hanno beneficiato in modo praticamente esclusivo dei fondi stanziati: oltre il 98 per cento, una percentuale che riflette in modo speculare la composizione del tessuto economico italiano. In particolare, il 49 per cento del totale delle domande provengono da microaziende (fino a 10 dipendenti).

La scomposizione delle domande, per settori produttivi delle imprese partecipanti, consente di rispecchiare la graduatoria dei settori storicamente a maggior rischio di infortuni: attività manifatturiere (41,7 per cento), costruzioni (20,5 per cento), agricoltura, silvicoltura e pesca (9,2 per cento).

Tali risultati sono stati illustrati alle Parti sociali in un incontro svoltosi il 21 gennaio scorso; in quella sede si è, tra l'altro, deciso di programmare a breve nuovi incontri per raccogliere suggerimenti al fine di perfezionare ulteriormente un percorso già condiviso, in vista delle prossime edizioni dei bandi per gli stanziamenti nel triennio 2011/2013.

L'Inail ha fatto presente che la scelta di utilizzare la procedura innanzi illustrata,

che ha determinato anche in esperienze recenti di altre amministrazioni taluni problemi di carattere tecnico per il forte afflusso di domande inviate contemporaneamente, potrà essere gestita, per il futuro, modulando opportunamente alcune variabili nei prossimi bandi. A tal fine basterà adattare l'attuale modello, appositamente progettato in modo flessibile, alle diverse esigenze, sia in senso geografico che temporale, basandosi sull'evoluzione delle diverse situazioni.

L'Inail ha inoltre reso noto che i testi degli avvisi relativi ai bandi, degli allegati e della modulistica sono stati elaborati da un apposito Gruppo interdisciplinare, formato da professionalità tecniche (statistici, informatici e legali) dell'Istituto stesso; è stata inoltre realizzata una campagna informativa sui *media*.

In conclusione, voglio far presente che i criteri elaborati dall'Istituto per la concreta attuazione del *Click day* sono stati illustrati, nelle loro linee generali, alle Parti sociali in occasione di un incontro svoltosi nel mese di maggio dello scorso anno. In tale circostanza i rappresentanti delle Parti sociali hanno condiviso l'impostazione dell'operazione e la modalità telematica progettata dall'Inail.

Preso atto del successo dell'iniziativa e valutate le difficoltà che si sono fin qui manifestate nella sua concreta gestione, l'Istituto ha reso noto di essere impegnato nell'individuazione di azioni migliorative di natura tecnologica e organizzativa da utilizzare concretamente nei prossimi bandi. Tali innovazioni saranno successivamente portate a conoscenza delle Parti sociali nell'ambito di un tavolo tecnico che l'Inail intende costituire nella prospettiva di migliorare la procedura di accesso ai finanziamenti risolvendo gli aspetti critici che sono stati finora rilevati.

ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO**

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2009/52/CE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;

d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;

e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extracomunitario anche al lavoro nero nazionale, qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.

6.01. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ALLEGATO 4

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato;

auspicato che l'attuazione della legislazione europea nell'ordinamento interno sia resa sempre più tempestiva ed efficace, anche mediante una eventuale anticipazione – per il futuro – dei tempi di approvazione e trasmissione alle Camere del disegno di legge comunitaria, in modo da evitare il proliferare di procedure di infrazione per ritardato recepimento della normativa dell'Unione europea;

considerato che le disposizioni di interesse della XI Commissione, contenute nel provvedimento, riguardano esclusivamente l'attuazione di direttive incluse nell'Allegato B, che prevede il recepimento della normativa europea mediante decreto legislativo, previa acquisizione del parere parlamentare;

preso atto, in particolare, che il predetto Allegato B dispone il recepimento: della direttiva 2009/38/CE, riguardante l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie; della direttiva 2009/52/CE, che introduce un divieto generale di impiego lavorativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; della direttiva 2010/41/UE, concernente l'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma; della direttiva 2010/18/UE, che attua l'accordo-quadro « rivisto » sul congedo parentale;

ritenuto che il recepimento delle predette direttive possa consentire un complessivo miglioramento del quadro della legislazione vigente nei settori interessati,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 5

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009
(Doc. LXXXVII, n. 3).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminata la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3);

preso atto che, con riferimento alle parti di interesse della XI Commissione, il documento interviene sostanzialmente su alcune grandi aree di intervento di carattere generale, tra cui occorre segnalare: l'attuazione della strategia di Lisbona, con richiamo ai programmi per il contrasto alla recessione a livello globale negli anni 2009 e 2010 (parte prima, sezione II); le politiche per la libera circolazione dei lavoratori (parte seconda, sezione II, paragrafo 1.2); le politiche sociali (parte seconda, sezione II, paragrafo 10), soprattutto per quanto concerne l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù (paragrafo 10.1) e la politica del lavoro (paragrafo 10.2);

considerato che la Relazione illustra in modo sintetico le diverse iniziative dell'Unione europea, valutate sia sotto il profilo dei principali sviluppi realizzati nel corso del 2009, sia con riferimento alle priorità per il 2010;

rilevato, peraltro, che, trattandosi di un documento che si riferisce al consuntivo dell'anno 2009 e che indica prospettive di azione per l'anno 2010, la Relazione riveste un interesse specifico soprattutto sotto un profilo ricognitivo delle diverse politiche comunitarie di competenza;

preso atto, comunque, che la Relazione pone l'accento sulle iniziative di formazione, che possono svolgere un importante ruolo di sostegno alle politiche attive di investimento sul capitale umano, nonché sul tema delle pari opportunità uomo-donna, rafforzando il percorso avviato a livello comunitario, soprattutto sul versante della conciliazione dei tempi di lavoro e vita privata;

considerato positivamente – nel contesto delle politiche indicate dalla Relazione – un richiamo al rafforzamento della mobilità transfrontaliera dei giovani, assecondando anche le politiche comunitarie per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, che mirano a coniugare appieno scuola e formazione permanente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

**Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento
della professione di giornalista (Nuovo testo C. 2393 Pisicchio).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 2393, nel nuovo testo elaborato dalla VII Commissione nell'ambito di un Comitato ristretto;

premesso che essa, recependo anche le sollecitazioni dell'Ordine dei giornalisti, si propone il condivisibile obiettivo di modificare diversi aspetti della legge n. 69 del 1963 e renderne più attuali i principi legislativi, inquadrandoli nel contesto di una informazione di carattere sempre più globalizzato e complesso;

atteso che il provvedimento — facendo salvi i principi generali stabiliti dalla citata legge n. 69 del 1963, cioè il diritto all'informazione e i doveri del giornalista, tra cui il rispetto della verità sostanziale dei fatti — prevede misure innovative riconducibili a distinte aree di intervento, quali l'accesso alla professione dei giornalisti professionisti e l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine, la responsabilità disciplinare e la correttezza dell'informazione;

considerato che, nell'ambito dei profili di più diretto interesse della XI Commissione, vengono introdotte disposizioni relative all'iscrizione di tali lavoratori nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti, che rispondono all'esigenza di prevedere maggiori garanzie di affidabilità e capacità professionali, in vista di una maggiore qualità dell'informazione;

segnalata, altresì, l'esigenza di affrontare con assoluta tempestività la questione drammatica del lavoro precario presente in questo settore, prospettandosi, in particolare, l'avvio dell'esame di proposte di legge sulla materia (tra le quali si segnala la proposta di legge n. 3555, sottoscritta da deputati appartenenti a diversi gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione), volte proprio a promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, affinché tali lavoratori possano dimostrare il livello professionale acquisito sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>) .	138
ALLEGATO 1 (Articolo aggiuntivo)	141
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	142
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	139
Sui lavori della Commissione	139

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	140
AVVERTENZA	140

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2011.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che è stato presentato l'articolo aggiuntivo Miotto 18.01 (*vedi allegato 1*). Poiché la materia su cui esso incide, relativa alle emissioni inquinanti dei cementifici e degli inceneritori-termovalorizzatori, rientra nella competenza prevalente della VIII Commissione e poiché tale Commissione ha già concluso l'esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria, invita il presentatore a ritirarlo e a presentarlo direttamente presso la XIV Commissione, anche ai fini del relativo vaglio di ammissibilità.

Anna Margherita MIOTTO (PD), premesso che aveva ritenuto opportuno presentare il suo articolo aggiuntivo 18.01 presso la Commissione in considerazione della sua rilevanza per la tutela della salute pubblica, accoglie l'invito del presidente e, pertanto, lo ritira al fine di ripresentarlo presso la XIV Commissione.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, fa presente che, purtroppo, il breve tempo a disposizione non gli ha consentito di acquisire dal Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie per dare risposta al quesito dell'onorevole Miotto sui profili finanziari della disposizione di cui all'articolo 6. Formula, quindi, una proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge comunitaria (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Francesca MARTINI, dopo aver ricordato le ragioni che hanno indotto il Governo a inserire nel disegno di legge comunitaria la disposizione di cui all'articolo 6, in materia di dispositivi medici, mette a disposizione dei colleghi una nota predisposta dagli uffici del Ministero della salute in risposta alle richieste di chiarimento del Servizio Bilancio del Senato della Repubblica, dalla quale si possono ricavare alcuni elementi utili in ordine ai profili finanziari di detta norma, su cui ha richiamato l'attenzione l'onorevole Miotto. Fa presente, altresì, che gli stessi uffici hanno espresso una valutazione positiva sull'articolo aggiuntivo Miotto 18.01, ritirato dal presentatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazione del relatore e nomina il deputato Volpi quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, per le ragioni esposte nella sua relazione, formula una proposta di nulla osta in merito alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa presente che i deputati del suo gruppo sono iscritti a parlare in Assemblea sul disegno di legge n. 4086. Chiede, pertanto, alla presidenza di valutare l'opportunità di rinviare la seduta in sede referente per l'esame delle proposte di legge n. 2350 e abbinata, in materia di dichiarazione anticipata di trattamento, già convocata per le ore 15 di oggi.

Lucio BARANI (PdL) ritiene che sarebbe preferibile non rinviare ulteriormente l'esame delle proposte di legge in materia di dichiarazione anticipata di trattamento, dal momento che la II Commissione si accinge proprio in questo momento ad esprimere l'unico parere non ancora pervenuto.

Gero GRASSI, *presidente*, invita tutti i colleghi a considerare che la presidenza deve cercare di conciliare l'esigenza, espressa dal collega Barani, di concludere l'esame delle proposte di legge in materia di dichiarazione anticipata di trattamento – peraltro non ancora iscritte nel calendario dei lavori dell'Assemblea –, con quella dei deputati dell'opposizione di intervenire in Aula.

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa appello all'equilibrio e alla ragionevolezza del collega Barani, invitandolo a considerare come la rilevanza del tema e la necessità di recepire le condizioni espresse dalle Commissioni competenti in sedi consultiva suggeriscano di non comprimere eccessivamente i tempi della discussione in Commissione.

Lucio BARANI (PdL) accoglie l'appello della collega Miotto, invitando, tuttavia, la presidenza a riconvocare quanto prima la Commissione per l'esame delle proposte di

legge in materia di dichiarazione anticipata di trattamento.

Gero GRASSI, *presidente*, ringrazia i colleghi e, in particolare, l'onorevole Barani per la disponibilità dimostrata. Precisa, quindi, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, individuerà la prima seduta utile per l'esame delle proposte di legge in materia di dichiarazione anticipata di trattamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 22 febbraio 2011.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359

Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

ARTICOLO AGGIUNTIVO

ART. 18.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Applicazione della direttiva 2000/76/CE alle emissioni di sostanze inquinanti emesse dai cementifici).

1. I limiti imposti dal decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133, attuativo della direttiva 2000/76/CE relativa all'emissione in atmosfera delle sostanze inquinanti emesse dagli inceneritori-termovalorizzatori, si applicano anche alle emissioni di sostanze inquinanti emesse in atmosfera dai cementifici.

18. 01. Miotto.

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge C. 4059 Governo, approvato dal Senato: « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2010 »,

rilevato che l'articolo 13, novellando l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sopprime il controllo dei valori di parametro nelle confezioni in fase di commercializzazione delle acque messe in vendita in bottiglie o contenitori, fermo restando il controllo nel punto in cui tali acque sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;

considerato che i controlli previsti dalla legislazione vigente appaiono necessari al fine di garantire la qualità delle acque confezionate destinate al consumo umano,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

all'articolo 13, valuti la XIV Commissione l'opportunità di prevedere misure alternative all'effettuazione di controlli dei valori di parametro nelle confezioni in fase di commercializzazione delle acque messe in vendita in bottiglie o contenitori, al fine di garantire elevati livelli di sicurezza delle acque confezionate destinate al consumo umano.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 143

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 144

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 155

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio. Atto n. 327 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 145

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione). COM(2010)748 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Esame e rinvio*) .. 147

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato. COM(2010)542 def. (Parere alla IX Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 148

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2010 C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 151

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 154

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Sandra ZAMPA (PD) interviene in qualità di giornalista e firmataria della proposta di legge in esame e sottolinea il rilievo del provvedimento, che rende la professione di giornalista più moderna e adeguata. Chiede innanzitutto alcuni chiarimenti al relatore in ordine all'articolo 1 del provvedimento, laddove si stabilisce che l'iscrizione al registro dei praticanti non necessiterà più d'ora innanzi, per chi è in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale, del superamento di un esame di cultura generale, che tuttavia, a sua conoscenza, non è mai stato sostenuto da alcun praticante.

Sottolinea quindi le innovazioni introdotte dal provvedimento, con particolare riferimento all'accesso alla professione, alla composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, nonché all'istituzione di un Giurì per la correttezza dell'informazione, di cui il Paese sente grande bisogno.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, con riferimento alla richiesta di chiarimento avanzata dalla collega Zampa, evidenzia che la legge n. 69 del 1963 stabilisce, all'articolo 33, che nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che hanno superato un esame di cultura generale. Rileva che tale previsione si applica unicamente a coloro che siano in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado, e pertanto si è trattato di una disposizione assai poco applicata, che il provvedimento in oggetto provvede ad aggiornare.

Rileva, in ogni caso la piena compatibilità del provvedimento rispetto alla normativa dell'Unione europea, profilo che la XIV Commissione è chiamata a valutare.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

Atto n. 321.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Enrico FARINONE (PD), valutato il rilievo del provvedimento, che affronta un tema di particolare significato per tutti coloro che effettuano transazioni su internet con carta di credito, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio. Atto n. 327.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, illustra i contenuti del decreto legislativo recante il codice del turismo nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti per vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio, che è composto da 4 articoli e da 2 Allegati.

L'Allegato 1, la cui approvazione è prevista dall'articolo 1, reca il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, mentre l'Allegato 2, la cui approvazione è prevista dall'articolo 2, reca l'attuazione della direttiva 2008/

122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. L'articolo 3 elenca le disposizioni abrogate dallo schema di decreto legislativo e l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda il Codice della normativa statale sul turismo, composto di 70 articoli, ricorda che esso è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti dall'articolo 14, commi 14, 15, 18, della legge n. 246/2005 ed in applicazione dei criteri di codificazione di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge n. 59/1997.

Il Titolo I (articoli 1-5) dichiara la finalità di operare il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni statali vigenti sul turismo. Tale esigenza nasce dalla necessità di promuovere e tutelare il settore del turismo, strategico per lo sviluppo economico e occupazionale dell'intero territorio nazionale. Inoltre, sono dettati principi in materia di turismo accessibile, viene ripresa e aggiornata la definizione di impresa turistica, vengono disciplinate le imprese turistiche senza scopo di lucro.

Il Titolo II (articoli 6-10) disciplina le professioni e la formazione nel settore turistico. Per quanto riguarda le professioni turistiche, il testo si sofferma in particolare sulle guide turistiche, sui maestri di sci e sulle guide alpine. Con riferimento alla formazione, si prevede la realizzazione di percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati. Ricordo, in proposito, che il disegno di legge comunitaria 2010, attualmente all'esame della Commissione, all'articolo 10 reca una delega legislativa per il riordino della professione di guida turistica, con particolare riferimento ai titoli e requisiti per il suo esercizio.

Il Titolo III (articoli 11-20) riguarda le strutture turistico-ricettive, suddivise in alberghiere-paralberghiere, extralberghiere, all'aperto e di mero supporto. La classificazione delle imprese ricettive serve ad uniformare e coordinare l'offerta turistica nel

territorio nazionale, garantire livelli adeguati per la tutela dei turisti e della concorrenza tra gli operatori del mercato ovvero semplificare i procedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività relative alle imprese turistiche ricettive.

Il Titolo IV (articoli 21-24) reca la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. Oltre a prevedere la definizione delle agenzie di viaggio e turismo, viene ribadito l'obbligo per tali agenzie di stipulare congrue polizze di assicurazione per garantire al turista l'esatto adempimento degli obblighi assunti, prevedendo la possibilità di uniformare sul territorio nazionale i requisiti professionali dei direttori tecnici delle agenzie e la semplificazione degli adempimenti amministrativi per l'apertura di agenzie di viaggi e turismo.

Il Titolo V (articoli 25-33) consente di promuovere dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine dell'Italia, rielaborando la disciplina dei sistemi turistici locali (Capo I), incentivando iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e architettonico italiano (Capo II), disciplinando il turismo sociale dei buoni-vacanza (Capo III), rinviando alle norme vigenti in materia di turismo termale e di agriturismo nonché agevolando ed incentivando il turismo con animali al seguito (Capo IV).

Il Titolo VI (articoli 34-54) introduce nell'ambito del Codice del turismo la disciplina dei pacchetti turistici attualmente contenuta nel Codice del consumo (Capo I). Le novità più significative apportate dal nuovo Codice attengono all'introduzione della nozione di « danno da vacanza rovinata », definito come il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta. Tale danno è risarcito come conseguenza dell'inadempimento o dell'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico e nei limiti in cui esso non sia di scarsa importanza. La nozione di inesatto adempimento, contenuta nell'articolo 45, comprende l'inottemperanza, anche lieve, degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati. Ven-

gono, inoltre, introdotti, a fronte della riscontrata inidoneità del meccanismo del Fondo di garanzia, previsto dal Codice del consumo, ulteriori obblighi di copertura assicurativa a carico di organizzatori ed intermediari.

Il Titolo VI inoltre reca modifiche alla disciplina delle locazioni di interesse turistico e alberghiere e delle locazioni di alloggi con finalità turistica (Capo II).

Il Titolo VII (articoli 55-70) chiarisce le funzioni dello Stato in materia di turismo, disciplinando il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, la Conferenza nazionale del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, il Comitato permanente di promozione italiana del turismo (Capo I). Inoltre, viene introdotta una nuova normativa finalizzata ad implementare e premiare le eccellenze turistiche nei settori enogastronomici ed alberghiero (Capo II) e viene rielaborata, rendendola attuale, la disciplina della Carta dei Servizi, il documento nel quale ogni ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza (Capo III).

Per quanto riguarda le disposizioni dell'Allegato 2, con il quale viene modificato il Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) nella parte relativa alla multiproprietà, in attuazione della direttiva 2008/122/CE, esse danno attuazione alla delega di cui all'articolo 1, co. 3, della legge n. 96/2010 (comunitaria 2009).

Le novità più significative apportate alla disciplina della multiproprietà attengono: all'ampliamento delle tipologie contrattuali cui essa si applica (non solo contratti di multiproprietà, ma anche contratti relativi ad un prodotto per le vacanze di lungo termine e contratti di rivendita e di scambio); all'applicazione della disciplina della multiproprietà ai contratti di durata superiore ad un anno, anziché a tre anni, come previsto attualmente; alla disciplina degli obblighi di informazione e delle iniziative di vendita; alle modifiche volte a rendere effettivo il diritto di recesso.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione). COM(2010)748 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, evidenzia come la proposta di regolamento all'ordine del giorno sia stata predisposta dalla Commissione europea a conclusione di una lunga fase preparatoria avviata con la predisposizione di una relazione sull'applicazione della disciplina attualmente vigente in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni civili e commerciali, vale a dire il regolamento n. 44/2001.

Successivamente alla relazione, è stato predisposto anche un libro verde su cui si è aperta una consultazione pubblica che ha consentito di raccogliere suggerimenti e proposte.

Questi documenti preparatori hanno evidenziato che la normativa esistente ha già consentito di ottenere significativi risultati per quanto concerne la gestione delle controversie transfrontaliere laddove ha agevolato il riconoscimento delle decisioni adottate da organi giurisdizionali all'interno dell'UE.

Si tratta, quindi, di consolidare e rafforzare i risultati già ottenuti, in particolare allo scopo di eliminare definitivamente la procedura di *exequatur*; di estendere alle controversie di convenuti di paesi terzi la disciplina in materia di regolamento sulla competenza, di valorizzare gli accordi stipulati tra le parti per la scelta del foro e il ricorso all'istituto all'arbitrato e di definire in termini più soddisfacenti la materia della litispendenza.

Nel rinviare, per quanto concerne i singoli aspetti, all'esame che successivamente la Commissione dovrà svolgere nel merito per l'espressione del parere di competenza alla Commissione giustizia, ritiene opportuno sottolineare che sotto il profilo della rispondenza al principio di sussidiarietà la proposta di regolamento merita pieno apprezzamento. Le disposizioni da essa recate, infatti, appaiono pienamente rispondenti agli obiettivi che nelle intenzioni della Commissione giustificano l'adozione della proposta di regolamento.

È peraltro evidente che non potrebbe procedersi all'abolizione dell'*exequatur*, per cui le decisioni emesse in uno Stato membro saranno riconosciute negli altri paesi dell'UE senza la necessità di ricorrere a specifiche procedure, se non mediante apposita disciplina adottata a livello europeo.

Le stesse considerazioni valgono anche per quanto concerne gli altri profili su cui interviene la proposta di regolamento.

In particolare, sono evidenti i vantaggi di una disciplina uniforme per quanto riguarda le regole da applicare in materia di competenza degli organi giurisdizionali nel caso di persone non domiciliate nel territorio dell'UE (la cosiddetta competenza sussidiaria). La persistenza di diversi regimi, infatti, può comportare evidenti pregiudizi per le persone e le imprese che intrattengono rapporti con partner o altri soggetti di paesi terzi.

Allo stesso tempo, la valorizzazione dell'arbitrato e degli accordi per la scelta del foro potranno risultare estremamente utili a evitare lungaggini nella definizione delle controversie, a vantaggio complessivo

della rapidità del servizio della giustizia reso ai cittadini e alle imprese dei paesi dell'UE.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato.

COM(2010)542 def.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che il 4 ottobre 2010 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2010)542) relativo all'omologazione dei veicoli nuovi della categoria L, vale a dire i veicoli a motore a due, tre e quattro ruote quali le biciclette con pedalata assistita, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i *quad* da strada leggeri e pesanti, nonché le minicar leggere e pesanti.

Secondo i dati Eurostat citati nella sintesi della valutazione di impatto (SEC(2010)1151) allegata alla proposta in esame, allo stato attuale sono in circolazione nell'UE circa 30 milioni di veicoli della categoria L. In particolare, il comparto più grande è rappresentato dai veicoli a motore a due ruote (PTW) che comprendono biciclette a pedalata assistita, ciclomotori, scooter e motocicli. In base ai dati forniti dalle associazioni di settore, nel 2007 il mercato PTW nell'UE contava 2,7 milioni di veicoli. Nel 2008 il settore dei fuoristrada (ATV) ha registrato un fatturato di 2 miliardi di euro con circa 595 mila veicoli immatricolati nell'UE; nel 2008 il settore delle *minicar* – che è più evoluto in Francia, Spagna e Italia –

contava circa 340 mila veicoli, vale a dire l'1,1 per cento del totale dei veicoli della categoria L, e impiegava circa 20 mila persone.

Nel valutare l'adeguatezza della disciplina vigente, la Commissione europea ha evidenziato alcuni aspetti problematici e prospetta una serie di modifiche finalizzate, in particolare a:

semplificare l'attuale quadro normativo, abrogando la direttiva 2002/24/CE e le direttive specifiche sostituendole con un regolamento, che consentirebbe l'immediata applicazione delle norme proposte, un più agevole adeguamento al progresso tecnico, nonché una riduzione degli oneri amministrativi connessi alle procedure di omologazione;

ridurre e rendere più proporzionata la quota di emissioni totali prodotte dal trasporto su strada;

aumentare il livello generale di sicurezza dei veicoli nuovi immessi sul mercato, al fine di raggiungere le stesse riduzioni significative del tasso di mortalità e del numero di feriti di incidenti stradali ottenute per gli altri mezzi di trasporto stradale;

tenere il passo con il progresso tecnologico, al fine di favorire la commercializzazione dei prodotti certificati non soltanto all'interno dell'UE, ma anche nei paesi che applicano i regolamenti UNECE;

migliorare la vigilanza del mercato nel settore automobilistico e garantirne il corretto funzionamento, rafforzando, per quanto riguarda i veicoli della categoria L, le disposizioni giuridiche sulla conformità della produzione e specificando gli obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura.

Fa quindi rilevare che la Commissione europea ha evidenziato che il nuovo quadro proposto è in linea: con la strategia europea per la qualità dell'aria volta a rafforzare gli standard di emissione per i veicoli a motore, in particolare per quanto riguarda gli idrocarburi, il monossido di

carbonio, l'ossido di azoto e il particolato; con le politiche europee in materia di sicurezza stradale che si prefiggono l'obiettivo di dimezzare, entro il 2020, il numero delle vittime della strada, come ribadito nel nuovo piano di azione in materia (COM(2010)389) relativo al periodo 2011-2020; con le norme europee in materia di commercializzazione dei prodotti, di cui alla decisione n. 768/2008/CE, che specificano le responsabilità degli operatori economici nella catena di fornitura e delle autorità competenti, in particolare per quanto riguarda la vigilanza successiva all'immissione di prodotti importati sul mercato dell'UE (post-market).

Precisa che per «veicoli nuovi» si intendono i veicoli che non sono mai stati immatricolati in precedenza, o sono stati immatricolati da meno di sei mesi al momento della domanda di omologazione individuale, e destinati a viaggiare su strade pubbliche, anche qualora fossero stati progettati e fabbricati in più fasi.

Sarebbero pertanto esclusi dal campo di applicazione del regolamento proposto: i veicoli aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h; i veicoli destinati esclusivamente ad essere usati da portatori di handicap fisici; i veicoli destinati esclusivamente ad essere condotti da pedoni; i veicoli destinati esclusivamente per l'uso su strada o fuoristrada in competizioni nonché i fuoristrada e i veicoli destinati a viaggiare su superfici non pavimentate; i veicoli destinati esclusivamente ad essere usati da forze armate, forze di pubblica sicurezza, protezione civile o organi addetti ai lavori pubblici; i veicoli agricoli o forestali, i macchinari e le macchine mobili non stradali e i veicoli a motore e i loro rimorchi; alcuni tipi di bicicletta a pedalata assistita; i veicoli autobilanciati; i veicoli non dotati di almeno un posto a sedere.

In base al regolamento proposto, gli Stati membri saranno tenuti a designare le autorità preposte alla vigilanza del mercato e all'omologazione per tipo. Queste ultime potranno rilasciare omologazioni solo per veicoli, sistemi, componenti o

entità tecniche indipendenti conformi alle prescrizioni del regolamento proposto.

I costruttori saranno responsabili verso l'autorità di omologazione per tutti gli aspetti relativi alla procedura di omologazione nonché per la conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che partecipino direttamente o no a tutte le fasi di costruzione di un veicolo.

Come indicato nella sintesi della valutazione di impatto (SEC(2010)1151), nella proposta di regolamento in esame si propone una riclassificazione di alcuni tipi di veicoli, quali le biciclette elettriche e i quadricicli, nonché l'introduzione di sottocategorie specifiche per le quali vengono individuate nuove prescrizioni o prescrizioni modificate.

Base giuridica della proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Com'è noto l'articolo stabilisce che, in caso di adozione di misure di armonizzazione a livello UE, è fatta salva la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, tutela della proprietà industriale e commerciale, protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, a condizione che tali misure vengano notificate alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

La Commissione, entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In mancanza di tale decisione

entro il termine stabilito, le disposizioni nazionali sono considerate approvate.

La Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea se ritiene che un Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

Nella relazione illustrativa della proposta di regolamento in esame si sostiene che le norme prospettate sono conformi al principio di sussidiarietà considerato che la realizzazione di un mercato interno completamente armonizzato mediante l'introduzione di un sistema obbligatorio di omologazione UE per i veicoli della categoria L non può essere realizzata in misura sufficiente dagli Stati membri, e può quindi essere realizzata meglio a livello UE.

La Commissione sostiene che un'iniziativa a livello europeo si rende necessaria anche al fine di evitare la frammentazione del mercato interno e garantire livelli di tutela elevati ed omogenei in tutta l'UE. Prima dell'istituzione di un sistema europeo di omologazione, infatti, le norme venivano stabilite a livello di ogni singolo Stato membro e ciò comportava un processo lungo e costoso, considerato che esse differivano spesso tra loro e obbligavano i costruttori di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti presenti su più mercati a variare la produzione a seconda degli Stati membri destinatari dei prodotti e a collaudare i veicoli in ciascuno di essi. La diversità tra le regole nazionali costituiva un ostacolo per il commercio e si ripercuoteva negativamente sull'istituzione e sul funzionamento del mercato interno; rispondere alle preoccupazioni transfrontaliere riguardanti la sicurezza e i rischi per la salute e l'ambiente dovuti all'inquinamento atmosferico mediante l'adozione di misure a livello europeo per controllare le emissioni globali; consentire all'industria, grazie a prescrizioni giuridiche armonizzate, di beneficiare di economie di scala in quanto i prodotti potranno essere fabbricati per

l'intero mercato europeo, invece di dover essere adattati per poter ottenere l'omologazione in ogni singolo Stato membro; garantire eque condizioni di concorrenza per tutti i costruttori per quanto riguarda le nuove tecnologie, spuntando di conseguenza prezzi inferiori per i consumatori.

La proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato e al tempo stesso un alto livello di sicurezza pubblica e di protezione dell'ambiente.

Da ultimo rileva che, secondo l'approccio seguito, le disposizioni fondamentali riguardanti la sicurezza stradale, la compatibilità ambientale e il campo di applicazione verranno stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio mediante l'adozione del regolamento proposto, conformemente alla procedura legislativa ordinaria. Le nuove norme dovrebbero applicarsi a partire dal 1° gennaio 2013; le specifiche tecniche verranno stabilite dalla Commissione in tre atti delegati: 1) un regolamento sui requisiti in materia di compatibilità ambientale e prestazioni di propulsione; 2) un regolamento sulle prescrizioni di sicurezza funzionale del veicolo; 3) un regolamento sulle prescrizioni per la fabbricazione del veicolo.

Segnala infine che la IX Commissione ha avviato l'esame della proposta di regolamento nella seduta di 15 febbraio scorso; in quell'occasione si è prospettata l'opportunità di procedere ad alcune audizioni, che sicuramente potranno fornire utili elementi di informazione e valutazione su una materia particolarmente complessa e delicata, che potranno essere acquisiti dalla XIV Commissione anche in via documentale.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2011.

Gianluca PINI (LNP), *relatore sul disegno di legge comunitaria 2010*, sottolinea innanzitutto l'urgenza di una sollecita approvazione del disegno di legge comunitaria per il 2010 e ribadisce, come ha già avuto modo di sottolineare in sede di illustrazione del provvedimento, l'opportunità di evitare una eccessiva proliferazione di modifiche al testo in questa fase dell'*iter*. Auspica pertanto che le proposte emendative siano limitate allo stretto indispensabile, anche con riferimento all'articolo 16 del disegno di legge, che contiene disposizioni in materia di trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, ai fini dell'attuazione della direttiva 2009/43/CE, e che è frutto di un accordo particolarmente delicato raggiunto nel corso dell'esame presso il Senato che sarebbe preferibile non rimettere in questione.

Sandro GOZI (PD) svolge innanzitutto alcune considerazioni di ordine generale, anche con riferimento a quanto testé detto dal relatore. Richiama innanzitutto la questione dei tempi di esame del provvedi-

mento, che certamente sono ormai assai limitati, poiché l'esame in prima lettura al Senato è stato avviato solamente lo scorso settembre e si è prolungato per oltre tre mesi. Diversamente da quanto dichiarato dal Governo all'inizio della legislatura, i ritardi nella presentazione e nell'esame dei disegni di legge comunitaria sono ormai la regola, ed è poi paradossale che la maggioranza pretenda dall'opposizione, per accelerare l'iter, una limitazione del numero degli emendamenti da presentare. Si tratta di un problema politico, più che tecnico, così come appare ormai un problema politico il fatto che si discuta del disegno di legge comunitaria in assenza di un Ministro per le politiche europee. Forse il ritardo accumulato sul provvedimento in esame sarebbe stato minore se il Governo avesse sostituito in tempi congrui il Ministro Ronchi.

Quanto ai contenuti del provvedimento, si sofferma su alcuni aspetti, che valuta poco soddisfacenti.

Richiama innanzitutto l'attenzione dei colleghi sul fatto che sia assente dal disegno di legge la direttiva 2008/115/CE, cosiddetta direttiva 'rimpatri', malgrado il fatto che il 24 dicembre 2010 sia scaduto il termine entro il quale l'Italia avrebbe dovuto recepirla. Si tratta di un fatto molto grave, anche tenuto conto che si registrano già le prime pronunce giudiziali – cita il caso dei Tribunali di Milano e Firenze – che disapplicano le norme italiane in favore di quelle comunitarie. Ritiene pertanto indispensabile, anche al fine di porre rimedio ad una situazione di incertezza per il sistema giudiziario e per i cittadini interessati, che la direttiva sia ora inserita nel disegno di legge comunitaria.

Altrettanto necessario appare a suo avviso il recepimento della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, attraverso l'inserimento di specifici principi e criteri direttivi di delega nel testo del provvedimento.

Il mancato intervento normativo su tali materie è frutto di una scelta politica che non potrà che avere conseguenze negative, sia sotto il profilo dei rapporti dell'Italia con l'Unione europea e della sua credibilità, che in ordine alle procedure di infrazione alle quali il Paese si espone, ed invita pertanto i colleghi ed il Governo ad una attenta riflessione sul punto.

Si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 9, che riconosce al territorio di « Roma Capitale » la qualifica di livello NUTS 2, nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica. Evidenzia come tale disposizione, che implica necessariamente una revisione della distribuzione dei fondi destinati alla Regione Lazio, non chiarisce i rapporti tra i diversi livelli di amministrazione comunale, provinciale e regionale ed è suscettibile di determinare conflitti e impasse amministrativa.

Quanto all'articolo 11, che reca la delega per il recepimento delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE in materia di comunicazioni elettroniche, osserva che in questo caso – come avvenuto con lo schema di decreto legislativo riguardante il completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari – non appaiono chiari i poteri di controllo e le competenze che saranno in tale quadro attribuite alle Autorità di garanzia, quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali. Anche in questo caso il test presenta forti ambiguità che dovrebbero essere senz'altro eliminate.

Ulteriore questione è quella riguardante l'articolo 12, che delega il Governo a disciplinare il contratto di fiducia all'interno della disciplina del contratto di mandato. Si tratta, come è noto, di un istituto di origine anglosassone che viene così introdotto nel nostro ordinamento. Non si comprende tuttavia il motivo di un suo inserimento nel disegno di legge comunitaria, che contraddice quanto sinora sostenuto circa l'opportunità di non usare il provvedimento come veicolo per disposizioni estranee al suo contenuto proprio. La disciplina, che non risponde ad alcun

obbligo di adeguamento alla normativa europea, avrebbe piuttosto richiesto uno specifico disegno di legge, oggetto di esame approfondito e tecnico da parte della Commissione competente nel merito, con audizioni e valutazione dell'impatto delle disposizioni. Si tratta di un lavoro istruttorio che non può certo essere svolto in sede di esame del DDL comunitaria e che suggerisce lo stralcio dell'articolo dal provvedimento.

Non si sofferma, infine, su ulteriori, più minute, questioni che potranno essere oggetto di proposte emendative e di ulteriore dibattito.

Mario PESCANTE, *presidente*, con riferimento all'articolo 12 del provvedimento, ricorda che in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2009, un emendamento di analogo tenore fu ritenuto estraneo all'oggetto proprio del disegno di legge.

Vincenzo SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*, ringrazia il relatore per la puntualità dell'analisi svolta in sede di illustrazione dei contenuti del provvedimento e osserva come il disegno di legge comunitaria dovrebbe trovare ampio consenso in Parlamento, tenuto conto delle sue finalità di recepimento nell'ordinamento interno della normativa dell'Unione europea, anche a tal fine avvalendosi di un dibattito ampio e costruttivo. Ricorda quindi che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, lo scontro politico più rilevante si è registrato sull'articolo 16, riguardante disposizioni in materia di trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, sul quale si è tuttavia giunti, grazie ad un lavoro rivolto ad un obiettivo comune, ad un voto unanime, sia in Commissione che in Assemblea.

Si sofferma quindi su alcune delle osservazioni svolte nel corso del dibattito, sulle quali si riserva ulteriore riflessione.

Con riferimento, in primo luogo, alla cosiddetta direttiva 'rimpatri', dichiara, anche a nome del Ministro Maroni, che il Ministero dell'Interno sta elaborando un

disegno di legge sul tema, sul quale si sta lavorando con particolare accuratezza, anche tenuto conto della delicatezza delle questioni affrontate.

Passando ai contenuti dell'articolo 9, che riconosce al territorio di « Roma Capitale » la qualifica di livello NUTS 2, rileva come in tutti gli altri Paesi europei nelle quali vi sia un'analogia situazione, si è ricorsi alla medesima soluzione. Si opera in tal modo ed in questa fase una scelta di principio; il problema della ripartizione delle risorse, che certamente dovrà essere risolto, si porrà in un secondo momento, e potrà essere affrontato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In ordine all'articolo 11, e al ruolo delle Autorità di garanzia, osserva che le norme vigenti che regolano le *Authorities* già disciplinano con sufficiente chiarezza l'autonomia, le competenze ed anche i rapporti di tali organismi con il potere Esecutivo.

Con riguardo, infine all'articolo 12, evidenzia che quello del *trust* non è un istituto estraneo alla legislazione e alla giurisprudenza italiana e si è ritenuto opportuno affrontare senza ulteriori indugi una questione così rilevante e delicata per la vita economica, finanziaria e societaria del Paese; peraltro il Governo, nell'esercizio della delega, potrà svolgere un'adeguata attività istruttoria e di ascolto dei soggetti interessati, e gli schemi di decreto legislativo torneranno in ogni caso all'esame del Parlamento. Sottolinea l'importanza, in alcuni casi, di tenere conto non solo dei tempi delle istituzioni, ma anche dei tempi della vita economica e sociale del Paese, anche per non lasciare che, in assenza di un intervento legislativo proprio, sia la giurisprudenza a dettare una legislazione di fatto.

Sottolinea in conclusione che sulle questioni evidenziate si potrà esercitare una ulteriore riflessione della Commissione e del Governo e auspica, in uno spirito costruttivo, che si possa pervenire a intese e soluzioni capaci di soddisfare le esigenze comuni.

Gianluca PINI (LNP), *relatore sul disegno di legge comunitaria 2010*, ringrazia il sottosegretario per la disponibilità manifestata a valutare interventi migliorativi del provvedimento. Con riferimento alla direttiva 'rimpatri' evidenzia come il Governo abbia già chiarito che la materia richiede una trattazione separata ed un provvedimento *ad hoc*, anche tenuto conto della delicatezza dei temi affrontati e dell'attuale situazione.

Quanto al *trust*, osserva che si tratta di un istituto assai diffuso nei Paesi membri dell'Unione europea e la sua trattazione risponde all'obiettivo generale di un'armonizzazione del nostro ordinamento con quello degli altri paesi europei.

Sandro GOZI (PD) alla luce di quanto sinora detto, evidenzia come assai più opportuno sarebbe stato invertire le procedure seguite per la direttiva 'rimpatri' e la disciplina del *trust*, disciplinando la prima nel disegno di legge comunitaria e affrontando la seconda con un provvedimento *ad hoc*!

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore per la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009*, nel richiamare i contenuti della relazione svolta nella seduta dello scorso 16 febbraio, auspica che si possa registrare in Commissione una disponibilità reciproca, al fine di pervenire ad una valutazione condivisa.

Sandro GOZI (PD) deve rilevare, con riferimento alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'UE per l'anno 2009, che il Governo ha compiuto una serie di errori legislativi e politici flagranti, come peraltro indicato dallo stesso relatore nella propria illustrazione del provvedimento.

La presentazione della Relazione, infatti, non è conforme alla formulazione dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, come modificato dalla Legge comunitaria 2009, in vigore dal 10 luglio 2007, che stabilisce che il Governo deve presentare al Parlamento due distinte relazioni annuali: una di rendiconto e l'altra program-

matica. In particolare, la relazione « programmatica » va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e reca indicazione degli orientamenti e le priorità che il Governo intende assumere per l'anno successivo, con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica; tale relazione alla Camera è esaminata congiuntamente con il programma legislativo delle Istituzioni europee.

Si tratta di una omissione molto grave, anche perché impedisce di fatto che, in questa legislatura, si svolga un vero dibattito, in Assemblea, sulle politiche europee. Ritiene che la posizione che la Commissione dovrà assumere in questa occasione non possa limitarsi a sollevare una questione di metodo, ma che si debba — per sfuggire ad un dibattito, ancora una volta, obsoleto — andare oltre i contenuti della Relazione, affrontando il merito dell'operato sinora svolto dal Governo, con particolare riferimento a quanto fatto dai Ministri Frattini, Tremonti e Maroni, e discutendo delle priorità che debbono essere affrontate. Si riferisce, tra l'altro, al tema dell'emergenza immigrazione nel Mediterraneo e alla necessità di una revisione della legislazione interna in materia, al tema della *governance* economica dell'Unione, con particolare riferimento al problema del debito pubblico, al tema del ruolo del Ministro Frattini in ordine alla dimensione esterna delle politiche comunitarie, al tema del Piano nazionale di riforma e della Strategia UE 2020.

Mario PESCANTE, *presidente*, richiama alcuni dei passaggi della Relazione svolta dall'onorevole Fucci, laddove si sottolineava che la Giunta per il regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha disposto, con grande tempestività, che la relazione « programmatica » sia oggetto di esame congiunto con gli strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni europee, secondo la pro-

cedura già delineata a questo scopo dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000, e che la relazione di rendiconto continuerà invece ad essere esaminata congiuntamente con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto di cui all'articolo 126-ter del Regolamento.

Ricorda che lo stesso relatore evidenziava l'opportunità che il Governo sottoponga tempestivamente alle Camere la relazione recante indicazione delle sue priorità per il 2011, che sarà esaminata congiuntamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, già presentato nello scorso ottobre. Si potrà avviare in tal modo una vera e propria sessione europea di fase ascendente, interamente dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, in esito alla quale si potranno definire indirizzi generali per l'azione dell'Italia a livello europeo.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore per la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009*, rinvia nuovamente ai contenuti della propria relazione che evidenziano le criticità del provvedimento e indicano chiaramente l'obiettivo di una vera e propria sessione comunitaria. Dichiarò quindi la piena disponibilità a prendere in considerazione le posizioni emerse nel corso del dibattito odierno.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità;

rilevato che lo Schema di decreto in esame integra il decreto legislativo n. 141/2010, al fine di inserirvi un Titolo V-bis dedicato all'istituzione e alla disciplina di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera d-ter) della legge comunitaria 2008, come integrato dall'articolo 13, comma 1, lettera d-ter) della legge comunitaria 2009, con l'obiettivo di prevenire il fenomeno delle frodi, fornendo strumenti adatti ad accertare identità e capacità reddituale dei richiedenti il cre-

dito, configurare forme di deterrenza per i frodatori e ridurre il contenzioso giudiziario;

evidenziato come, a tal fine, il nuovo articolo 30-ter introdotto nel decreto legislativo 141/2010 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità;

rilevata l'opportunità di introdurre disposizioni di coordinamento tra il già operante sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento – istituito dalla legge n. 166 del 2005 presso il Ministero dell'economia e delle finanze – e l'istituendo, analogo sistema di prevenzione sul più ampio settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di membri del Comitato promotore « Mezzogiorno su la testa », nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (atto n. 317) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione*) 156

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti del settore nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (atto n. 317) 156

AUDIZIONI

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Paolo FRANCO.

La seduta comincia alle 20.15.

Audizione di membri del Comitato promotore « Mezzogiorno su la testa », nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (atto n. 317).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione).

Paolo FRANCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Carlo BORGOMEO, *membro del Comitato promotore « Mezzogiorno su la testa » e presidente della Fondazione per il Sud* e Marco ESPOSITO, *membro del Comitato promotore « Mezzogiorno su la testa » e giornalista de « Il Mattino » di Napoli*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Paolo FRANCO, *presidente*, ringrazia i partecipanti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 20.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 febbraio 2011.

Audizione di esperti del settore nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante

disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (atto n. 317).

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.45 alle 22.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 158

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si
è riunito dalle 14.30 alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	159
Sulla pubblicità dei lavori	159
Seguito dell'audizione della dottoressa Liliana Ferraro, in qualità di Direttore generale <i>pro tempore</i> del Ministero della giustizia, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993	160

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza del presidente del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 12.45.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di chiarimenti intercorsi su sua sollecitazione con la procura di Salerno, è emerso che era stato trasmesso alla Commissione, nell'ambito delle indagini sul rispetto del codice etico sulle candidature, un certificato carichi pendenti del signor Nicola Sconza, candidato alle elezioni regionali e amministrative del 2010 non aggiornato e che, sulla base degli aggiornamenti pervenuti, il predetto, originariamente indagato anche per un reato rientrante nel codice etico, è stato successivamente rinviato a giudizio e poi assolto per

un reato non compreso nel suddetto codice etico.

Pertanto, comunica di aver disposto di espungere il suo nominativo dagli elenchi allegati alla sua relazione introduttiva, di conseguenza il numero totale delle violazioni riscontrate al codice etico si riduce da 45 a 44. Tali elenchi saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta del 9 febbraio 2011, in una versione che tiene conto sia del chiarimento trasmesso dalla Procura di Salerno, sia di quello trasmesso dalla Prefettura di Bari e già annunciato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Il PRESIDENTE comunica che il ministero dell'Interno ha trasmesso la documentazione richiesta sulle riunioni del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata degli anni 1992-93.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche

attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione della dottoressa Liliana Ferraro, in qualità di Direttore generale *pro tempore* del Ministero della giustizia, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993.

Il PRESIDENTE ricorda che la dottoressa Ferraro ha svolto un'ampia relazione introduttiva nella seduta del 16 febbraio

2011, invita i commissari a porre domande con interventi brevi e concisi.

Pongono domande i senatori LI GOTTI, LUMIA, l'onorevole TASSONE, il senatore SALTAMARTINI, gli onorevoli VELTRONI e DI PIETRO, il senatore CARUSO e gli onorevoli GARAVINI e SANTELLI cui replica con separati interventi la dottoressa FERRARO.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del dottor Giancarlo Russo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nocera Inferiore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	161
Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio (<i>Esame e rinvio</i>)	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162

Martedì 22 febbraio 2011. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del dottor Giancarlo Russo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nocera Inferiore.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Giancarlo Russo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nocera Inferiore.

Giancarlo RUSSO, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nocera Inferiore*, svolge una relazione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (PD).

Giancarlo RUSSO, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nocera Inferiore*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Russo per il contributo fornito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 14.55.

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio.

(Esame e rinvio).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione territoriale sulle attività il-

lecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio. Comunica che i relatori, onorevole Ruggia e senatore De Angelis, hanno presentato una proposta di relazione, che è stata depositata presso la segreteria della Commissione e sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione stessa.

Il deputato Antonio RUGGHIA (PD), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di relazione da loro presentata.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che è fissato alle ore 10 di venerdì 25 febbraio 2011 il termine per la presentazione delle proposte di modifiche, che saranno esaminate nella prossima seduta della Commissione ai fini della definitiva approvazione, affinché sia

possibile consentirne la presentazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame della proposta di relazione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15 alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione di Paolo Ramonda, Presidente dell'Associazione *Giovanni XXIII* (Svolgimento e conclusione) 163

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'avvocato Antonio Voltaggio, su questioni concernenti l'affidamento condiviso dei minori 164

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 164

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 22 febbraio 2011. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione di Paolo Ramonda, Presidente dell'Associazione *Giovanni XXIII*.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Avverte che il presidente dell'Associazione *Giovanni XXIII* Paolo Ramonda, è

accompagnato dai collaboratori dell'Associazione Don Aldo Bonaiuti, dall'avvocato Annalisa Chiodoni e dalla signora Alina Korol.

Paolo RAMONDA, *presidente dell'Associazione Giovanni XXIII*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono la sig.ra Alina KOROL, l'avvocato Annalisa CHIODONI e Don Aldo BONAIUTI, *collaboratori dell'Associazione Giovanni XXIII*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la senatrice Donatella PORETTI (PD), nonché le deputate Sandra ZAMPA (PD) e Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC).

Paolo RAMONDA, *presidente dell'Associazione Giovanni XXIII*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 febbraio 2011.

Audizione informale dell'avvocato Antonio Voltaggio, su questioni concernenti l'affidamento condiviso dei minori.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.15 alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 22 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Audizione del presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, professor Roberto Mazzei (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	165
Comunicazioni del Presidente	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166

Martedì 22 febbraio 2011. – Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, professor Roberto Mazzei.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, professor Roberto Mazzei, che è accompagnato dal dott. Alessandro De Paolis, *direttore pianificazione e business development dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato*.

Roberto MAZZEI, *presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Ludovico VICO (PD), Giuseppe GALATI (PdL), Anna Teresa FORMISANO (UdC), Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), Fabio RAINIERI (LNP), Deborah BERGAMINI (PdL), Giovanni SANGA (PD) e Giovanni FAVA, *presidente*.

Roberto MAZZEI, *presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato* e il dott. Alessandro DE PAOLIS, *direttore pianificazione e business development dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato* rispondono ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il professor Roberto Mazzei ed il dott. De Paolis per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle 15.10, riprende alle 15.20.

Comunicazioni del Presidente.

Giovanni FAVA, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'esito della riunione del 16 febbraio scorso nonché della riunione appena svoltasi, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della deliberazione istitutiva, della collaborazione a tempo parziale, a titolo gratuito, per tutta la durata dell'inchiesta,

del Colonnello della Guardia di Finanza, Fabrizio Martinelli e del dott. Gianluca Scarponi, dirigente della Divisione « Politiche per la lotta alla contraffazione » presso il Ministero dello Sviluppo Economico. La presidenza avvierà la procedura autorizzatoria necessaria ad assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

COMITATO DEI NOVE:

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	4
<i>ALLEGATO (Nuovo testo del disegno di legge C. 2008-A adottato dalle commissioni come testo base)</i>	5

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio. Atto n. 327 (<i>Esame e rinvio</i>)	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino, C. 4019 Di Centa	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica ».	
Audizione di rappresentanti di Mercedes-Benz Italia SpA, Piaggio & C. SpA, General Motors Italia Srl, Renault Italia SpA, Pininfarina SpA, ANFIA e UNRAE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	17
<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata)</i>	19

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	18
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	20
AVVERTENZA	18

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.	
Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, del Presidente della Corte d'appello di Palermo, Vincenzo Oliveri, del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta, Roberto Scarpinato, del Presidente della Corte d'appello di Trento, Francesco Abate, del Presidente della Corte d'appello di Trieste, Mario Trampus, e del Presidente del tribunale di Napoli, Carlo Alemi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	22
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	28
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	25
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	30
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	38
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	26

SEDE REFERENTE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
AVVERTENZA	27
ERRATA CORRIGE	27

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. C. 3442 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4084</i>)	39

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Franco Paoli a presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 107 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
Proposta di nomina del contrammiraglio in ausiliaria Piero Vatteroni a vicepresidente della Lega navale italiana. Nomina n. 108 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	42

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	44
--	----

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione</i>)	45
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	47
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	52
 VI Finanze	
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio sulle tematiche relative all'imponibilità a fini ICI degli immobili rurali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	53
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni V e VIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). C. 4027 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	56
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>) .	61
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	72
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di relazione formulata dal relatore</i>)	74
ALLEGATO 5 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	76
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	64
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	78
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	80

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa. Atto n. 326 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	90
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	94
Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio</i>)	97
AVVERTENZA	98

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili ed industriali	99
--	----

RISOLUZIONI:

7-00495 Margiotta: In materia di attuazione della normativa sul sistema di gestione dei RAEE (<i>Discussione e rinvio</i>)	99
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Centro di coordinamento RAEE nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00495 Margiotta in materia di attuazione della normativa sul sistema di gestione dei RAEE	101
Audizione di rappresentanti dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici sul tema della tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi	101

COMITATO RISTRETTO:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin	101
Riqualficazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci	101

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Meridiana fly SpA sulla situazione della medesima società .	102
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione - Nulla osta</i>)	103
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	106

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	104
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE. Atto n. 323 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	104
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	109

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>) .	111
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	117
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla X Commissione</i>)	119
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	111

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	113
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	120

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Atto n. 327 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	113
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-04171 Borghesi: Sul licenziamento di una dipendente dell'Agenzia delle entrate	121
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	127
5-04080 Lenzi: Sulle procedure dei bandi INAIL per gli investimenti nella sicurezza sul lavoro.	
5-04087 Codurelli: Sulle procedure dei bandi INAIL per gli investimenti nella sicurezza sul lavoro.	
5-04205 Poli: Sulle procedure dei bandi INAIL per gli investimenti nella sicurezza sul lavoro ..	122
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	132

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	123
ALLEGATO 3 (<i>Articolo aggiuntivo presentato</i>)	134
ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	135
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	124
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	137

RISOLUZIONI:

7-00492 Codurelli: Tempi di emanazione dei decreti relativi alla cassa integrazione (<i>Discussione e rinvio</i>)	125
7-00470 Gatti: Lavoratori in somministrazione impiegati da enti previdenziali (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	125

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>) .	138
ALLEGATO 1 (Articolo aggiuntivo)	141
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	142
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	139
Sui lavori della Commissione	139

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	140
AVVERTENZA	140

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	155
Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio. Atto n. 327 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	145

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione). COM(2010)748 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	147
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato. COM(2010)542 def. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	148

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2010 C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3
(*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 151

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 154

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di membri del Comitato promotore «Mezzogiorno su la testa», nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (atto n. 317) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione*) 156

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti del settore nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (atto n. 317) 156

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 158

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Comunicazioni del Presidente 159

Sulla pubblicità dei lavori 159

Seguito dell'audizione della dottoressa Liliana Ferraro, in qualità di Direttore generale *pro tempore* del Ministero della giustizia, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993 160

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Audizione del dottor Giancarlo Russo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nocera Inferiore (*Svolgimento e conclusione*) 161

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio (*Esame e rinvio*) 161

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 162

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione di Paolo Ramonda, Presidente dell'Associazione *Giovanni XXIII* (*Svolgimento e conclusione*) 163

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'avvocato Antonio Voltaggio, su questioni concernenti l'affidamento condiviso dei minori 164

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 164

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA
CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

Audizione del presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, professor Roberto Mazzei (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	165
Comunicazioni del Presidente	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 9,60



16SMC0004430